

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 dicembre 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI    VIA ARENULA 70    00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## CORTE COSTITUZIONALE

### AVVISO

*Si dà notizia che giovedì 27 dicembre p.v. si procederà ad un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale - 1<sup>a</sup> serie speciale - Corte costituzionale*

# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 393. Sentenza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Disposizioni urgenti - Dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a. - Sospensione dell'esercizio della facoltà di opzione, già prevista, per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età - Collocamento a riposo d'ufficio dei lavoratori - Salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge emanato in materia e non convertito in legge - Prospettata disparità di trattamento tra i dipendenti della stessa azienda (considerati dal decreto-legge e dalla sopravvenuta legge di sanatoria), ed anche rispetto ai lavoratori di tutti gli altri settori produttivi, nonché lamentata violazione del principio di autonomia sindacale (per inottemperanza agli impegni assunti negli accordi sindacali), della libertà di iniziativa economica e della garanzia previdenziale dei lavoratori - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 43, comma 9.

- Costituzione, artt. 3, 38, 39 e 41.

**Previdenza e assistenza - Disposizioni urgenti - Dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a. - Sospensione sino al 1° gennaio 2002 dell'esercizio della facoltà di opzione, già prevista, per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età - Operatività nei confronti dei lavoratori in esubero nel numero concordato con le organizzazioni sindacali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 43, comma 7.

- Costituzione, artt. 3 e 38 .....

Pag. 11

N. 394. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Costituzione in giudizio - Effettuazione oltre il termine fissato dalle norme - Inammissibilità.**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

**Intervento in giudizio - Coordinamento italiano medici ospedalieri - Associazione sindacale medici dirigenti (Cimo - Asmd) - Difetto della qualità di parte del giudizio principale - Inammissibilità.**

**Intervento in giudizio - Intervento delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Interesse giuridicamente rilevante delle stesse regioni - Ammissibilità.**

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari (medici universitari) - Fissazione di un termine perentorio per l'esercizio o il rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria (o esclusiva) o per l'attività libero-professionale extramuraria - Prospettata incoerenza e irragionevolezza della normativa denunciata, con violazione del principio dell'autonomia universitaria, dei principî e criteri direttivi della legge delega e del principio di buon andamento - Sopravvenuta nuova normativa legislativa e regolamentare e decisione della Corte costituzionale incidente sul complessivo quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 8, 7, da 1 a 6 e da 8 a 11, 12 e art. 3.

- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97

» 16

## N. 395. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza delle relative disposizioni - Eccezione di erronea attribuzione di reato (di lesioni gravissime) alla cognizione del tribunale monocratico (anziché a quello collegiale) - Decadenza per decorrenza di termine - Mancata correlazione all'obbligo, per il pubblico ministero, di indicare il giudice davanti al quale si chiede il rinvio a giudizio - Prospettata violazione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza e del giusto processo - Difetto di un'interpretazione coerente della normativa denunciata - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., artt. 33-*quinquies*, 416 e 417.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

Pag. 21

## N. 396. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reati depenalizzati - Condanna irrevocabile alla pena della reclusione - Conversione in pena pecuniaria - Riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento tra i condannati alla pena della reclusione e i condannati alla pena della multa - Sopravvenuta sentenza di incostituzionalità - Necessario riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3

» 24

## N. 397. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Lazio - Sanzioni amministrative - Violazione sanzionata nel solo massimo edittale - Esclusione della possibilità di oblazione con una somma pari al doppio del minimo edittale - Prospettata violazione del principio dettato dalla legislazione statale - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro invocato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, art. 4.
- Costituzione, art. 117 (in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

» 25

## N. 398. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Presidenza del Consiglio dei ministri - Personale di ruolo - Esclusione dalla procedura di inquadramento verticale, in una qualifica superiore (già previsto per il personale in posizione di comando o di fuori ruolo, dopo un biennio di lodevole esercizio di mansioni superiori) - Prospettato contrasto con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 38, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97 .....

» 27

## N. 399. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (per mutamento della persona fisica del giudice) - Ripetizione dell'esame di testi già escussi - Impossibilità che il giudice valuti la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo istruttorio richiesto - Prospettato contrasto con il principio di non dispersione della prova e della durata ragionevole del processo nonché con il principio di parità di trattamento (rispetto alla disciplina dettata per le dichiarazioni rese in altro procedimento) - Manifesta infondatezza delle questioni.**

- Cod. proc. pen., artt. 511, comma 2, e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111

Pag. 29

## N. 400. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta - Rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare - Inapplicabilità, in esito al dibattimento, della riduzione di pena (ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.), quando il giudice ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta di ammissione al rito - Prospettata, irragionevole, limitazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 438 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 33

## N. 401. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione di entrate pubbliche - Canoni per la concessione in uso di beni demaniali - Riscossione coattiva - Rinvio alla procedura prevista per la riscossione esattoriale (delle imposte dirette) - Improponibilità dell'opposizione all'esecuzione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - Prospettata, irragionevole, limitazione della tutela giurisdizionale del debitore - Carezza di motivazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme censurate, nonostante la intervenuta abrogazione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 35

## N. 402. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sospensione condizionale della pena - Preclusione alla concessione del beneficio allorché, per effetto di *abolitio criminis*, la pena residua rientri nei limiti segnati dall'art. 163 cod. pen. - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il canone della ragionevolezza, con il diritto di difesa e con la finalità rieducativa della pena - Carezza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 673.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma

» 37

## N. 403. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Regione Piemonte - Iniziativa legislativa - Proposta di legge al Parlamento nazionale concernente il trasferimento di funzioni statali alle Regioni - Deliberazione consiliare di un referendum consultivo in ambito regionale sulla proposta legislativa - Ricorso statale per conflitto di attribuzione - Prospettata violazione delle norme sul procedimento di revisione costituzionale - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.**

- Deliberazione del Consiglio regionale (della Regione Piemonte) 3 ottobre 2000.
- Costituzione, artt. 70, 71, 75, 121, 123

Pag. 39

## N. 404. Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Istituti di credito - Interessi bancari - Clausole anatocistiche - Validità ed efficacia fino al 22 aprile 2000 e adeguamento successivo - Intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 41, secondo e terzo comma, 47 e 76 .....

» 40

N. 405. Sentenza 3 - 14 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Lavoro (rapporto di) - Trattamento di maternità - Diritto alla indennità di maternità in caso di licenziamento della lavoratrice nel periodo di interdizione dal lavoro - Irragionevole esclusione in violazione del principio di protezione della maternità - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.

**Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Estensione, in via consequenziale - Illegittimità della disposizione nella quale è stato trasfuso il contenuto di quella specificamente censurata (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).**

- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 24, comma 1 .....

» 42

## N. 406. Sentenza 3 - 14 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Sanità pubblica - Medici - Formazione specifica in medicina generale - Disposizioni per l'attuazione di direttiva comunitaria - Diplomi e corsi di formazione, obiettivi didattici, metodologie di insegnamento ed altro - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Prospettata lesione del principio di leale collaborazione e delle prerogative costituzionali della ricorrente - Carattere cedevole delle norme statali impugnate, rispetto alle norme che la Provincia potrà emanare nei limiti della propria competenza - Non fondatezza delle questioni.**

- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3.
- Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numeri 1 e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3.

» 45

## N. 407. Ordinanza 3 - 14 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo civile - Prima udienza di comparizione - Rinvio - Obbligo di comunicare alle parti la nuova data di comparizione - Omessa previsione - Prospettato contrasto con il diritto di difesa - Erronea indicazione di norma inapplicabile nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.**

Cod. proc. civ., art. 168-bis, quarto comma.

Costituzione, art. 24

Pag. 48

## N. 408. Ordinanza 3 - 14 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Indagini preliminari - Archiviazione - Mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Fissazione di apposita udienza in camera di consiglio - Prospettata violazione dei principi di buon andamento, di soggezione del giudice solo alla legge, della ragionevole durata del processo, nonché disparità di trattamento rispetto alla procedura della proroga delle indagini preliminari e irragionevole equiparazione di tipologie di reati diverse tra loro - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 409, comma 2.

- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112.

**Reati e pene - Straniero - Punibilità dello straniero, in caso di mancata esibizione, a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione - Prospettata mancanza di effettività della sanzione - Manifesta infondatezza della questione.**

D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 27 e 97

» 50

## N. 409. Ordinanza 3 - 14 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Restituzione delle cose sequestrate - Ordinanza di rigetto - Opposizione, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Inapplicabilità nel giudizio a quo della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 263.

- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 54

## N. 410. Ordinanza 3 - 14 dicembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Morosità del conduttore - Possibilità di ottenere termine di sanatoria - Esclusione - Lamentata discriminazione, rispetto ai conduttori di immobili destinati ad abitazione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55.

- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 56

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO

N. 944. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 giugno 2001.

**Imposte e tasse in genere - Redditi di impresa - Certificazione tributaria - Attribuzione ai soli revisori contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi dei dottori commercialisti dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione - Attribuzione altresì agli avvocati tributaristi iscritti alle Camere tributarie - Mancata previsione - Irragionevolezza - Ingiustificato deterioro trattamento degli avvocati tributaristi rispetto alle altre predette categorie di professionisti - Incidenza sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 36, comma 1 (aggiunto dal d.lgs. n. 490/1998).
- Costituzione, artt. 3, 35, 76 e 97

Pag. 59

N. 945. Ordinanza della Corte di cassazione del 9 maggio 2001.

**Previdenza e assistenza sociale - Disposizione sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai contratti di formazione e lavoro - Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché di certezza del diritto e di affidamento del cittadino.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5, interpretativa dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984.
- Costituzione, art. 3. .... » 63

N. 946. Ordinanza del Tribunale di Trani del 26 giugno 2001.

**Matrimonio - Coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile - Diritto a quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge - Maturazione, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa - Conseguente esclusione del diritto in caso di maturazione dell'indennità di fine rapporto nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio di eguaglianza giuridica e morale dei coniugi nonché sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 1° dicembre 1979, n. 898, art. 12, primo comma (aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
- Costituzione, artt. 3, 29, secondo comma e 38, primo comma ..... » 67

N. 947. Ordinanza della Corte di cassazione del 4 giugno 2001.

**Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Effetti del giudicato penale nello stesso - Nuova disciplina - Prevista efficacia nel procedimento disciplinare delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. «patteggiamento»), ivi compresi i patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge censurata - Irragionevolezza - Violazione dei principi di certezza giuridica e di affidamento del cittadino - Incidenza sul diritto di difesa.**

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 71

N. 948. Ordinanza del Tribunale di Sondrio del 19 settembre 2001.

**Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. - Disparità di trattamento rispetto agli altri testimoni.**

Legge 1° marzo 2001, n. 63, art. 4, sostitutivo dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale.

Costituzione, art. 3

Pag. 74

N. 949. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania dell'8 agosto 2001.

**Impiego pubblico - Sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul diritto di difesa - Lesione dei principi del carattere rieducativo della pena, della tutela del lavoratore, di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione.**

Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.

- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97

» 76

N. 950. Ordinanza del Tribunale di Genova del 9 luglio 2001.

**Procedimento civile - Astensione e ricsuzione del giudice - Giudice che ha già pronunciato su causa formalmente distinta ma con contenuto identico (nella specie, vertente fra le stesse parti ed implicante l'esame degli stessi fatti e delle medesime questioni di diritto) - Obbligo di astensione dalla funzione di giudizio - Mancata previsione - Violazione del principio di imparzialità del giudice - Contrasto con le garanzie del «giusto processo» - Richiamo alla ordinanza [recte: alla sentenza] n. 387/1999 della Corte costituzionale.**

- Codice di procedura civile, art. 51, n. 4.

- Costituzione, art. 111 (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) .....

» 78

N. 951. Ordinanza del Tribunale di Verona del 30 luglio 2001.

**Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Prevista concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente impossibilità di revoca dell'ordinanza stessa - Disparità di trattamento rispetto all'ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ. - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.**

- Codice di procedura civile, art. 648 (in combinato disposto con l'art. 177, comma secondo, n. 2).

- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 83

N. 952. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria del 26 settembre 2001.

**Università - Accesso ai corsi di formazione specialistica nelle discipline medico-chirurgiche - Divieto ai possessori di altro titolo di specializzazione ovvero del diploma di formazione in medicina generale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto allo studio e al lavoro nonché sul principio di tutela del lavoro - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 3 e 4, comma 4.

- Costituzione, artt. 3, 34, 35 e 76 .....

» 84

N. 953. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 maggio 2001.

**Impiego pubblico - Arma dei Carabinieri - Nuova regolamentazione della organizzazione del ruolo tecnico - Accesso al grado di capitano - Prevista possibilità di passaggio diretto, mediante concorso pubblico, anche per i marescialli muniti del solo titolo di studio di scuola media secondaria - Conseguente deteriore trattamento del personale inquadrato nel ruolo di capitano, in base alla previgente normativa (che richiedeva il possesso del diploma di laurea e tempi notevolmente più lunghi) a causa del possibile scavalco, nel ruolo stesso, da parte del personale inquadrato con la nuova normativa - Irragionevolezza - Incidenza sui principî di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione.**

- D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Pag. 88

N. 954. Ordinanza del Tribunale di Sanremo del 23 ottobre 2001.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Regime transitorio - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal computo della parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della Tabella F, allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, aumentata dal 5 per cento - Ingiustificato deteriore trattamento dei pensionati ENPALS rispetto ai pensionati INPS.**

- Legge 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, nella formulazione previgente e confermata dall'art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
- Costituzione, art. 3.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal computo, per la parte eccedente, delle retribuzioni giornaliere superiori a lire 315.000 - Ingiustificato deteriore trattamento dei pensionati ENPALS rispetto ai pensionati INPS.**

- Legge 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, nella formulazione vigente così come sostituita dall'art. 1, comma decimo, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182.
- Costituzione, art. 3

» 91

## RETTIFICHE

### ERRATA CORRIGE

**Comunicato relativo ai titoli dell'ordinanza n. 377 del 22 - 28 novembre 2001 e dell'ordinanza n. 378 del 22 - 28 novembre 2001.** (Ordinanze pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 47 del 5 dicembre 2001). .....

» 93



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 393

*Sentenza 3 - 11 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Disposizioni urgenti - Dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a. - Sospensione dell'esercizio della facoltà di opzione, già prevista, per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età - Collocamento a riposo d'ufficio dei lavoratori - Salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge emanato in materia e non convertito in legge - Prospettata disparità di trattamento tra i dipendenti della stessa azienda (considerati dal decreto-legge e dalla sopravvenuta legge di sanatoria), ed anche rispetto ai lavoratori di tutti gli altri settori produttivi, nonché lamentata violazione del principio di autonomia sindacale (per inottemperanza agli impegni assunti negli accordi sindacali), della libertà di iniziativa economica e della garanzia previdenziale dei lavoratori - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 43, comma 9.
- Costituzione, artt. 3, 38, 39 e 41.

**Previdenza e assistenza - Disposizioni urgenti - Dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a. - Sospensione sino al 1° gennaio 2002 dell'esercizio della facoltà di opzione, già prevista, per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età - Operatività nei confronti dei lavoratori in esubero nel numero concordato con le organizzazioni sindacali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 43, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con ordinanze emesse il 4 maggio 2000 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Messina e il 10 luglio 2000 dal Tribunale di Venezia, rispettivamente iscritte ai nn. 518, 519, 520 e 587 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 40 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Antonino Arena ed altri, di Ermanno Cesarò ed altri e delle Ferrovie dello Stato S.p.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Paolo Tosi per le Ferrovie dello Stato S.p.a. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale di Messina con ordinanza del 4 maggio 2000, resa nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni ex-dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti di quest'ultima, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione.

1.1. — Il Tribunale rimettente espone in fatto che i ricorrenti, in possesso dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il collocamento a riposo per pensionamento di vecchiaia, erano stati collocati a riposo d'ufficio in virtù del d.l. 10 settembre 1998, n. 324 (Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.) non convertito, che prevedeva la sospensione fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, delle disposizioni legislative che consentivano il mantenimento in servizio oltre i limiti d'età per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia e la risoluzione dei rapporti di lavoro, dalla data di entrata in vigore di tale decreto-legge, nei casi in cui il detto mantenimento in servizio avesse già avuto corso. Il d.l. non era stato convertito, ma la successiva legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 9 dell'art. 43, aveva espressamente previsto che restavano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed erano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato d.l. n. 324 del 1998, contestualmente dettando (al comma 7) una disciplina per il futuro che prevedeva la concertazione sindacale nella gestione degli esuberi di personale.

I ricorrenti quindi hanno adito il Tribunale rimettente al fine di sentire dichiarare l'illegittimità della risoluzione del loro rapporto di lavoro perché in violazione di norme legali e contrattuali regolatrici della materia.

Secondo il Tribunale rimettente la disposizione censurata si porrebbe innanzi tutto in contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che risultano previste due diverse discipline, nel settimo e nel nono comma della citata legge n. 448 del 1998, per un'identica tipologia di lavoratori, determinando così una ingiustificata disparità di trattamento.

Il Tribunale ritiene poi leso anche l'art. 39 Cost., che sancisce la libertà di organizzazione sindacale, atteso che, nella specie, gli accordi stipulati dalla società con le organizzazioni sindacali sarebbero stati del tutto disattesi.

Infine il Tribunale ritiene violato l'art. 41 Cost., avendo il legislatore imposto alla società FF.SS. il collocamento a riposo dei dipendenti con il minimo dei requisiti contributivi in luogo del diverso criterio scelto dallo stesso imprenditore in accordo con le organizzazioni sindacali.

1.2. — Con due ulteriori ordinanze, emesse nella stessa data (4 maggio 2000) il Tribunale di Messina, in analogo controversia tra le Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altri suoi ex-dipendenti, ha sollevato, con le medesime argomentazioni, questione incidentale di costituzionalità del medesimo art. 43, comma 9, della legge n. 448 del 1998, in riferimento all'art. 3 Cost.

1.3. — In tutti i giudizi si è costituita le Ferrovie dello Stato S.p.a., concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione.

1.4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

1.5. Nel giudizio di cui all'ordinanza n.520/2000 si sono costituiti anche i lavoratori ricorrenti, aderendo alla prospettazione dell'ordinanza e chiedendo quindi la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43, comma 9, della legge n. 448 del 1998.

2. — Con ordinanza del 10 luglio 2000, il Tribunale di Venezia, nel corso di un analogo giudizio civile promosso da alcuni ex-dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti di quest'ultima società, ha sollevato questione di costituzionalità del medesimo art. 43, commi 7 e 9, della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

Secondo il Tribunale, la normativa censurata differenzia ingiustificatamente una singola impresa rispetto ad altre del settore e nello stesso tempo, precludendo solo ai suoi dipendenti di esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, li differenzia da altri lavoratori, negando solo a loro la possibilità di migliorare ulteriormente la propria posizione contributiva, in violazione anche dell'art. 38 Cost.

2.1. — Si sono costituiti i lavoratori ricorrenti aderendo alla prospettazione dell'ordinanza e chiedendo quindi la declaratoria di incostituzionalità della disposizione censurata.

2.2. — Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

3. — In prossimità dell'udienza le parti costituite e l'Avvocatura generale dello Stato hanno presentato memorie.

*Considerato in diritto*

1. — È stata innanzi tutto sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui prevede che restano salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del d.l. 10 settembre 1998, n. 324 (Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.), così consolidando la cessazione *ex lege* del rapporto di lavoro (e quindi il collocamento a riposo d'ufficio) dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., i quali, prima della data di entrata in vigore di tale decreto-legge, avevano optato per la prosecuzione del servizio oltre i raggiunti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.

Deve premettersi che l'art. 1 del d.l. n. 324 del 1998 aveva introdotto al primo comma la sospensione temporanea (dalla data di entrata in vigore del d.l. fino al 1° gennaio 2002), per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del beneficio, accordato in generale ai lavoratori subordinati, di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il ricordato limite di età, al fine di incrementare l'anzianità contributiva (art. 6 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n.54, e successive modificazioni); e aveva previsto anche, al secondo comma, la sostanziale neutralizzazione degli effetti delle opzioni già esercitate, nel senso che, nel caso di mantenimento in servizio per effetto di opzioni esercitate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, i rapporti di lavoro erano risolti dalla stessa data.

Il d.l. non è stato convertito, ma gli effetti prodottisi sono stati fatti salvi dall'art. 43, comma 9, della legge n. 448 del 1998, oggi impugnato. Dal suo canto, il comma 7 di questo articolo conferma la sospensione della facoltà di opzione fino al 1° gennaio 2002, e però precisa che tale sospensione opera unicamente nei confronti dei lavoratori in esubero «nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.» così riconoscendo espressa rilevanza alla verifica e alla concertazione sindacale in materia di esuberi dei lavoratori che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Inoltre, l'ultimo periodo dello stesso comma 7 prevede che, ove il mantenimento in servizio sia iniziato prima della data di entrata in vigore della legge, «i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa».

I giudici rimettenti ritengono che il comma 9 dell'art. 43 violi:

l'art. 3 Cost., sotto il profilo di una duplice lesione del principio di eguaglianza: da un lato, il trattamento dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, collocati in quiescenza in forza del d.l. n. 324 del 1998, sarebbe ingiustificatamente deteriore rispetto a quello dei dipendenti della stessa società in possesso dei medesimi requisiti collocati in quiescenza nel vigore dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avverrebbe *ope legis* per i primi, mentre per i secondi avrebbe come presupposto la previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le organizzazioni sindacali di categoria; e d'altro lato, la normativa censurata differenzerebbe ingiustificatamente una singola impresa rispetto ad altre del settore e, nello stesso tempo, precluderebbe solo ai suoi dipendenti l'esercizio del diritto di opzione in esame, così differenziandoli dagli altri lavoratori;

l'art. 38 Cost., perché la normativa censurata preclude ai soli dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. di migliorare ulteriormente, con l'opzione, la propria posizione contributiva;

l'art. 39 Cost., per violazione della libertà di organizzazione sindacale, in quanto la normativa censurata non tiene conto che le organizzazioni sindacali avevano concordato (con le Ferrovie dello Stato) il collocamento a riposo solo per i dipendenti che avessero raggiunto i 37 anni di anzianità contributiva;

l'art. 41 Cost., per violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata, in quanto il legislatore ha imposto alle Ferrovie dello Stato S.p.a. il collocamento a riposo dei dipendenti con il minimo dei requisiti contributivi, in luogo del diverso criterio (raggiungimento di 37 anni di anzianità contributiva) da essa concordato con le organizzazioni sindacali.

2. — I giudizi possono essere riuniti, avendo ad oggetto (almeno in parte) la medesima disposizione.

3. — La questione non è fondata.

4. — Il quadro normativo risultante dal d.l. n. 324 del 1998 e dalla legge n. 448 del 1998 deve essere considerato alla luce del principio sovente affermato da questa Corte (*ex plurimis*, sentenze nn. 190 e 520 del 2000), secondo cui il vizio di illegittimità costituzionale non sussiste ove sia possibile l'interpretazione conforme a Costituzione, per cui, a fronte di più interpretazioni della norma della cui legittimità si dubita, occorre seguire quella conforme ai parametri costituzionali altrimenti vulnerati.

Orbene, può ritenersi che il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 324 del 1998 — di cui l'impugnato comma 9 dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998 ha fatto salvi gli effetti — abbia predisposto, in via eccezionale e transitoria, un meccanismo risolutorio *ad nutum* senza preavviso, che però rimaneva pur sempre nella disponibilità delle parti (ed essenzialmente della società datrice di lavoro) e quindi presupponeva l'atto di recesso dal rapporto (non diversamente dalla fattispecie contemplata, per l'ipotesi del raggiungimento della massima anzianità contributiva, dall'ultimo comma dell'art. 6 del citato d.l. n. 791 del 1981, e dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407).

Tale meccanismo — poi reiterato nell'ultimo periodo del comma 7 del medesimo art. 43 della legge n. 448 del 1998 — preserva l'autonomia delle parti, onde l'esercizio del recesso non esonera la società datrice di lavoro dalle conseguenze dell'inadempimento di eventuali obblighi assunti con le organizzazioni sindacali in accordi aziendali in tema di esuberi di personale.

In realtà, sia il d.l. n. 324 del 1998, non convertito, sia il comma 9 dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998, che ne fa salvi gli effetti, presuppongono un quadro di concertazione sindacale in atto e ben noto, tant'è che la relazione al disegno di legge di conversione del decreto ricollegava l'urgenza di provvedere alla «difficoltà di chiudere la trattativa sindacale sugli esuberi in presenza di una norma che rendeva possibile la permanenza in servizio a chi ha maturato il limite di età per il pensionamento di vecchiaia». L'intento di agevolare la trattativa sindacale spiega quindi tanto la sospensione dell'esercizio della facoltà di opzione, che pareva rappresentasse per le parti una difficoltà di ordine normativo, quanto la neutralizzazione delle opzioni già esercitate in passato, con la previsione di una risoluzione immediata del rapporto senza preavviso. Le due misure infatti consentivano che gli esuberi potessero essere gestiti dalle parti sociali senza i vincoli derivanti all'ordinario regime dell'opzione.

Coerente a tale finalità, sottesa alla normativa in esame, è anche il comma 7 dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998 che — disponendo per il futuro — eleva l'accordo sindacale a presupposto legale della sospensione della facoltà di opzione, così esprimendo una decisa scelta a favore della concertazione sindacale.

Del resto, il quadro complessivo di questo particolare intervento di settore offre elementi di conferma dell'interpretazione della disposizione censurata: tanto il comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 324 del 1998, che il comma 7, prima parte, dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998 presuppongono chiaramente un atto di recesso; ed anche il comma 8 del medesimo art. 43, che disciplina taluni aspetti della risoluzione, implica l'esistenza di un tale atto.

5. — Così ricostruita la disposizione impugnata, le censure di costituzionalità devono ritenersi infondate.

5.1. — Quanto all'art. 3 della Costituzione — sotto il profilo della disparità di trattamento interna all'azienda, ravvisata nella comparazione tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, che avevano optato per la prosecuzione del rapporto, considerati dal d.l. n. 324 del 1998, e i dipendenti della stessa società, in possesso di medesimi requisiti, che avevano esercitato identica opzione, considerati dalla legge n. 448 del 1998 — deve escludersi che i primi siano collocati in quiescenza *ex lege* mentre per i secondi la risoluzione del rapporto di lavoro sia condizionata alla previa valutazione della condizione di esubero da concordarsi con le organizzazioni sindacali di categoria. In entrambe le ipotesi, infatti, la risoluzione discende dal recesso unilaterale della società, e gli accordi sindacali sono esterni alla risoluzione prevista dalla legge, pur se rilevano sul piano dell'inadempimento contrattuale.

Quanto poi all'altra censura di disparità di trattamento ravvisata nella comparazione tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. ed i lavoratori di tutti gli altri settori produttivi, è sufficiente richiamare le esigenze di risanamento dell'azienda, risultanti anche dall'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che ha all'uopo previsto uno speciale fondo; tali esigenze congiunturali rappresentano un elemento differenziale sufficiente a giustificare una disciplina speciale e transitoria dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro (*cf.* anche, in materia di prepensionamento, la sentenza n. 456 del 1990).

5.2. — Neppure sussiste la violazione dell'art. 39 Cost.

Pur se il riconoscimento dell'autonomia sindacale, contenuto nel parametro evocato, non implica una riserva in suo favore nella materia della disciplina dei rapporti di lavoro (*cf.* sentenza n. 419 del 2000), la quale rientra pur sempre nella discrezionalità del legislatore, tuttavia quest'ultimo «non può comprimere la libertà di azione dei sindacati che certamente comprende anche l'autonomia negoziale» (sentenza n. 697 del 1988).

Nella fattispecie però la censurata disposizione del d.l. non comprime affatto gli spazi dell'autonomia sindacale, atteso che — come già rilevato — il fatto che la società possa giovare della risoluzione immediata del rapporto anche nei confronti di coloro che abbiano già optato per la sua prosecuzione, non pregiudica l'ottemperanza agli impegni assunti negli accordi sindacali.

5.3. — Parimenti infondata è la censura relativa all'art. 41 Cost., atteso che, nella menzionata prospettiva interpretativa, la libertà di iniziativa economica è pienamente salvaguardata, essendo la società datrice di lavoro libera di esercitare o meno il recesso.

6. — Infine infondata, sotto ogni prospettiva interpretativa, è la censura di violazione dell'art. 38 della Costituzione. Questa Corte ha infatti più volte ritenuto che non c'è garanzia costituzionale dell'aspettativa del lavoratore a raggiungere il massimo dell'anzianità contributiva, in quanto «sul piano costituzionale il bene protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al minimo, mentre non gode uguale protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico al massimo» (*ex plurimis* ordinanza n. 195 del 2000).

7. — Il Tribunale di Venezia ha anche sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998 (che dispone per l'avvenire, per il periodo che va dall'entrata in vigore della stessa legge fino al 1° gennaio 2002), in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

La questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza. Infatti tutti i giudizi *a quibus* concernono vicende di dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. collocati a riposo d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 324 del 1998, non convertito, e cioè vicende relative ad un periodo anteriore all'entrata in vigore della norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Messina e dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 394

*Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Costituzione in giudizio - Effettuazione oltre il termine fissato dalle norme - Inammissibilità.**

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

**Intervento in giudizio - Coordinamento italiano medici ospedalieri - Associazione sindacale medici dirigenti (Cimo - Asmd) - Difetto della qualità di parte del giudizio principale - Inammissibilità.**

**Intervento in giudizio - Intervento delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Interesse giuridicamente rilevante delle stesse regioni - Ammissibilità.**

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari (medici universitari) - Fissazione di un termine perentorio per l'esercizio o il rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria (o esclusiva) o per l'attività libero-professionale extramuraria - Prospettata incoerenza e irragionevolezza della normativa denunciata, con violazione del principio dell'autonomia universitaria, dei principi e criteri direttivi della legge delega e del principio di buon andamento - Sopravvenuta nuova normativa legislativa e regolamentare e decisione della Corte costituzionale incidente sul complessivo quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

– D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 8, 7, da 1 a 6 e da 8 a 11, 12 e art. 3.

– Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), promossi con ordinanze emesse il 12 aprile 2000 (numero due ordinanze), il 29 marzo 2000, il 12 aprile 2000, il 29 marzo 2000 (numero due ordinanze), il 12 aprile 2000 (numero due ordinanze), il 21 giugno 2000 (numero quattro ordinanze), il 12 luglio 2000, il 5 luglio 2000, il 28 settembre 2000 (numero tre ordinanze), il 5 luglio 2000 (numero cinquantanove ordinanze), il 25 ottobre 2000 (numero due ordinanze) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, iscritte ai numeri da 453 a 458, 461, 462, da 661 a 664, 798, 799, da 803 a 805, da 815 a 818, da 829 a 834, da 841 a 850 del registro ordinanze 2000 ed ai numeri da 10 a 24, da 31 a 42, da 47 a 50, da 74 a 77, da 88 a 91, 149 e 150 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 36, 37, 46, 52, prima serie speciale, dell'anno 2000 e numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Mauro Vittorio Nicita ed altri, dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, di Lucio Giuliani ed altri, Luciano Conti ed altri, di Cesare Selli, Oreste Terranova, Ugo Menchini, Eugenio Brunocilla ed altri, Enzo Ballotta ed altri, Antonio Beltrame ed altro, Mario Bertolini ed altri, Emilio Piccione, Dario Sorrentino ed altro, Ettore Ambrosioni, Luigi Allegra ed altri, Valerio Sansone, Francesco Boccardo ed altri, Giovanni Bonomo ed altri, Enrico Di Salvo ed altro, Paolo Pagnini ed altri, Michelangelo Rizzo, Pietro Attilio Tonali ed altri, Amato Amati ed altri, Gianfranco Amicucci ed altri, Umberto Bianchi ed altro, Paolo Marchetti ed altri, Gian Vincenzo Di Muria ed altri, Ornella Barbieri ed altri, Giorgio Gagna ed altri, Antonio Ambrosini ed altri, Maurizio Procaccini ed altro, Nicola Picardi, Sergio Dalla Volta, Francesco Carta ed altri, Augusto Arullani, Paolo Pavone, Davide Fiore ed altri, Benedetto Busnardo ed altri, di Luciano Cerulli, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, di Salvatore Dessole, Furio Pirozzi Farina ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, del Coordinamento italiano medici ospedalieri — Associazione sindacale medici dirigenti (Cimo-Asmd) e delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Antonio Saitta per Mauro Vittorio Nicita ed altri, Fabio Merusi e Piero d'Amelio per Lucio Giuliani ed altri, Luciano Conti ed altri, Mario Racco per Cesare Selli, Enzo Ballotta ed altri, Antonio Beltrame ed altro, Mario Bertolini ed altri, Emilio Piccione, Dario Sorrentino ed altro, Ettore Ambrosioni, Luigi Allegra ed altri, Valerio Sansone, Francesco Boccardo ed altri, Giovanni Bonomo ed altri, Enrico Di Salvo ed altro, Paolo Pagnini ed altri, Michelangelo Rizzo, Pietro Attilio Tonali ed altri, Amato Amati ed altri, Gianfranco Amicucci ed altri, Umberto Bianchi ed altro, Paolo Marchetti ed altri, Gian Vincenzo Di Muria ed altri, Ornella Barbieri ed altri, Giorgio Gagna ed altri, Antonio Ambrosini ed altri, Maurizio Procaccini ed altro, Nicola Picardi, Sergio Dalla Volta, Francesco Carta ed altri, Augusto Arullani, Paolo Pavone, Davide Fiore ed altri, Benedetto Busnardo ed altri, Sergio Panunzio e Mario Racco per Luciano Cerulli, Fabio Lorenzoni per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Mario Racco per Salvatore Dessole, Furio Pirozzi Farina ed altri, Rosaria Russo Valentini per la Regione Emilia-Romagna e per Cimo-Asmd, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Chiarina Aiello e l'Avvocato generale dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, solleva, con settantotto ordinanze in data 29 marzo, 12 aprile, 21 giugno, 5 luglio, 12 luglio, 28 settembre e 25 ottobre 2000, questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419): art. 5, comma 8, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7, in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché art. 3 — quest'ultimo nella parte in cui non prevede una partecipazione diretta degli organi universitari nelle scelte delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca — in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, comma 12, in via derivata e in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione (quest'ultima norma è stata impugnata esclusivamente dalle ordinanze iscritte ai numeri 661, 662, 663, 664 e 803 del registro ordinanze dell'anno 2000);

che, con argomentazioni in larga misura coincidenti, le ordinanze impugnano anzitutto l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, che stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari (*infra*: medici universitari) esercitano o rinnovano l'opzione — prevista dal comma 7 — per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva;

che, secondo i giudici *a quibus*, la norma, fissando detto termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture all'interno delle quali può essere svolta la attività assistenziale intramuraria, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe un presupposto dell'opzione, cosicché la disposizione inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattico-scientifica, recando *vulnus* ai principi di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, nonché di buon andamento dell'amministrazione, sotto il profilo sia del difetto di proporzionalità dei mezzi scelti rispetto alle esigenze ed agli scopi da realizzare, sia della razionale organizzazione dei servizi;

che, inoltre, a loro avviso, l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse — ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 — nonché l'art. 3, nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie, si porrebbero in contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione;

che, secondo i rimettenti, la configurazione dell'opzione per l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4 della norma impugnata violerebbe il principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale ed attività didattica e di ricerca scientifica e, in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria, assoggetterebbe l'attività assistenziale svolta dal medico universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria;

che, secondo tutte le ordinanze di rimessione, agli organi dell'università sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, in quanto la relativa programmazione risulterebbe condizionata dalle scelte del direttore del dipartimento, il quale risponde della programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e dovrebbe privilegiare le esigenze dell'attività assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e scientifica, cosicché non sarebbe assicurato lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», in contrasto con l'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge 30 novembre 1998, n. 419;

che, ad avviso dei rimettenti, «la normativa delegata in materia di opzione» (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del 1999 «*in parte qua*»), violerebbe gli artt. 33 e 76 della Costituzione sia in quanto il divieto di attribuire al medico universitario che non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività non assicurerebbe «la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, comma 1, lettere *b* e *c* della legge n. 419 del 1998), sia in quanto avrebbe modificato lo stato giuridico del personale universitario, in contrasto con i principi ed i criteri direttivi della legge-delega, non essendo riferibile ai medici universitari quello dell'art. 2, comma 1, lettera *q*) della legge n. 419 del 1998;

che, inoltre, l'art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 517 del 1999, secondo i giudici *a quibus* i quali impugnano anche questa norma, disciplinerebbe l'opzione tra rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito in modo difforme dalla regolamentazione offertane dall'ordinamento universitario e, poiché dalla scelta per uno di essi deriverebbe un diverso *status* del medico universitario, la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, recando *vulnus* al principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali, didattici e scientifici, realizzando una intrinseca contraddittorietà della disciplina concernente i medici universitari, modificando altresì il loro stato giuridico, in mancanza di ogni previsione in tal senso nella legge-delega;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente, depositando inoltre memorie in prossimità dell'udienza pubblica e chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;

che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, ha inciso sulle censure riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, in quanto ha attribuito ai medici universitari la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture e di spazi idonei all'interno delle aziende ospedaliero-universitarie;

che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe legata da alcun nesso con il comma 7, in virtù del quale i medici universitari, al momento in cui effettuano la scelta, sono peraltro consapevoli degli effetti che ne derivano, apparendo altresì ragionevole che l'individuazione delle strutture destinate all'attività assistenziale esclusiva segua all'esercizio delle opzioni, in quanto esse vanno approntate tenendo conto sia del numero delle opzioni esercitate per l'attività *intramoenia* sia della tipologia della specializzazione dei medici universitari;

che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure riferite all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese, sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano piena disponibilità per la loro realizzazione;

che, secondo la difesa erariale, le norme censurate non violerebbero il principio di penetrazione tra attività assistenziale ed attività didattica e di ricerca in riferimento ai medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo, sia perché essi continuano a svolgere l'attività di ricerca e didattica strumentale rispetto a quella assistenziale, sia perché, applicando correttamente i principi della legge-delega, sarebbe stata realizzata una convergenza delle strutture sanitarie ed universitarie, attribuendo priorità all'assistenza sanitaria, ossia alla salute del singolo e della collettività, e ragionevolmente sarebbe stato stabilito che essi rispondano delle attività assistenziali al direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, restando ferma la previsione del rettore quale referente per l'attività didattica e di ricerca, cosicché, sotto tale profilo, le censure sarebbero inammissibili, in quanto i rimettenti contrappongono al modello di rapporto tra università e Servizio sanitario nazionale (di seguito: Ssn) un modello differente, che involge una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore;

che, a suo avviso, sarebbero infondate le censure riferite all'art. 76 della Costituzione, poiché la legge-delega ha inteso rafforzare la collaborazione tra università e S.s.n. mediante modelli di gestione aziendalistici, realizzando la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca anche grazie all'organizzazione dipartimentale e alle opportune disposizioni in materia di personale, stabilendo principi correttamente attuati dal d.lgs. n. 517 del 1999, allo scopo di garantire la tutela della salute pubblica;

che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione iscritte al n. 453, dal n. 455 al n. 458, ai numeri 798 e 799, dal n. 803 al n. 805, dal n. 841 al n. 846, dal n. 848 al n. 850 del registro ordinanze dell'anno 2000, nonché dal n. 10 al n. 12, ai numeri 15, 17, 19, 21, 23 e 24, dal n. 31 al n. 36, dal n. 38 al n. 40, ai numeri 75, 149 e 150 del registro ordinanze dell'anno 2001 si sono costituiti tutti o alcuni dei ricorrenti i quali, con argomentazioni in larga misura coincidenti, ribadite nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica, hanno fatto proprie le ragioni svolte dal T.a.r., chiedendo l'accoglimento delle questioni;

che, in particolare, alcuni di essi hanno eccepito l'illegittimità delle norme impugnate in riferimento anche all'art. 9 della Costituzione, censurando altresì l'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; altri hanno sostenuto che le norme in esame violerebbero il principio di autonomia universitaria, poiché avrebbero realizzato un assetto nel quale il rapporto tra università e S.s.n. sarebbe stato disciplinato con eccessivo squilibrio in favore dell'attività assistenziale; altri hanno contestato che la distinzione del rapporto di lavoro in esclusivo e non esclusivo possa riguardare i medici universitari, sostenendo che per essi non potrebbe essere prevista una «attività assistenziale esclusiva», sia in quanto quest'ultima sarebbe integrata con quella didattica e di ricerca, sia in quanto non sarebbero configurabili due distinti rapporti di lavoro, con l'università e con l'azienda ospedaliero-universitaria;

che nel giudizio instaurato con l'ordinanza iscritta nel registro ordinanze al n. 454 dell'anno 2000 si è costituita l'Azienda policlinico universitario Umberto I di Roma, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che in cinque giudizi, promossi con i provvedimenti di rimessione iscritti ai nn. dal 661 al 664 del registro ordinanze dell'anno 2000 ed al n. 15 del registro ordinanze dell'anno 2001, si è costituita l'Università cattolica del Sacro cuore, svolgendo «profili di illegittimità diversi da quelli sollevati dal giudice remittente», riferiti anche ad ulteriori norme del d.lgs. n. 517 del 1999 — in particolare a quelle che prevedono la costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie secondo un modello appiattito sulle esigenze sanitarie, onerando le università di fornire alle nuove aziende personale docente e non docente, nonché beni mobili ed immobili, senza che sia previsto alcun indennizzo — chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità delle norme impugnate e sollevi innanzi a sé questione di legittimità costituzionale di quelle ulteriori da essa indicate;

che la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana hanno rispettivamente depositato atti di intervento in due ed in uno dei giudizi instaurati innanzi a questa Corte (iscritti ai numeri 803, 844 e 832 del registro ordinanze dell'anno 2000), sostenendo anzitutto di essere legittimate all'intervento e, nel merito, chiedendo — anche nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica — che la Corte dichiari infondate le questioni;

che, in particolare, ad avviso della Regione Emilia-Romagna, il d.lgs. n. 254 del 2000 e le linee guida in materia di protocolli di intesa tra regioni ed università stabilite con d.P.C.m. 24 maggio 2001 influirebbero sulle argomentazioni svolte dal T.a.r. e, secondo entrambe le intervenienti, le censure sarebbero comunque infondate, in quanto le norme impugnate garantirebbero la cooperazione delle facoltà di medicina e chirurgia alla realizzazione dei fini del S.s.n., in virtù di un modello organizzativo positivamente valutato da questa Corte con la sentenza n. 71 del 2001;

che, nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 842 del registro ordinanze dell'anno 2000, ha depositato atto di intervento il Coordinamento italiano medici ospedalieri — Associazione sindacale medici dirigenti (Cimo-Asmd), il quale ha altresì depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica, deducendo di essere legittimato ad intervenire e chiedendo che la Corte dichiari infondate le questioni;

che all'udienza pubblica le parti private e gli intervenienti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato che l'identità della massima parte delle norme impugnate, delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la sostanziale coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che, in linea preliminare, vanno dichiarate inammissibili per tardività le costituzioni dei ricorrenti nei giudizi promossi con i provvedimenti di rimessione iscritti ai numeri 798, 799, 803, 804 ed 805 del registro ordinanze dell'anno 2000, in quanto effettuate oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (*ex plurimis* ordinanza n. 210 del 2001);

che, ancora in linea preliminare, sciogliendo la riserva formulata all'udienza pubblica del 9 ottobre 2001, in conformità al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, della generale corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle del giudizio principale, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento del Cimo-Asmd, poiché non è parte in causa nel processo *a quo* ed è portatore di un interesse riflesso ed eventuale rispetto al *thema decidendum* (per tutte, sentenza n. 333 del 2001; ordinanza n. 517 del 2000);

che va, invece, dichiarata l'ammissibilità degli interventi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, poiché sussiste un interesse specifico, giuridicamente rilevante, di entrambe all'esito del giudizio di costituzionalità, dato che esso ha ad oggetto anche norme che riguardano profili dell'organizzazione del servizio sanitario attri-

buiti alla loro competenza, cosicché un'eventuale pronunzia di accoglimento appare suscettibile di incidere direttamente su un profilo della situazione giuridica soggettiva di entrambe (*cf.* sentenze n. 314 del 1992, n. 20 del 1982);

che, nel merito, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione — eccettuate quelle n. 803, n. 804 e n. 805 del registro ordinanze 2000 e quelle n. 149 e n. 150 del registro ordinanze 2001 — l'art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, ha modificato l'art. 15-*quinquies*, comma 10, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 — al quale rinvia l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 — consentendo, nel testo così vigente, «in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000» e disponendo altresì che resta fermo «per l'attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

che in data posteriore a tutte le ordinanze di rimessione è sopravvenuto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2001), recante le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, il quale, tra l'altro, stabilisce le direttive riguardanti le modalità della collaborazione tra detti enti, allo scopo di assicurare l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, fissando inoltre i criteri per l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie;

che, inoltre, l'art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha disposto che «cessano di produrre effetti» — tra gli altri, l'art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il quale reca una norma che stabilisce che il rapporto di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a tempo definito; norma applicabile anche ai professori universitari che svolgono attività assistenziale, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 102, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica italiana 11 luglio 1980, n. 382;

che, infine, questa Corte, con la sentenza n. 71 del 2001, ha dichiarato, per l'assenza dei previsti protocolli d'intesa tra università e regioni relativi alle attività assistenziali da affidare ai medici universitari cessati dal servizio, l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 15-*nonies*, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, disposizione alla quale espressamente rinviano il comma 3, nonché il comma 11 dell'art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, entrambi oggetto di impugnazione da parte dei giudici *a quibus*;

che, in definitiva, gli atti legislativi e regolamentari sopra indicati, nonché la citata sentenza n. 71 del 2001 di questa Corte influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte dei giudici *a quibus* dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudici,*

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001 .

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 395

*Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza delle relative disposizioni - Eccezione di erronea attribuzione di reato (di lesioni gravissime) alla cognizione del tribunale monocratico (anziché a quello collegiale) - Decadenza per decorrenza di termine - Mancata correlazione all'obbligo, per il pubblico ministero, di indicare il giudice davanti al quale si chiede il rinvio a giudizio - Prospettata violazione del diritto di difesa, dei principî di ragionevolezza e del giusto processo - Difetto di un'interpretazione coerente della normativa denunciata - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., artt. 33-*quinquies*, 416 e 417.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-*quinquies*, 416 e 417 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 29 settembre 2000, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-*quinquies*, 416 e 417 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell'udienza preliminare, dell'eccezione concernente l'erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, sia «correlata allo specifico obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio»;

che il giudice rimettente espone che la difesa dell'imputato ha eccepito per la prima volta in dibattimento l'erronea attribuzione al tribunale in composizione monocratica del reato di lesioni gravissime, sostenendo di non avere potuto proporre tale eccezione entro il termine di decadenza previsto dall'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen., e cioè «prima della conclusione dell'udienza preliminare», in quanto nella richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero, non avendone l'obbligo, non aveva indicato la composizione del giudice destinato a celebrare il dibattimento;

che la difesa era pertanto venuta a conoscenza della composizione dell'organo giudicante solo a seguito dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio disposto dal giudice dell'udienza preliminare, quando si era ormai verificata la decadenza prevista dall'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen;

che ad avviso del rimettente la disciplina censurata comporta una palese violazione del diritto di difesa, e si pone altresì in contrasto con il principio di ragionevolezza e con il «principio del giusto processo da svolgersi in contraddittorio tra le parti in condizioni di parità»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen. (in combinato disposto con gli artt. 416 e 417 cod. proc. pen.) in quanto nei casi in cui è prevista l'udienza preliminare il termine di decadenza per eccepire l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica è individuato con riferimento ad una fase — l'udienza preliminare — durante la quale la difesa non è posta in grado di conoscere quale sarà il giudice chiamato a celebrare il dibattimento;

che, nella specie, il giudice dell'udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio avanti al tribunale monocratico per un delitto di lesioni gravissime, per il quale è invece prevista la cognizione del tribunale collegiale;

che ad avviso del rimettente la disciplina censurata contrasterebbe con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., comportando una palese violazione del diritto di difesa, del principio di ragionevolezza e del «principio del giusto processo da svolgersi in contraddittorio tra le parti in condizioni di parità»;

che per rimediare ai denunciati vizi di illegittimità costituzionale il giudice *a quo* vorrebbe che fosse posto a carico del pubblico ministero l'obbligo di indicare il giudice davanti al quale deve essere disposto il rinvio a giudizio;

che l'art. 33-*quinquies*, introdotto nel codice di procedura penale unitamente alle altre disposizioni del capo VI-*bis* dall'art. 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dispone che l'inosservanza delle regole relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., e che entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare;

che il decreto legislativo n. 51 del 1998 prevedeva la celebrazione dell'udienza preliminare solo in relazione ai reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale, mentre per tutti i reati attribuiti al giudice monocratico spettava al pubblico ministero emettere direttamente decreto di citazione a giudizio;

che la corrispondenza tra le diverse modalità di esercizio dell'azione penale e l'attribuzione di reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica avrebbe normalmente consentito alla difesa, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, di eccepire tempestivamente l'inosservanza delle regole relative all'attribuzione del reato prima della conclusione dell'udienza preliminare, posto che, nel caso di accoglimento della richiesta, lo sbocco naturale avrebbe dovuto essere la celebrazione del dibattimento davanti al tribunale in composizione collegiale;

che la legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha invece previsto l'udienza preliminare anche per vari reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che è venuto meno il rapporto biunivoco tra modalità di introduzione del giudizio e attribuzione del reato al tribunale in composizione collegiale o monocratica;

che pertanto, nelle ipotesi in cui è prevista l'udienza preliminare, la difesa è posta in grado di conoscere la composizione, collegiale o monocratica, del tribunale che sarà chiamato a celebrare il dibattimento solo dopo che, conclusa l'udienza preliminare, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, e cioè in un momento successivo al termine previsto dall'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen;

che la soluzione proposta dal rimettente, che vorrebbe collegare la sanzione processuale della decadenza «ad uno specifico obbligo imposto al pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio» si rivela del tutto inadeguata, posto che, quale che sia il contenuto della richiesta del pubblico ministero, spetta comunque al giudice dell'udienza preliminare individuare nel decreto che dispone il giudizio l'organo avanti al quale verrà celebrato il dibattimento;

che è connaturale al sistema dei termini posti a pena di decadenza che l'onere di esercitare una facoltà entro un certo limite temporale o di fase possa essere imposto solo quando il presupposto di fatto a cui la facoltà è collegata (nel caso di specie, la presunta inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica) si sia effettivamente verificato prima della decorrenza dei termini di decadenza;

che, alla stregua di quanto sostenuto dal giudice *a quo*, il termine di decadenza di cui all'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen. dovrebbe continuare ad essere riferito all'udienza preliminare, malgrado nel caso in esame l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente alle ipotesi nelle quali manca l'udienza preliminare, solo dopo la *vocatio in ius* e, cioè, in un momento in cui il termine indicato dalla disciplina censurata è ormai decorso;

che, così interpretata, la norma censurata risulta priva di significato logico e razionale;

che nel sollevare la questione di legittimità costituzionale il rimettente avrebbe dovuto dare atto delle ragioni per cui non ha ritenuto possibile riservare alla disciplina censurata un'interpretazione nello stesso tempo coerente con i presupposti logico-giuridici che informano il sistema dei termini posti a pena di decadenza e rispettosa del diritto di difesa e, quindi, conforme a Costituzione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-quinquies 416 e 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001 .

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 396

Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reati depenalizzati - Condanna irrevocabile alla pena della reclusione - Conversione in pena pecuniaria - Riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento tra i condannati alla pena della reclusione e i condannati alla pena della multa - Sopravvenuta sentenza di incostituzionalità - Necessario riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 16 giugno 2000, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, nel procedimento di esecuzione nei confronti di Santambrogio Daniela, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con ordinanza del 16 giugno 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), «nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale, per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, compete all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista»;

che il giudice *a quo* — nel rammentare che la disposizione censurata stabilisce, per reati depenalizzati dal decreto legislativo n. 507 del 1999, che le pene pecuniarie inflitte con le sentenze o i decreti revocati ai sensi del comma 1 dell'art. 101, devono essere riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie — osserva che la predetta disposizione determina una evidente disparità di trattamento tra coloro che sono stati condannati alla pena della reclusione, per aver realizzato una più grave ipotesi di emissione di assegno senza provvista, e coloro che, per lo stesso reato, sono stati invece condannati alla pena della multa;

che, in particolare, mentre questi ultimi devono sottostare «a sanzione analoga a quella penale già loro inflitta», i condannati alla pena della reclusione «si vedono puramente e semplicemente cancellata la sentenza di condanna, senza sottostare ad alcun trattamento sanzionatorio, neppure alla nuova sanzione amministrativa», atteso che l'art. 102 del decreto legislativo n. 507 del 1999 prevede la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per i soli procedimenti in corso relativi a violazioni depenalizzate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 169 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

che, a seguito di detta sentenza, e della nuova disciplina applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della questione (ordinanza n. 201 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1200

N. 397

*Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Lazio - Sanzioni amministrative - Violazione sanzionata nel solo massimo edittale - Esclusione della possibilità di oblazione con una somma pari al doppio del minimo edittale - Prospettata violazione del principio dettato dalla legislazione statale - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro invocato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, art. 4.
- Costituzione, art. 117 (in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), promosso, con ordinanza emessa il 21 novembre 2000,

dal Tribunale di Rieti, nel procedimento civile vertente tra D'Artibale Santino e il comune di Castel di Torà, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 21 novembre 2000, ha sollevato, in relazione all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), «laddove, nel caso di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere all'oblazione, corrispondendo anche il doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 c.p.»;

che il rimettente, nel rilevare che la disposizione denunciata «ammette la possibilità di obblare corrispondendo solo una somma pari al terzo del massimo e non anche al doppio del minimo», come previsto, invece, dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ritiene vulnerato l'art. 117 della Costituzione, che impone «alla legislazione regionale di attenersi ai principi dettati dalla legge statale», in quanto il predetto art. 16 della legge n. 689 del 1981 «costituisce una norma di principio inserita dalla legislazione statale nella materia della depenalizzazione»;

che, ad avviso del giudice *a quo* non può trovare applicazione, nel caso in esame, l'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433) — che ha modificato l'art. 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981 — in quanto la fattispecie dedotta in giudizio è anteriore all'entrata in vigore della menzionata disposizione;

che è intervenuta la Regione Lazio concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;

che, nell'imminenza della Camera di consiglio, la Regione intervenuta ha depositato una memoria con la quale, nel ribadire le conclusioni già formulate, osserva che la disposizione censurata non si pone, attualmente, in contrasto con l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 52 del decreto legislativo n. 213 del 1998.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

che, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge costituzionale ha sostituito l'art. 117 della Costituzione, invocato come parametro nel giudizio di costituzionalità della norma denunciata;

che, pertanto, è necessario restituire gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rieti.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 11 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 398

*Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Presidenza del Consiglio dei ministri - Personale di ruolo - Esclusione dalla procedura di inquadramento verticale, in una qualifica superiore (già previsto per il personale in posizione di comando o di fuori ruolo, dopo un biennio di lodevole esercizio di mansioni superiori) - Prospettato contrasto con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 38, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da Diamare Carbone Giacometta contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Diamare Carbone Giacometta nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, con ordinanza n. 640/2001 del 25 ottobre 2000 — emessa nel corso del giudizio promosso da Diamare Carbone Giacometta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), il quale dà facoltà al personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del 1988, in posizione di comando o fuori ruolo, di chiedere l'inquadramento, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni;

che, come espone in fatto il giudice *a quo*, la ricorrente — dipendente di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri dal 14 marzo 1986 ed inquadrata, nella vigenza delle leggi n. 312 del 1980, n. 432 del 1981 e n. 455 del 1985, nella settima qualifica funzionale — ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura prevista dal citato art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata, nell'escludere «implicitamente» dalla procedura di inquadramento verticale il personale già appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, trattandosi, infatti, di una scelta «ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di quel limitato contingente di personale di ruolo» — cui appartiene la ricorrente — «che, essendo stato assunto poco dopo l'entrata in vigore della legge n. 455 del 1985, aveva maturato (al pari del personale comandato o fuori ruolo) un biennio di mansioni superiori presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

che sarebbe, al tempo stesso, violato l'art. 97 della Costituzione, in quanto la disposizione in parola non consentirebbe di realizzare, in modo completo, la finalità a cui essa sarebbe ispirata e cioè quella di «correlare la posizione del personale alle esigenze organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri e attribuire stabilità ai relativi assetti»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

che la ricorrente nel giudizio *a quo* si è costituita oltre il termine indicato negli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte (ordinanza n. 85 del 2000, sentenza n. 178 del 2000).

Considerato che la disciplina «di favore», contenuta nella disposizione oggetto di censura, si configura come normativa transitoria ed eccezionale, emanata dal legislatore, per disciplinare situazioni peculiari e contingenti;

che, in particolare, la *ratio* della disposizione impugnata — da inquadrare nell'ambito del più ampio contesto di riassetto e razionalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri voluto dalla legge n. 400 del 1988 — era, chiaramente, quella di definire le posizioni di quel personale comandato o fuori ruolo che, in prevalenza, continuava a prestare servizio presso la Presidenza stessa;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, come la Corte ha avuto più volte occasione di affermare, le disposizioni di «favore», a carattere eccezionale o derogatorio, non sono estensibili ad altre ipotesi se non nel caso in cui, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esiga la *ratio* della disciplina invocata quale *tertium comparationis* (sentenza n. 431 del 1997);

che, nella specie, non è consentita alcuna assimilazione tra la situazione all'esame del giudice rimettente e quella dei soggetti beneficiari della norma censurata, attesa la peculiarità dei casi ai quali il legislatore ha inteso porre rimedio;

che la situazione oggetto del giudizio principale va, invece, chiaramente ricondotta alla regola generale che esclude il diritto all'inquadramento in qualifiche superiori in relazione alle mansioni di fatto svolte, regola oggi codificata nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999 (che richiama le norme del decreto legislativo n. 29 del 1993, ora decreto legislativo n. 165 del 2001, e, in particolare, l'art. 52);

che non sussiste neppure la prospettata violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo della mancata compiuta realizzazione delle finalità perseguite dalla norma censurata, una volta stabilito, come sopra detto, che la situazione all'esame del giudice *a quo* rimane estranea alla *ratio* della norma stessa;

che la questione va, quindi, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 399

*Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (per mutamento della persona fisica del giudice) - Ripetizione dell'esame di testi già escussi - Impossibilità che il giudice valuti la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo istruttorio richiesto - Prospettato contrasto con il principio di non dispersione della prova e della durata ragionevole del processo nonché con il principio di parità di trattamento (rispetto alla disciplina dettata per le dichiarazioni rese in altro procedimento) - Manifesta infondatezza delle questioni.**

- Cod. proc. pen., artt. 511, comma 2, e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale:

dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Asti con ordinanze emesse il 13 novembre 2000 (n. 5 ordinanze), iscritte ai nn. 85, 141, 167, 259 e 260 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 6, 10, 11, 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2001;

dell'art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con ordinanza emessa il 16 novembre 2000, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Asti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, «prevede che il giudice, a fronte di un'istanza di parte con la quale si chiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni già escussi nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica diversa, deve disporre la ripetizione degli atti già compiuti non potendo valutare la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo istruttorio richiesto»;

che il rimettente premette che nel giudizio *a quo* è stata disposta la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona fisica del giudice e che la difesa ha chiesto un nuovo esame dei testi già escussi, negando il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese di fronte al giudice-persona fisica diversa;

che la medesima questione di legittimità costituzionale era già stata sollevata dal Tribunale di Asti nell'ambito degli stessi procedimenti e con riferimento agli stessi parametri costituzionali, ad eccezione dell'art. 111 della Costituzione;

che questa Corte, con ordinanza n. 307 del 2000, aveva disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e dalle relative norme transitorie;

che il rimettente ripropone la questione affermandone la perdurante rilevanza in base alla considerazione che le testimonianze di cui si chiede la «ripetizione» sono state assunte nel dibattimento, nella pienezza del contraddittorio, di tal che sarebbe «ininfluente che le prove in questione siano state assunte da un giudice-persona fisica diverso da quello che mediante «semplice» lettura [...] le farà proprie e le utilizzerà per la decisione»;

che, quanto ai profili di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo*, riproducendo integralmente la motivazione delle precedenti ordinanze, ritiene che il principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 1 del 15 gennaio 1999 — secondo cui «nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia richiesto da una delle parti» — sia in contrasto con gli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, in quanto viene irragionevolmente vanificato il principio di non dispersione della prova riconosciuto dalla Corte costituzionale e sacrificato «il bene dell'efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 25, comma 1, e 101, comma 2, della Costituzione)»;

che, in particolare, il rimettente ritiene che nella diversa ipotesi di dichiarazioni rese in altro procedimento, acquisite al fascicolo dibattimentale *ex art.* 238 codice procedura penale, il giudice potrebbe rigettare la richiesta di nuovo esame del dichiarante proposta da una delle parti, ove la ritenga manifestamente superflua o irrilevante, e sostituire con la lettura «una (pur possibile) escussione»;

che il rimettente rileva inoltre che la disposizione censurata, imponendo «la ripetizione degli atti già compiuti e legittimamente inseriti nel fascicolo del dibattimento», si pone in contrasto con l'art. 111 della Costituzione e, segnatamente, con il principio della ragionevole durata del processo, in quanto comporta una «ingiustificata dilatazione dei tempi processuali»;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando, da un lato (r.o. nn. 141, 167, 259 e 260 del 2001), che la questione proposta non presenta profili di novità rispetto a quella già decisa con l'ordinanza n. 307 del 2000 di restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame, e riportandosi, dall'altro (r.o. n. 85 del 2001), all'atto di intervento a suo tempo depositato nel giudizio, concernente questione analoga, decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 95 del 2000 di restituzione degli atti alla luce delle modifiche dell'art. 111 della Costituzione intervenute dopo le ordinanze di rimessione;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che l'integrale rinnovazione del dibattimento comporta che «anche al «nuovo» giudice sono restituiti quei poteri di controllo sulla legittimità, rilevanza e superfluità che sono propri dell'ordinario regime dell'ammissione della prova» rendendo la disciplina delle prove assunte in un diverso procedimento ed acquisite *ex art.* 238 cod. proc. pen. del tutto omogenea a quella relativa alle prove assunte nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica diversa;

che il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 525, comma 2, del codice di procedura penale;

che il rimettente premette in fatto che nel giudizio *a quo*, celebrato davanti a un giudice-persona fisica diversa rispetto a quello davanti al quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, la difesa si era opposta alla utilizzazione degli atti istruttori già assunti, ritenendo ostativo il disposto dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., interpretato alla luce della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 15 gennaio 1999;

che, in particolare, ad avviso del rimettente «la scelta di ritenere il giudice sempre vincolato alla richiesta delle parti di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di mutamento della persona fisica del giudice o di uno o più membri del collegio, anche nell'ipotesi in cui i verbali delle prove testimoniali già legittimamente assunte nel contraddittorio delle parti appaiano complete[i] e esaurienti», viola l'art. 111 della Costituzione, nonché l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto determina un irragionevole allungamento della durata dei processi;

che il giudice *a quo* evoca anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra la disciplina censurata e quella dettata per le dichiarazioni rese in altro procedimento e acquisite *ex art.* 238 cod. proc. pen., che consentirebbe invece di utilizzare i verbali di prove assunte in altro processo «prescindendo dall'eventuale mancanza di consenso delle parti»;

che, infine, risulterebbe violato l'art. 101 della Costituzione, non comprendendosi le ragioni per le quali «il giudice persona fisica che è chiamato a sostituire, nell'ipotesi di un mutamento fisiologico delle funzioni, il precedente giudice persona fisica, debba per qualche motivo non essere considerato uguale al collega visto che i giudici sono tutti uguali dinanzi alla legge ...»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che il principio di immediatezza, espresso dalla disposizione censurata, appare in assoluta sintonia con gli altri principi che regolano il processo penale e certo non in contrasto con l'art. 111 della Costituzione che, ovviamente, offre solo un criterio di massima in ordine alla durata del processo.

Considerato che le questioni sollevate dal Tribunale di Asti e dal Tribunale di Foggia, pur investendo rispettivamente gli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, sono sostanzialmente identiche, e che pertanto va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che entrambi i rimettenti lamentano che, in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, le norme censurate impongono, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza che il giudice possa valutarne la irrilevanza o manifesta superfluità in quanto la prova era già stata assunta dal primo giudice;

che tale disciplina si porrebbe in contrasto con i principi di non dispersione della prova e di efficienza del processo, desumibili dagli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con il principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 238 cod. proc. pen., che consentirebbe di rigettare la richiesta di un nuovo esame del testimone escusso in altro procedimento, ove la prova sia ritenuta manifestamente superflua o irrilevante, nonché con il canone della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, in quanto la rinnovazione di atti già legittimamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento determinerebbe una irragionevole dilatazione dei tempi processuali;

che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui i giudici chiamati a decidere debbono essere i medesimi che hanno partecipato al dibattimento, conferma la tradizionale regola della immutabilità del giudice (v. anche art. 472, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930), attraverso la quale trova attuazione il principio di immediatezza, connaturale alla stessa essenza del processo, che esige, salve le deroghe espressamente previste dalla legge, l'identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide;

che al riguardo questa Corte ha affermato che, in caso di mutamento del giudice, il rispetto del principio sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. impone di procedere alla integrale rinnovazione del dibattimento e che la disciplina relativa alla utilizzazione dei precedenti verbali non può che essere rinvenuta nell'art. 511 cod. proc. pen., in quanto detti verbali fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice (sentenza n. 17 del 1994);

che, nel richiamarsi a tale decisione, le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 1 del 1999) hanno tra l'altro precisato «che è invero da escludere che quando l'ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del dichiarante»;

che alla stregua di tale interpretazione, sulla quale si incentra la questione di costituzionalità posta dai rimettenti, la rinnovazione della prova non contrasta con gli artt. 25 e 101 della Costituzione in quanto imposta solo nell'ipotesi in cui sia possibile disporre l'esame e la parte ne abbia fatto espressa richiesta, mentre la prova medesima potrà comunque essere recuperata, attraverso il meccanismo della lettura, qualora il nuovo esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità o per mancata richiesta delle parti;

che, quanto alla supposta irragionevole disparità di trattamento in ordine all'ammissione della prova che emergerebbe dal confronto tra gli artt. 511, comma 2, e 238 codice procedura penale, appare erroneo il richiamo, come *tertium*, alla disciplina dettata dall'art. 238 (ed a quella relativa agli atti assunti mediante incidente probatorio e versati nel fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 codice procedura penale), che ad avviso dei

rimettenti consentirebbe al giudice, nonostante la richiesta di nuovo esame avanzata da una delle parti, di utilizzare direttamente mediante lettura le precedenti dichiarazioni assunte da diverso giudice qualora la «ripetizione» dell'esame sia ritenuta manifestamente superflua o irrilevante;

che infatti la acquisizione dei verbali di prova di altri procedimenti, come di quelli versati nel fascicolo per il dibattimento *ex art.* 431 codice procedura penale, non esclude affatto — salva l'ipotesi di cui all'*art.* 190-*bis* codice procedura penale — che anche in tali situazioni trovino applicazione le regole generali dettate dagli *artt.* 190, 493 e 495 codice procedura penale in tema di ammissione della prova (v., in particolare, gli *artt.* 238, comma 5, e 511-*bis*, disposizione quest'ultima che richiama espressamente l'*art.* 511, comma 2, codice procedura penale);

che la disciplina sull'ammissione della prova va mantenuta distinta da quella sulle modalità di assunzione dei mezzi di prova, tra cui rientra appunto la regola, contenuta nell'*art.* 511, comma 2, codice procedura penale, che prescrive che sia data lettura di verbali di dichiarazioni solo dopo l'esame del dichiarante, ma non priva il giudice del potere di deliberazione in ordine all'ammissione delle prove;

che pertanto il giudice, ove abbia ammesso la prova richiesta in quanto non manifestamente superflua o irrilevante, è poi tenuto ad assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge e, cioè, nel caso di specie, disponendo la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni solo dopo l'esame;

che i rimettenti hanno invece sovrapposto i due momenti dell'ammissione e dell'assunzione della prova, traendone erronee conseguenze in ordine alla prospettata disparità di trattamento tra la disciplina dell'ammissione delle prove provenienti da altro procedimento e quella relativa alle prove che si sono formate davanti a un giudice-persona fisica diversa;

che, quanto alla denunciata violazione dell'*art.* 111 della Costituzione, il principio della ragionevole durata del processo deve essere temperato con le esigenze di tutela di altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo penale, la cui attuazione positiva, ove sia frutto di scelte assistite, come nel caso di specie, da valide giustificazioni, non è sindacabile sul terreno costituzionale (v. ordinanze nn. 204 e 32 del 2001);

che, infine, del tutto incongrue sono le considerazioni addotte a sostegno della supposta violazione dell'*art.* 101 Cost;

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli *artt.* 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Asti e di Foggia, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 400

Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta - Rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare - Inapplicabilità, in esito al dibattimento, della riduzione di pena (ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.), quando il giudice ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta di ammissione al rito - Prospettata, irragionevole, limitazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 438 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 4 gennaio 2001, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 27 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 — recante, tra l'altro, «Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale» —, nella parte in cui non prevede che in esito al dibattimento di primo grado il giudice, ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare della richiesta di giudizio abbreviato *ex* art. 438, comma 5, codice procedura penale, motivato dalla non necessità dell'integrazione probatoria, possa applicare la riduzione di pena di cui all'art. 442 codice procedura penale;

che il rimettente premette che in sede di conclusioni il difensore dell'imputato ha chiesto, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena «per ingiustificato rigetto» da parte del giudice dell'udienza preliminare della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria (nella specie, assunzione di una testimonianza come prova d'alibi);

che al riguardo il giudice *a quo* osserva che gli artt. 438 e seguenti codice procedura penale, quali risultano dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, non prevedono che il giudice in esito al dibattimento possa sindacare la valutazione operata dal giudice dell'udienza preliminare in ordine alla necessità della prova ai fini della decisione e, quindi, applicare la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato qualora ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta;

che il rimettente rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 23 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 codice procedura penale, nel testo allora vigente, nella parte in cui non prevedono che il giudice, all'esito del dibattimento, possa applicare la riduzione di un terzo della pena qualora ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti;

che, in particolare, la Corte aveva allora affermato che non può spettare al giudice dell'udienza preliminare «l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla misura della pena»;

che ad avviso del giudice *a quo* tale principio deve valere, pur nel mutato quadro normativo che non prevede più il presupposto della decidibilità allo stato degli atti, anche per la disciplina del giudizio abbreviato modificata dalla legge n. 479 del 1999;

che, infatti, la valutazione espressa a norma dell'art. 438, comma 5, codice procedura penale dal giudice dell'udienza preliminare sulla non necessità dell'integrazione probatoria chiesta dall'imputato comporterebbe, analogamente al giudizio sulla non decidibilità allo stato degli atti, «una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla misura della pena», con conseguente irragionevole limitazione del diritto di difesa in merito alla concreta determinazione della sanzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in base al rilievo che la situazione sottoposta all'esame del giudice rimettente non è omologabile a quella che a suo tempo aveva indotto la Corte costituzionale a pronunciare la sentenza n. 23 del 1992 a causa delle profonde modifiche normative introdotte in tema di giudizio abbreviato dalla legge n. 479 del 1999, nonché in materia di indagini difensive dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397.

Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte, in relazione alla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, una pronuncia che consenta al giudice, in esito al dibattimento di primo grado, ove ritenga che la prova richiesta dall'imputato ai sensi dell'art. 438, comma 5, codice procedura penale sia necessaria ai fini della decisione, di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 codice procedura penale, analogamente a quanto deciso con la sentenza n. 23 del 1992 nel caso in cui il giudice dell'udienza preliminare avesse ritenuto che il processo non poteva essere definito allo stato degli atti;

che il giudice *a quo*, nel motivare sulla rilevanza della questione, si limita ad osservare che l'eventuale accoglimento comporterebbe — in caso di condanna dell'imputato — il riconoscimento della riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato, ma omette qualsiasi considerazione sulle ragioni per cui nella specie l'integrazione probatoria sarebbe stata necessaria e dovrebbe, quindi, ritenersi ingiustificata la decisione del giudice dell'udienza preliminare di non ammettere il rito;

che proprio il fatto che il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato sia ingiustificato costituisce il presupposto della dedotta questione di legittimità costituzionale, come emerge dalla constatazione che è lo stesso rimettente a chiedere, in base alla *ratio* della sentenza n. 23 del 1992, che al giudice del dibattimento sia consentito applicare la diminuzione di pena ove ritenga ingiustificata la decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare, valutando l'integrazione probatoria non necessaria ai fini della decisione, abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 401

Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione di entrate pubbliche - Canoni per la concessione in uso di beni demaniali - Riscossione coattiva - Rinvio alla procedura prevista per la riscossione esattoriale (delle imposte dirette) - Improprietà dell'opposizione all'esecuzione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - Prospettata, irragionevole, limitazione della tutela giurisdizionale del debitore - Carezza di motivazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme censurate, nonostante la intervenuta abrogazione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 2000 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra la Vigilanza Antincendio Boschivo e il Comune di Firenze, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 12 giugno 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 4, «in combinato disposto con il primo comma e con l'art. 69, primo comma», del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), nella parte in cui, rendendo applicabile la procedura per la riscossione coattiva delle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, «e in particolare gli artt. 53 e 54 di detto decreto, non consente all'esecutato di proporre opposizione all'esecuzione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, allorché il soggetto passivo ne contesti l'esistenza e/o l'ammontare»;

che il giudice rimettente è investito di due giudizi riuniti aventi ad oggetto altrettante opposizioni alla riscossione coattiva di cartelle esattoriali relative al pagamento di canoni per la concessione in uso di beni demaniali;

che in tali giudizi, a suo avviso, troverebbe applicazione la disciplina prevista dal d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, trattandosi di opposizioni proposte prima dell'entrata in vigore di tale decreto, «che non è applicabile alla fattispecie, ex art. 5 del codice di procedura civile»;

che le norme impugnate, escludendo la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione, determinerebbero una disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra coloro che, in quanto tenuti al pagamento di canoni per la locazione di beni demaniali, sono assoggettati al sistema di riscossione esattoriale ed i soggetti passivi dell'esazione di altri crediti non aventi natura tributaria, che invece sono sottratti a tale disciplina e godono di una tutela giurisdizionale piena;

che tale limitazione della tutela giurisdizionale sarebbe inoltre, secondo il giudice *a quo*, irragionevole, in quanto il fondamento della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 602 del 1973, costituito dal preminente interesse dello Stato a riscuotere le entrate necessarie per lo svolgimento regolare delle proprie funzioni, non sussiste in riferimento alla riscossione di crediti non aventi natura tributaria, con conseguente ingiustificato sacrificio del soggetto passivo;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto gli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1988, nella parte in cui, per la disciplina della riscossione coattiva dei canoni per l'utilizzazione dei beni del demanio pubblico, rinviano alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973, ed in particolare agli artt. 53 e 54 di detto decreto, che non consentono al debitore di proporre opposizione all'esecuzione;

che, in epoca anteriore alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il quale, nel procedere al riordino del servizio nazionale della riscossione, all'art. 68 ha disposto l'abrogazione del d.P.R. n. 43 del 1988;

che il giudice rimettente non specifica affatto le ragioni per le quali ritiene che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la predetta abrogazione non inciderebbe sull'operatività del rinvio alla disciplina della riscossione coattiva delle imposte dirette, contenuto nelle disposizioni impugnate, ma si sofferma unicamente sull'inapplicabilità delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 46 del 1999 al testo originario degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che tale omissione si traduce in una carenza della motivazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme impugnate, in quanto, conformemente ad un criterio logico e temporale di applicazione costantemente adottato dalla Corte in riferimento ad analoghe questioni, è proprio sulla norma di rinvio che si incentra il dubbio di costituzionalità in fattispecie come quella in esame, la cui disciplina è assicurata mediante l'estensione dell'ambito applicativo di disposizioni originariamente dettate in riferimento ad altra materia (*cfr.* sentenze n. 26 del 1998, n. 239 del 1997, ordinanza n. 359 del 1997);

che la carenza di indicazioni relativamente all'applicabilità delle norme impugnate comporta un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, che va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (*cfr. ex plurimis* ordinanze n. 239 del 2001, n. 590 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 402

Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sospensione condizionale della pena - Preclusione alla concessione del beneficio allorché, per effetto di *abolitio criminis*, la pena residua rientri nei limiti segnati dall'art. 163 cod. pen. - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il canone della ragionevolezza, con il diritto di difesa e con la finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 673.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 673 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2001 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di M. D.U., iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di M. D.U. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi gli avvocati Alberto Mittone e Corso Bovio per M. D.U. e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto che* il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione che ne sia stato richiesto di concedere la sospensione condizionale della pena allorché, per effetto di *abolitio criminis*, la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.

che a parere del giudice *a quo* la disposizione oggetto di impugnativa si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto, tenuto conto della possibilità di applicare *in executivis* il beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, a norma dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., si realizzerebbe una disparità di trattamento fra situazioni equivalenti ed una violazione del canone di ragionevolezza quanto ai limiti di esercizio della discrezionalità del legislatore;

che vulnerato sarebbe anche il diritto di difesa, poiché verrebbe inibito all'interessato il diritto di adire il giudice e di esercitare le correlative facoltà difensive attese «l'impossibilità di tutelare concretamente quello stesso interesse ad ottenere la sospensione condizionale della pena riconosciuto, invece, a chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 671 cod. proc. pen.»;

che la disciplina impugnata si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Carta fondamentale, in quanto la segnalata disparità di trattamento comporterebbe anche «la persistenza dell'effetto penale ostativo alla pronuncia della sospensione condizionale della pena di una condanna inflitta in relazione ad un fatto non più previsto dalla legge come reato»;

che violato sarebbe, infine, anche l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto al giudice dell'esecuzione sarebbe preclusa, in esito alla pronuncia di revoca della condanna a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., la possibilità di concedere, anche d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, funzionale alla risocializzazione del condannato: finalità, quest'ultima, che invece può essere soddisfatta in sede di applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione del reato sempre in sede esecutiva;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che nel giudizio ha spiegato, altresì, atto di costituzione la parte privata, chiedendo l'accoglimento della proposta questione.

Considerato che l'ordinanza del Tribunale di Milano è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, risultando contraddittori e, comunque, non chiari i criteri di determinazione della pena per la quale dovrebbe essere concessa la sospensione condizionale a seguito delle detrazioni conseguenti alla *abolitio criminis*;

che, in particolare, appare incerto se venga assunto come iniziale punto di riferimento la pena inflitta con le varie sentenze di condanna, così come previsto dall'art. 163 cod. pen., ovvero la pena che il condannato deve ancora scontare;

che, inoltre, la questione è sollevata dal rimettente, contraddittoriamente, sulla premessa di una interpretazione che egli stesso dichiara di non condividere;

che entrambe le ragioni portano a ritenere manifestamente inammissibile la questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 403

Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Regione Piemonte - Iniziativa legislativa - Proposta di legge al Parlamento nazionale concernente il trasferimento di funzioni statali alle Regioni - Deliberazione consiliare di un referendum consultivo in ambito regionale sulla proposta legislativa - Ricorso statale per conflitto di attribuzione - Prospettata violazione delle norme sul procedimento di revisione costituzionale - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.**

- Deliberazione del Consiglio regionale (della Regione Piemonte) 3 ottobre 2000.
- Costituzione, artt. 70, 71, 75, 121, 123.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Consiglio regionale del Piemonte n. 23-27186 del 3 ottobre 2000, concernente «*Referendum consultivo ai sensi dell'art. 60 dello Statuto*», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in Cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 63 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Piemonte, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23-27186 del 3 ottobre 2000, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 18 ottobre 2000, in riferimento agli articoli 70, 71, 75, 121 e 123 della Costituzione;

che, ad avviso della difesa erariale, la delibera impugnata, promuovendo un *referendum* regionale consultivo su una proposta di legge da presentare alle Camere ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, la quale prevede «il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di sanità, polizia locale, formazione professionale e di maggiori competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi, gestione degli istituti scolastici», sarebbe lesiva del procedimento di revisione costituzionale, modificando il ruolo del popolo che può operare soltanto quale «istanza ultima di decisione», e comunque tenderebbe a rafforzare inammissibilmente il potere di iniziativa legislativa attribuito a ciascuna regione dall'art. 121 della Costituzione;

che sarebbero altresì violati l'art. 60 dello statuto della Regione Piemonte, il quale non consentirebbe, secondo la difesa erariale, la sottoposizione a *referendum* delle iniziative legislative consiliari al Parlamento nazionale, nonché la legge della Regione 16 gennaio 1973, n. 4, in quanto non contemplerebbe l'ipotesi prevista dalla deliberazione consiliare impugnata;

che si è costituita la Regione Piemonte, deducendo l'inammissibilità del ricorso del Governo, per la natura puramente preparatoria ed infra-procedimentale dell'atto impugnato, nonché la sua infondatezza, sulla premessa che in uno Stato autonomista l'intervento del corpo elettorale regionale nella fase dell'iniziativa del procedimento legislativo, ed anche di revisione costituzionale, sia fisiologico e non possa alterare il rapporto con la rappresentanza parlamentare;

che questa Corte, con ordinanza n. 101 del 2001, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta domanda incidentale di sospensione, a seguito della rinuncia da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente;

che, con delibera del 31 ottobre 2001, il Consiglio dei ministri ha deciso di rinunciare al predetto ricorso per conflitto di attribuzione, e che, conseguentemente, in data 5 novembre 2001 il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito la difesa regionale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1207

N. 404

*Ordinanza 3 - 11 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Istituti di credito - Interessi bancari - Clausole anatocistiche - Validità ed efficacia fino al 22 aprile 2000 e adeguamento successivo - Intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 41, secondo e terzo comma, 47 e 76.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse l'8 marzo 2000 dal Tribunale di Vicenza, il 15 dicembre 1999 e il 14 luglio 2000 dal Tribunale di Pescara, iscritte ai nn. 176, 288, 289 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, prima serie speciale, nn. 11 e 17 dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il Tribunale di Vicenza, con ordinanza dell'8 marzo del 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o. n. 176 del 2001), ed il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 15 dicembre 1999, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47 della Costituzione (r.o. n. 288 del 2001), nonché, nel corso di un giudizio avente ad oggetto, tra l'altro, la validità delle clausole anatocistiche contenute in un contratto stipulato tra una banca ed un cliente di questa, il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 14 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47 della Costituzione (r.o. n. 289 del 2001), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente — al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti;

che, nelle ordinanze registrate ai nn. 288 e 289 del 2001, si indica, quale norma censurata, anche il comma 2, del citato art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pur indirizzandosi le censure solo al comma 3 dello stesso art.;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della sollevata questione, perché la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.

Considerato che i tre giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (l'erronea menzione anche del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, nelle ordinanze nn. 288 e 289 del 2001, non rende meno evidente che la norma effettivamente denunciata è esclusivamente quella di cui al comma 3 dello stesso articolo), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551 del 2000 e nn. 24, 51 e 128 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Vicenza e dal Tribunale di Pescara.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente e redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 405

Sentenza 3 - 14 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Lavoro (rapporto di) - Trattamento di maternità - Diritto alla indennità di maternità in caso di licenziamento della lavoratrice nel periodo di interdizione dal lavoro - Irragionevole esclusione in violazione del principio di protezione della maternità - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.

**Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Estensione, in via consequenziale - Illegittimità della disposizione nella quale è stato trasfuso il contenuto di quella specificamente censurata (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).**

- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 24, comma 1.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 2000 dal Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra Mei Antonella contro poste italiane S.p.a., iscritta al n. 280 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Mei Antonella;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale di Prato, con ordinanza emessa il 14 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), il quale esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento per giusta causa che si verifichi durante i periodi di interdizione dal lavoro.

Il Tribunale premette in fatto di essere stato adito da una dipendente delle poste italiane S.p.a., la quale chiedeva che le fosse corrisposta l'indennità di maternità nei periodi di astensione obbligatoria, assumendo di essere stata licenziata per giusta causa durante il periodo di interdizione anticipata dal lavoro e di non aver percepito la relativa indennità, in quanto l'art. 17, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, applicato dal datore di lavoro, esclude appunto tale diritto in caso di licenziamento per giusta causa.

Il giudice *a quo* afferma che la disposizione in oggetto appare contraddistinta da un intento punitivo in palese contrasto con il carattere assistenziale dell'indennità e con le ragioni di ordine pubblico poste a tutela della lavoratrice madre, che si fondano sullo stato obiettivo della gravidanza e che trascendono l'interesse e il merito delle persone. Pertanto, ad avviso del rimettente, la norma in esame si porrebbe in contrasto con l'art. 31, secondo

comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica la protezione della maternità e dell'infanzia, nonché con l'art. 37, primo comma, che assicura alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione e garantisce alla donna lavoratrice le condizioni che le consentono l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

Il giudice rimettente ravvisa inoltre un contrasto con il principio di eguaglianza, che deriva dalla comparazione tra il primo ed il secondo comma della stessa disposizione, poiché quest'ultimo garantisce il godimento dell'indennità anche alle lavoratrici disoccupate, senza distinguere in ordine alle ragioni del licenziamento, purché non siano trascorsi più di sessanta giorni tra l'inizio della disoccupazione e quello dell'astensione. Vi sarebbe una ingiustificata ed illogica disparità di trattamento fra la previsione del diritto all'indennità della lavoratrice licenziata per giusta causa nei sessanta giorni precedenti l'inizio dell'astensione e la esclusione della medesima indennità nei confronti della lavoratrice licenziata per giusta causa durante il periodo di astensione obbligatoria.

2. — Si è costituita la ricorrente nel giudizio *a quo* insistendo per l'accoglimento della questione.

La difesa della detta parte afferma che la tutela della maternità, costituente lo scopo della legge n. 1204 del 1971, incontra dei limiti legati alla sussistenza del rapporto o ai casi in cui questo sia stato da poco interrotto. In particolare, il secondo comma dell'art. 17, stabilendo una correlazione tra il diritto al trattamento di maternità e il versamento della contribuzione, pone un limite temporale tra la cessazione del rapporto e l'inizio dell'astensione, che può dilatarsi solo per effetto del godimento di trattamenti connessi ai versamenti contributivi ovvero alla sussistenza di un numero minimo di contributi versati. In tale sistema, l'esclusione del trattamento di maternità per le lavoratrici licenziate per giusta causa risulterebbe incongrua, soprattutto ove si rilevi che essa appare dettata da un intento punitivo, che estende i propri effetti anche sul nascituro; e ciò in palese contrasto con il dettato costituzionale e particolarmente con gli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione.

Infine la difesa della ricorrente sostiene che, ai fini della corresponsione del trattamento di maternità, la causa della cessazione del rapporto dovrebbe ritenersi irrilevante, dal momento che l'indennità è stata riconosciuta anche alle lavoratrici autonome.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Prato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) — successivamente trasfuso nell'art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) — perché tale norma non prevede la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento per colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, che si verifichi durante i periodi di interdizione dal lavoro. Questa esclusione determinerebbe, ad avviso del rimettente, la violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si attuerebbe tra le lavoratrici madri in relazione alla causa del licenziamento e per la lesione dei principi costituzionali che proteggono la maternità e l'infanzia e che impongono una speciale adeguata tutela della madre lavoratrice e del bambino.

2. — La questione è fondata.

L'art. 17 della legge n. 1204 del 1971 prevede la corresponsione dell'indennità di maternità in una serie di ipotesi nelle quali il rapporto di lavoro venga a cessare nel corso del periodo di astensione obbligatoria ovvero non sia più in atto già nel momento iniziale di tale periodo. In particolare, l'indennità è dovuta nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2, lettere *b*) e *c*), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro (cessazione dell'attività dell'azienda cui è addetta la lavoratrice, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta, scadenza del termine); e, in presenza di specifici requisiti temporali, essa è corrisposta anche alle lavoratrici che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria si trovino ad essere sospese, assenti senza retribuzione, ovvero disoccupate.

L'ipotesi del licenziamento per colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, è invece esclusa ai fini dell'attribuzione dell'indennità di maternità dalla norma in esame; onde la necessità di verificarne la conformità a Costituzione.

2.1. — Nelle numerose pronunce in tema di tutela delle lavoratrici madri (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 361 del 2000, n. 310 del 1999, n. 423 del 1995, n. 132 del 1991), questa Corte ha posto in rilievo la duplice finalità del sostegno economico alle lavoratrici nei periodi di astensione obbligatoria, consistente nella necessità di tutelare la salute della donna e del nascituro (soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro) e di evitare che la maternità possa soffrire a causa del bisogno economico; ha poi affermato che la protezione del

valore della maternità può essere attuata con interventi legislativi di contenuto e modalità anche diversi in relazione alle caratteristiche di ciascuna delle situazioni considerate, ritenendo legittima la modulazione della disciplina purché non risolvendosi in una ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela.

Queste argomentazioni devono invocarsi anche in relazione alla mancata attribuzione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento della lavoratrice, previsto dall'art. 2, lettera *a*), della legge n. 1204 del 1971.

La tutela della maternità, bene protetto dal legislatore attraverso le molteplici misure contenute nella legge in esame, non può venir meno in relazione alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli interventi legislativi succedutisi in materia attestano come il fondamento della protezione sia sempre più spesso e sempre più nitidamente ricondotto alla maternità in quanto tale e non più, come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata; oltre ai casi contemplati dalla legge n. 1204 del 1971, nei quali l'indennità è corrisposta pur in assenza di un rapporto lavorativo in atto, deve ricordarsi come il trattamento di maternità sia stato esteso alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste dalle leggi 29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379; e ancora che a sostegno della maternità è stata prevista la concessione di un assegno nei casi di limitate risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza della madre (art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

La speciale protezione della maternità, che gli artt. 31 e 37 della Costituzione assicurano, non può ritenersi attuata dalla norma in esame, la quale esclude il diritto all'indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è in tal modo attribuito rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerperio. Né può considerarsi rispettato dalla norma impugnata il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pregiudizio derivante dalla negazione di qualunque trattamento di maternità; mentre il fatto che ha dato causa al licenziamento trova comunque in esso efficace sanzione.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento prevista dalla lettera *a*) dell'art. 2 della medesima legge.

2.2. — La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve poi estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 24 del testo unico n. 151 del 2001, nel quale è stato trasfuso il contenuto della disposizione impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lettera a), della medesima legge;*

*Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 406

Sentenza 3 - 14 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

- Sanità pubblica - Medici - Formazione specifica in medicina generale - Disposizioni per l'attuazione di direttiva comunitaria - Diplomi e corsi di formazione, obiettivi didattici, metodologie di insegnamento ed altro - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Prospettata lesione del principio di leale collaborazione e delle prerogative costituzionali della ricorrente - Carattere cedevole delle norme statali impugnate, rispetto alle norme che la Provincia potrà emanare nei limiti della propria competenza - Non fondatezza delle questioni.**
- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3.
  - Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numeri 1 e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 22 novembre 1999 depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 22 novembre 1999 e depositato il 30 novembre 1999, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2, e 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).

In via preliminare, la Provincia ricorrente precisa che l'impugnativa investe il solo Titolo IV della normativa statale, relativo alla «Formazione specifica in medicina generale», cioè alla formazione postlaurea, non di carattere universitario; materia che dovrebbe rientrare nell'ambito della competenza legislativa ed amministrativa provinciale, sia sotto il profilo dell'assistenza sanitaria, sia sotto il profilo della formazione.

In particolare, la illegittimità riguarderebbe l'art. 24, comma 2 del predetto decreto legislativo, nella parte in cui dispone che il diploma di formazione in medicina generale sia rilasciato «da parte degli assessori regionali alla sanità» e sia «conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della sanità».

I profili di illegittimità si rifletterebbero, secondo la ricorrente, sia sulla diretta individuazione della competenza assessoriale al rilascio del diploma, sia sul modello ministeriale uniforme cui il diploma dovrebbe conformarsi.

Secondo la prospettazione della ricorrente non sussisterebbe alcuna ragione che imponga una uniformità nel modello di diploma; tuttavia, qualora tali ragioni sussistessero, dovrebbero essere soddisfatte secondo il principio della collaborazione nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento.

L'art. 25, nei commi 2 e 3 prevede che le Regioni e le Province autonome forniscano al Ministero il numero dei partecipanti ai corsi e che il Ministero emani «il bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione».

La Provincia ricorrente assume, di contro, che l'organizzazione dei corsi dall'inizio alla fine, comprensiva del bando di ammissione, rientrerebbe nella propria potestà legislativa primaria.

Analogamente, il comma 3 del medesimo art. 25 disciplinerebbe in modo dettagliato lo svolgimento dei corsi per l'ammissione ai corsi di formazione e prevederebbe una gestione «accentrata» dei concorsi, con palese violazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa della Provincia.

Con i commi 4 e 5 dell'art. 25 sono disciplinati in modo dettagliato altri aspetti della procedura concorsuale (giorno, ora e luogo della prova scritta, nonché i candidati che sono assegnati a ciascuna commissione, nel caso di costituzione di più commissioni).

Anche in questo caso la censura si concretizza nella sottrazione alle autonomie costituzionali di competenze proprie.

Viene, infine, censurata la norma di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui prevede la determinazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione.

Ad avviso della ricorrente le esigenze di uniformità e di coordinamento avrebbero dovuto essere soddisfatte attraverso la funzione di indirizzo e coordinamento e non con la lesione delle prerogative costituzionali della Provincia stessa.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.

In particolare sottolinea che il decreto legislativo n. 368 del 1999 ha recepito la direttiva comunitaria n. 93/16/CEE, che ha dettato, tra l'altro, norme in materia di formazione specifica in medicina generale, con lo scopo di uniformare la materia in tutti gli Stati membri, in forza del principio di libera circolazione. Tale esigenza, il legislatore nazionale, ha inteso soddisfare, assicurando, nei limiti delle proprie competenze, una uniformità nella formazione esistente sul territorio italiano.

Ed infatti, il legislatore si è limitato ad emanare norme «cornice» ed a fissare alcuni punti fermi (laddove la Provincia autonoma non aveva ancora esercitato la propria autonomia legislativa), al fine di dare una completa attuazione alla direttiva, onde assicurare un omogeneo sviluppo nell'organizzazione dei corsi su tutto il territorio nazionale.

3. — Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, sottolineando la fondatezza dei motivi di ricorso.

In particolare, nel contrastare le conclusioni rassegnate dall'Avvocatura dello Stato, sottolinea che la normativa impugnata andrebbe valutata sulla base del diritto italiano ed, in particolare, in base alle regole che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, e non in relazione alla normativa comunitaria.

Viene, inoltre, richiamata la sentenza n. 316 del 1993, con cui questa Corte ha riconosciuto il diritto della Provincia autonoma di Bolzano di disciplinare con propria legge la formazione pratica dei medici di medicina generale. A seguito di tale pronuncia la predetta Provincia ha promulgato la legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, recante «Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali».

Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con cui, sottolineando, in particolare, che lo Stato deve garantire che la formazione in concreto si svolga in conformità alla normativa comunitaria in

tutto il territorio nazionale, con necessarie disposizioni di attuazione uniformi, ha eccetto la inammissibilità del ricorso, sul rilievo del carattere suppletivo della normativa impugnata, non avendo la Provincia ricorrente legiferato in ordine alla formazione specifica in medicina generale.

### *Considerato in diritto*

1. — Le questioni di legittimità costituzionali sottoposte in via principale all'esame della Corte con ricorso della Provincia autonoma di Trento hanno per oggetto il Titolo IV (Formazione specifica in medicina generale) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) ed in particolare investono gli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3.

Con il ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) del d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera *h*) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997). Viene dedotta la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto le norme impugnate impongono l'adozione di un modello di diploma uniforme ed individuano la competenza assessoriale al rilascio dello stesso; sottraggono l'organizzazione dei corsi alla potestà legislativa primaria della Provincia e disciplinano in modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione ed altri aspetti della procedura concorsuale, nonché prevedono la determinazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione, con conseguente lesione delle prerogative costituzionali della Provincia ricorrente.

2. — Il ricorso è privo di fondamento. Il d.lgs 17 agosto 1999, n. 368, per quanto interessa le questioni sollevate, ha la finalità di dare una attuazione completa alle esigenze minime di assicurare la formazione specifica in medicina generale per l'esercizio della relativa attività nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Tali esigenze corrispondono alla necessità di rendere operante (con un primo intervento di carattere generale, che non poteva consentire vuoti in talune Regioni) il sistema di formazione dei medici anzidetti, in conformità alla direttiva comunitaria.

L'unica interpretazione costituzionalmente compatibile delle disposizioni impugnate è quella che, per la Regione Trentino-Alto Adige e le componenti Province autonome titolari di competenze specifiche in materia (*cf.* per la Provincia autonoma di Bolzano la sentenza n. 316 del 1993), le norme in questione sono cedevoli con carattere suppletivo, rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza, e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali cogenti.

Infatti, non vi sono motivi per discostarsi dall'indirizzo espresso nella sentenza n. 349 del 1991, secondo cui, nelle materie di competenza esclusiva delle anzidette Province autonome, spetta alle Province stesse il potere di dare attuazione immediata (ed anche indipendentemente dalla previa emanazione di legge statale) alle direttive comunitarie per assicurare uno omogeneo sviluppo dei corsi per i medici generici anzidetti su tutto il territorio nazionale. In tali materie, ove il legislatore provinciale non abbia provveduto e finché non provveda, la legge statale di attuazione opera in via suppletiva e nella integrità delle sue disposizioni; *cf.* art. 9, commi 1 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (sentenza n. 346 del 1991);

Nessuna lesione si è pertanto prodotta nella sfera di competenza della Provincia autonoma di Trento; di conseguenza le questioni sono infondate sotto tutti i profili denunciati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri 1 e 29; all'art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); e dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997) dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1211

N. 407

*Ordinanza 3 - 14 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo civile - Prima udienza di comparizione - Rinvio - Obbligo di comunicare alle parti la nuova data di comparizione - Omessa previsione - Prospettato contrasto con il diritto di difesa - Erronea indicazione di norma inapplicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 168-bis, quarto comma.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), promosso con

ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Luca Vincenzo e la ditta Turbo Car, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Lecce, con ordinanza emessa il 28 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il cancelliere comunichi alle parti la data della prima udienza di comparizione, quando questa sia diversa dalla data indicata nell'atto di citazione;

che il giudice *a quo* osserva come l'originaria formulazione della indicata norma prevedesse, a carico del cancelliere, l'obbligo di comunicare alle parti la nuova data di comparizione, mentre tale adempimento è stato eliminato dall'art. 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353;

che, pertanto, nel sistema attuale, allorché la data dell'udienza di comparizione sia diversa da quella indicata nell'atto di citazione, la parte non è posta in condizione di comparire e di esercitare il proprio diritto di difesa;

che, ad avviso del rimettente, la norma in esame si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non garantisce l'esercizio del diritto di difesa;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il rimettente lamenta la illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 168-bis cod. proc. civ., il quale disciplina il rinvio dell'udienza di comparizione nell'ipotesi in cui il giudice designato non tenga udienza nel giorno fissato per la comparizione delle parti;

che tale norma trova applicazione nel procedimento davanti al tribunale, non già in quello dinanzi al giudice di pace, per il quale è dettata una espressa disposizione di contenuto analogo a quella impugnata;

che infatti l'art. 318, terzo comma, cod. proc. civ. regola l'ipotesi in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, prevedendo il rinvio d'ufficio della comparizione all'udienza immediatamente successiva, senza oneri di comunicazione alle parti;

che il rimettente ha quindi erroneamente sollevato la questione con riferimento ad una norma inapplicabile nel giudizio *a quo* ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ.;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 408

Ordinanza 3 - 14 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Indagini preliminari - Archiviazione - Mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Fissazione di apposita udienza in camera di consiglio - Prospettata violazione dei principi di buon andamento, di soggezione del giudice solo alla legge, della ragionevole durata del processo, nonché disparità di trattamento rispetto alla procedura della proroga delle indagini preliminari e irragionevole equiparazione di tipologie di reati diverse tra loro - Manifesta infondatezza della questione.**

Cod. proc. pen., art. 409, comma 2.

Costituzione, artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112.

**Reati e pene - Straniero - Punibilità dello straniero, in caso di mancata esibizione, a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione - Prospettata mancanza di effettività della sanzione - Manifesta infondatezza della questione.**

- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 27 e 97.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI; Riccardo CHIEPPA; Gustavo ZAGREBELSKY; Valerio ONIDA; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale, e dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di X.X. ed altri, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia — chiamato a deliberare una richiesta di archiviazione avanzata in un procedimento penale nel quale risultavano indagati alcuni cittadini extracomunitari, per la contravvenzione, tra l'altro, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione; in subordine, «dell'obbligo di applicazione dell'art. 409, comma 2, anche per i reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. in quanto «non applicabile» (*recte*: in quanto «applicabile») ai sensi dell'art. 549 cod. proc. pen.», in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101 e 111 della Costituzione e, inoltre, dello stesso art. 6, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione;

che, secondo quanto premette il giudice rimettente, la richiesta del pubblico ministero non risulterebbe nella specie condivisibile, sicché occorrerebbe procedere alla fissazione di un'apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. con la correlativa violazione di numerosi parametri costituzionali;

che sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo di una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina assunta quale *tertium comparationis* poiché ritenuta «sostanzialmente eguale» della richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., in quanto, non prevedendo tale ultima disciplina l'obbligatoria fissazione di un'udienza in camera di consiglio, ma solo la notifica della richiesta alle parti interessate, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie, essa consentirebbe al giudice di provvedere «*de plano* e con ordinanza», sulla scorta di un semplice «contraddittorio cartolare»;

che ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene ravvisato dal giudice *a quo* in relazione al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., per la dilatazione dei tempi del processo conseguente alla fissazione dell'udienza *ex art.* 409 cod. proc. pen; sotto tale profilo, risulterebbe altresì violato l'art. 97 Cost., in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione risulterebbe leso dalla «inutile lungaggine della procedura lamentata»;

che, ulteriormente, l'art. 97 della Costituzione risulterebbe violato sotto il profilo della lesione al principio di imparzialità dell'amministrazione, poiché, nella pratica impossibilità di approfondire, con la fissazione di apposita udienza, tutte le richieste di archiviazione avanzate dall'organo della accusa, verrebbero ad essere privilegiati solo taluni procedimenti, ritenuti meritevoli di approfondimento per la loro «importanza», ad insindacabile giudizio del giudice;

che da ciò discenderebbe altresì la violazione del principio della soggezione del giudice esclusivamente alla legge, di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto — in presenza di un'inerzia investigativa del pubblico ministero — il giudice obbedirebbe «alla convenienza o peggio ancora alla immotivata discrezionalità» nella trattazione, con udienza, solo di talune richieste di archiviazione: con conseguente lesione anche del principio dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost., venendo comunque ad affermarsi la volontà del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale;

che, in via subordinata, il rimettente prospetta una ulteriore serie di censure di legittimità costituzionale, relative all'applicazione del meccanismo dell'archiviazione, proprio dell'art. 409 cod. proc. pen., anche ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice monocratico (art. 550 cod. proc. pen.), in forza del richiamo operato dall'art. 549 cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479;

che in particolare, a parere del rimettente, tale disciplina violerebbe l'art. 3 della Costituzione, risultando irragionevolmente parificate, quanto alla procedura di archiviazione, tipologie di reato molto diverse tra loro quanto ad intrinseca gravità ed a previsione edittale di pena;

che sarebbe violato altresì il principio della generale azionabilità in giudizio per la tutela dei diritti, espresso nell'art. 24 Cost., risultando inevitabile — secondo il rimettente — una selezione di rilevanza tra procedimenti penali «secondo l'importanza» ad insindacabile discrezione del magistrato;

che l'estensione del meccanismo dell'archiviazione anche ai reati «a citazione diretta», per l'impossibilità di fissazione dell'udienza camerale in tempi brevi, si rifletterebbe anche sulla «corretta gestione della stessa funzione giurisdizionale», implicando, conseguentemente, la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di ragionevole durata del processo, sanciti dagli artt. 97 e 111 della Costituzione;

che la stessa determinazione dei nuovi organici degli uffici giudiziari a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado sarebbe peraltro avvenuta secondo il rimettente in assenza «di principi e criteri direttivi», e dunque in violazione dell'art. 76 Cost;

che secondo il rimettente l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 norma che punisce lo straniero il quale, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno si porrebbe in contrasto con gli articoli 27 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della mancanza di effettività della sanzione comminata, la quale non verrebbe di fatto inflitta ai destinatari proprio perché irreperibili e comunque non identificabili e della conseguente vanificazione dell'attività spiegata dalle forze dell'ordine, dai magistrati e dal personale di cancelleria per pervenire alla contestazione del reato;

che la norma censurata finirebbe anzi per costituire un incentivo alla violazione di un precetto penalmente sanzionato, in quanto lo straniero clandestino non avrebbe comunque interesse ad esibire un qualunque documento, dato che la sua espulsione dal territorio dello Stato diverrebbe possibile solo in esito all'identificazione personale;

che sarebbe violato anche l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo di una manifesta disparità di trattamento, in quanto le condotte di introduzione clandestina e di trattenimento nel territorio dello Stato in mancanza di permesso di soggiorno condotte preliminari e più gravi rispetto a quella sanzionata dalla norma censurata non risultano penalmente rilevanti;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione, evidenziando: in via generale, che la questione proposta comporterebbe esiti di tipo creativo, implicanti cioè «opzioni di tipo legislativo»; e, con riferimento specifico alla pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, la disomogeneità delle situazioni poste a confronto, risultando i meccanismi dell'archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen. e dell'autorizzazione a continuare le indagini di cui all'art. 406 cod. proc. pen., diversi per presupposti e finalità.

Considerato che il giudice rimettente, nel dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento ai vari parametri costituzionali evocati, fonda i propri dubbi sull'assunto generale della superfluità della fissazione di un'apposita udienza in camera di consiglio, prevista dalla norma impugnata nell'ipotesi in cui il giudice dissenta dalla richiesta di archiviazione, la quale, anche in rapporto ai conseguenti avvisi ed adempimenti, si risolverebbe in intollerabile aggravio nell'organizzazione degli uffici giudiziari ed in fattore di dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti;

che tale premessa fondante appare, tuttavia, centrata più che su di una intrinseca incompatibilità costituzionale del dispositivo processuale censurato, sulle conseguenze di mero fatto che esso è in grado di generare, sul piano dell'organizzazione del lavoro;

che, in tale ottica, si rivelano manifestamente insistenti le dedotte violazioni: sia dell'art. 97 della Costituzione, poiché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze n. 204 del 2001 e n. 490 del 2000), pur essendo riferibile anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale; sia dell'art. 101 Cost., poiché il meccanismo procedurale conseguente al mancato accoglimento della richiesta di archiviazione non implica, in sé, alcuna elusione del principio di soggezione del giudice solo alla legge, risultandone, anzi, piena espressione; sia, infine, dell'art. 111 della Costituzione, poiché la pretesa violazione del principio della ragionevole durata del processo appare dedotta non quale conseguenza astratta e generale della normativa impugnata, ma in quanto derivante dalla peculiare situazione dell'ufficio giudiziario all'interno del quale il rimettente è chiamato ad operare;

che priva di consistenza è, altresì, la denuncia di violazione dell'art. 3 Cost., stante non solo la palese eterogeneità dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto la mancanza di quelle «divergenze» sulle quali il rimettente fonda le proprie doglianze;

che, quanto al primo aspetto, basta infatti osservare che, mentre nella procedura della proroga delle indagini preliminari la verifica del giudice, concentrandosi sul tema della durata delle indagini, è limitata ad un riscontro di legittimità dei presupposti per autorizzare la proroga stessa; nel procedimento di archiviazione il giudice, attraverso l'esame di profili di merito, è invece chiamato ad una declaratoria che, previo controllo della richiesta dell'accusa, chiude la fase delle indagini e lo stesso procedimento, «evitando il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà» (v. sentenza n. 88 del 1991);

che, quanto al secondo profilo, va rilevato che nel caso in cui il giudice ritenga, allo stato degli atti, di non poter concedere la proroga richiesta, il modello evocato quale *tertium* diviene, *in parte qua* perfettamente sovrapponibile a quello oggetto della censura, posto che per essa sono ugualmente previsti la fissazione dell'udienza camerale e gli adempimenti degli avvisi a norma dell'art. 406, comma 5, cod. proc. pen.;

che, in merito alla violazione dell'art. 3 della Costituzione conseguente all'applicazione del «modello» delineato dall'art. 409 cod. proc. pen. — in forza del generale rinvio operato dall'art. 549 — anche per i reati per i quali è previsto, a norma dell'art. 550 dello stesso codice, che il pubblico ministero eserciti l'azione mediante citazione diretta a giudizio, va evidenziato che — nell'assenza di un vincolo, per il legislatore, a differenziare il meccanismo di archiviazione in rapporto alla maggiore o minore gravità dei reati presi in considerazione e trat-

tandosi, all'evidenza, di scelte ampiamente discrezionali — non può in alcun modo ritenersi superata la soglia della ragionevolezza intrinseca del sistema censurato, che assicura un adeguato spazio al contraddittorio camerale;

che privo di pertinente motivazione sulla rilevanza, quanto alla questione di specie, appare il riferimento alla violazione dell'art. 76 Cost., non certamente riferibile alla norma di cui all'art. 409 cod. proc. pen.;

che in ordine all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rimettente prospetta censure del tutto analoghe a quelle già scrutinate da questa Corte con la ordinanza n. 68 del 2001, poiché anche esse si risolvono «in una critica alla complessiva disciplina della materia, con valutazioni che investono il piano delle scelte politiche del legislatore e che sono volte a segnalare, in particolare, difficoltà di esecuzione della pena inflitta» con riferimento alla disposizione denunciata;

che, tuttavia, «la configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica legislativa e, quindi, all'incensurabile discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza» (ordinanze n. 68 del 2001, n. 207 del 1999, n. 297 del 1998), e le censure prospettate non sono tali da far risaltare, con riferimento alla norma impugnata, una irragionevolezza delle opzioni del legislatore: con conseguente esclusione della violazione dei parametri invocati;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara:*

1) *la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;*

2) *la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 409

## Ordinanza 3 - 14 dicembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Restituzione delle cose sequestrate - Ordinanza di rigetto - Opposizione, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.**

Cod. proc. pen., art. 263.

- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 14 novembre, il 15 dicembre e il 28 novembre 2000 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Palermo rispettivamente iscritte ai nn. 86, 255, 256 e 286 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 15 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto, il Tribunale di Palermo — chiamato a pronunciarsi su altrettanti atti di appello proposti avverso ordinanze con le quali, dopo la chiusura delle indagini preliminari, erano state respinte dai giudici del merito istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, gli interessati non possono proporre opposizione avanti il medesimo giudice avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate»;

che a parere del giudice *a quo* all'interno dell'art. 263 cod. proc. pen. si rinverrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il soggetto che chiede la restituzione nella fase delle indagini e dopo il passaggio in giudicato della sentenza — essendo a questi assicurato, sia pure con procedure diverse, un tempestivo diritto di opposizione — ed il soggetto che veda respinta l'istanza di restituzione dopo la chiusura delle indagini, giacché a costui — secondo l'orientamento giurisprudenziale cui il rimettente dichiara di aderire — non è consentito proporre alcuna opposizione;

che un siffatto epilogo si risolverebbe, ad avviso del giudice *a quo* in una violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa, «non potendo l'imputato dopo la chiusura delle indagini preliminari difendere la propria istanza di restituzione mediante adeguata e tempestiva facoltà di gravame, assicuratagli, invece (...) sia nella fase delle indagini, sia dopo il passaggio in giudicato della sentenza»;

che la questione — conclude il rimettente — deve reputarsi rilevante in quanto, ove accolta, l'impugnazione proposta dalla difesa anziché essere dichiarata «meramente inammissibile, potrebbe essere riqualficata e trasmessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 568 c.p.p., al giudice competente, per il giudizio di opposizione da esperire a norma dell'art. 127 c.p.p.»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o infondata: deduce, infatti, la difesa erariale che il giudice *a quo* non è chiamato a fare applicazione della norma impugnata, sicché la questione dovrebbe essere considerata irrilevante; nel merito, l'interveniente osserva che la previsione di una opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto della istanza di restituzione, il quale, poi, è lo stesso giudice competente a decidere sull'intero processo, «si risolverebbe in un rimedio defatigatorio e superfluo rispetto al rimedio costituito dalla impugnazione della sentenza».

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che, come correttamente evidenziato dalla Avvocatura generale dello Stato, la questione prospettata è del tutto irrilevante nei procedimenti *a quibus* posto che nella specie il Tribunale rimettente è chiamato a decidere su altrettanti atti di appello proposti avverso ordinanze con le quali, dopo la chiusura delle indagini, i vari giudici precedenti hanno respinto istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari: sicché il Tribunale è stato (erroneamente) investito quale giudice di appello *de libertate* secondo il modello stabilito per il sequestro preventivo (misura cautelare reale) dall'art. 322-bis cod. proc. pen.;

che, pertanto, gli appelli proposti sono comunque inammissibili e nessuna conseguenza deriverebbe dall'eventuale accoglimento del quesito di costituzionalità, posto che lo stesso si riferisce a norma della quale il giudice *a quo* non è e non sarebbe comunque chiamato a fare applicazione: infatti, la sentenza additiva richiesta non devolverebbe la cognizione del gravame al tribunale, quale giudice dell'appello sul tema coinvolto (mantenimento o meno del vincolo cautelare *in rem*), ma «costruirebbe» una nuova figura di «opposizione» davanti allo stesso giudice del procedimento che ha adottato il provvedimento reietivo della istanza di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio;

che, dunque, il totale difetto di competenza funzionale dell'organo adito, tanto con riferimento al quadro normativo vigente che in rapporto a quello che deriverebbe da una eventuale sentenza di accoglimento (la competenza a celebrare l'eventuale giudizio di «opposizione» spetterebbe sempre al giudice che procede, essendo questi chiamato a decidere con ordinanza *ex art. 127 cod. proc. pen.*, ricorribile per cassazione), rende il quesito privo di rilevanza;

che a quest'ultimo riguardo nessun rilievo può annettersi alla motivazione offerta sul punto dal giudice rimettente (in caso di accoglimento, in luogo della semplice declaratoria di inammissibilità dell'appello, il Tribunale riqualificherebbe l'impugnazione come «opposizione», trasmettendo gli atti al giudice competente), giacché l'epilogo sarebbe comunque quello della inapplicabilità della norma impugnata da parte dello stesso Tribunale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLIK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 410

*Ordinanza 3 - 14 dicembre 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Morosità del conduttore - Possibilità di ottenere termine di sanatoria - Esclusione - Lamentata discriminazione, rispetto ai conduttori di immobili destinati ad abitazione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA giudice, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la Regio s.a.s. e la Gestar s.a.s., iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, il tribunale di Torino — nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo ad un immobile adibito ad uso non abitativo — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), «nella parte in cui non prevede [...] la possibilità del conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria, previsto da tale norma solo per i contratti locatizi ad uso abitazione»;

che il rimettente — premesso che, a seguito della sentenza delle Sezioni unite civili 28 aprile 1999, n. 272, l'applicabilità della norma impugnata alle sole locazioni ad uso abitativo costituisce ormai diritto vivente — ritiene che la norma stessa si ponga innanzitutto in contrasto con il principio di eguaglianza, discriminando tra due situazioni che egli assume perfettamente omogenee, «sia ai fini dei diritti della personalità sia ai fini sociali», in quanto la perdita del luogo ove si esercita l'impresa sarebbe ad avviso dello stesso rimettente altrettanto grave, sotto entrambi i profili, della perdita dell'abitazione;

che risulterebbe altresì lesivo, sotto altro aspetto, il diritto di difesa del conduttore di immobile ad uso diverso, garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata — di natura processuale diversificherebbe, inammissibilmente, la tutela in ragione del tipo di conduttore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, il legislatore, nell'emanazione delle norme relative alle locazioni di immobili urbani, avrebbe sempre tenuto distinta la disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo da quella delle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, proprio in ragione della sostanziale difformità tra le due situazioni, in sé talmente ovvia da non richiedere specifica illustrazione;

che pertanto anche la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione sarebbe insussistente;

che l'accoglimento della questione condurrebbe, infine, alla paradossale conseguenza di dover ritenere costituzionalmente illegittime tutte le disposizioni che differenziano, nei due casi, la disciplina del rapporto.

Considerato che, diversamente da quanto affermato dal rimettente, la situazione del conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione e quella del conduttore di immobile adibito ad uso diverso non sono affatto omogenee venendo in considerazione nell'un caso quell'interesse primario della persona alla abitazione che, invece, manca, per definizione, nell'altro;

che, conseguentemente, non può ritenersi irragionevolmente discriminatoria e pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione la disciplina denunciata che, accordando al solo conduttore di immobili destinati ad uso di abitazione, la possibilità di sanare la morosità nel pagamento dei canoni o degli oneri specificati dalla legge, ha inteso, all'evidenza, apprestare all'interesse abitativo una tutela eccezionale e perciò stesso diversa e più intensa di quella, generale, riconosciuta all'interesse economico di cui è portatore il conduttore di immobili destinati ad uso non abitativo;

che, in conformità al principio, costantemente enunciato da questa Corte secondo cui l'articolazione del processo rientra nella discrezionalità del legislatore, sempre con il limite della non irrazionalità della disciplina (sentenza n. 94 del 1996; ordinanze n. 448 del 1998 e n. 305 del 1998), deve altresì escludersi che la limitata sfera applicativa della sanatoria della morosità venga a violare il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, costituendo essa, al contrario, legittimo esercizio di discrezionalità legislativa a tutela, come si è detto, dell'interesse primario della persona all'abitazione;

che, in riferimento ad entrambi i parametri evocati dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale va, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C1215



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 944

*Ordinanza emessa il 6 giugno 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio  
sul ricorso proposto da Fallica Giuseppina ed altri contro Ministero delle finanze*

- Imposte e tasse in genere - Redditi di impresa - Certificazione tributaria - Attribuzione ai soli revisori contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi dei dottori commercialisti dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione - Attribuzione altresì agli avvocati tributaristi iscritti alle Camere tributarie - Mancata previsione - Irragionevolezza - Ingiustificato deterioro trattamento degli avvocati tributaristi rispetto alle altre predette categorie di professionisti - Incidenza sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione - Eccesso di delega.**
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 36, comma 1 (aggiunto dal d.lgs. n. 490/1998).
  - Costituzione, artt. 3, 35, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE SECONDA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4919/2000 proposto da Fallica Giuseppina, Cacopardo Sergio, Finocchiaro Piergiorgio e Castelli Fulvio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Raudino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elio Vitale in Roma, viale Mazzini n. 6;

Contro Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento dell'art. 1 D.M. 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 gennaio 2000, n. 1; nonché di ogni atto consequenziale e/o presupposto, con particolare riferimento all'art. 36, comma 1 d.lgs. 9 luglio 1947, n. 241;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto per motivo aggiunto, notificato il 23 maggio 2000;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, per la pubblica udienza del 6 giugno 2001. il cons. Francesco Giordano;

Udito, altresì, l'avv. E. Vista su delega dell'avv. R. Raudino per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## F A T T O

I ricorrenti, tutti avvocati tributaristi iscritti alla Camera Tributaria di Catania nonché all'Albo dei Revisori contabili, svolgono, quale professione abituale, attività di consulenza tributaria, in ciò intendendosi ricompreso l'incarico, per conto di ditte clienti, di tenuta delle contabilità, redazione dei bilanci annuali e presentazione delle denunce dei redditi, ai sensi della vigente normativa fiscale.

Lamentano gli istanti di essere stati aprioristicamente esclusi dal novero dei soggetti abilitati a rilasciare la «certificazione tributaria» e sollevano, perciò, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma primo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sostenendo l'illegittimità derivata del D.M. 29 dicembre 1999 che, all'art. 1, si richiama a tale testo normativo per definire la categoria dei certificatori.

Questi, i rilievi prospettati:

1. — Illegittimità derivata: violazione, da parte dell'art. 36 d.lgs. n. 241/1997, dei principi-delega di cui all'art. 3, comma 134 lettera d), n. 4 e 136 legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Premesso che l'art. 1 del D.M. 29 dicembre 1999, nel definire i «certificatori tributari», fa pedissequo riferimento alla normativa del c.d. regolamento governativo contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 241 del 1997, si assume che proprio questa norma viola la delega legislativa, quantomeno sotto il profilo dell'eccesso di delega, nella misura in cui restringe, non solo e non tanto, l'ambito dei soggetti abilitati ad emettere la certificazione ai professionisti iscritti all'Albo dei Revisori con una determinata anzianità di iscrizione; ma soprattutto limita ulteriormente il novero di tali soggetti agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

Ciò, in presenza unicamente della previsione, nella legge-delega, di «strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria», nonché di un «nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità».

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1 D.M. 29 dicembre 1999 e dell'art. 36, comma 1 d.lgs. n. 241/1997, per contrasto con gli articoli 10, 33, 35 76 della Costituzione.

Ad avviso degli istanti, le norme impugnate confliggerebbero con i principi costituzionali, sotto svariati profili, a causa del mancato adeguamento alla normativa internazionale in materia (art. 10), del diseguale riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale (art. 33, comma 5), della mancanza di adeguata tutela del lavoro e della dignità dei professionisti legali (art. 35) e della violazione del limite della c.d. «funzione legislativa delegata» (art. 76).

3. — Contrasto con la normativa comunitaria sui criteri di esercizio della libera professione, in ambito legale, contabile, di controllo e revisione dei conti.

In via ulteriormente gradata, si chiede il rinvio degli atti di giudizio all'esame della Corte di Giustizia Europea, per contrasto delle disposizioni opposte con il complesso delle direttive europee nella materia in questione.

Conclusivamente gli esponenti chiedono l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese e compensi e con salvezza di ogni ulteriore azione di risarcimento.

Con un preteso atto per motivo aggiunto, notificato il 23 maggio 2000, gli interessati hanno fatto riferimento ai contributi interpretativi nel frattempo intervenuti sulla materia *de qua*, ribadendo l'attualità della questione dedotta in lite e la necessità di sospendere, in via cautelare, l'efficacia del D.M. 29 dicembre 1999.

L'istanza incidentale è stata, poi, rinviata al merito della causa, durante la Camera di Consiglio del 7 marzo 2001.

Il Ministero intimato si è costituito con il patrocinio necessario dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella sua memoria difensiva, ha, tra l'altro, rammentato che, in un precedente analogo, la Sezione si è già occupata della questione di costituzionalità dell'art. 36 del d.lgs. n. 241/1997, tuttora al vaglio della Corte costituzionale.

## DIRITTO

L'odierno gravame è volto all'annullamento del decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, recante «Disposizioni in materia di certificazione tributaria» (in G.U.R.I. n. 1 del 3 gennaio 2000), nella parte in cui (art. 1) tale normativa di attuazione individua i soggetti «certificatori», rinviando al disposto dell'art. 36, comma 1 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (nel testo vigente, quale risulta dall'introduzione del Capo V, con gli articoli da 32 a 36, operata dall'art. 1 del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490).

Con i primi due motivi di doglianza, gli istanti sollevano, nella sostanza, un'unica eccezione di incostituzionalità: quella che concerne l'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, facendone discendere, in via derivata, l'illegittimità della prescrizione attuativa, direttamente e prioritariamente impugnata; e, soltanto in via estremamente gradata, chiedono la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea, per l'esame dell'eventuale contrasto delle censurate disposizioni nazionali con il complesso delle direttive comunitarie nella materia, di cui hanno fatto riserva di fornire, in corso di giudizio, più specifici e dettagliati esempi.

Recita testualmente il predetto art. 36, comma 1: «I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione.»

Si dolgono, al riguardo, gli intimanti della circostanza che la legittimazione ad effettuare la certificazione tributaria sia stata attribuita, in via esclusiva, soltanto a determinate categorie di professionisti, vale a dire ai revisori contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, e non anche ad altri soggetti che, come i ricorrenti, sono del pari «professionisti» — anche se non sembrerebbe considerarli tali l'art. 1, lettera e) del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 — in quanto appartengono alla categoria degli avvocati tributaristi, sono iscritti all'Albo dei Revisori contabili e svolgono abitualmente attività di consulenza tributaria, con tenuta della contabilità, redazione dei bilanci annuali e presentazione delle denunce dei redditi.

In proposito, il Collegio ritiene che la formulata questione sia rilevante ai fini del presente giudizio, giacché l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità della censurata norma delegata, rifluirebbe sulla legittimità della disciplina regolamentare impugnata in via prioritaria, che detta disposizioni di attuazione in materia di certificazione tributaria.

Va, invero, respinta la subordinata richiesta di invio degli atti alla Corte di Giustizia Europea, atteso che tale domanda è stata avanzata con scarsa consistenza e senza alcun preciso riferimento alle direttive comunitarie di interesse, con le quali, ad avviso degli esponenti, si porrebbe in contrasto la legislazione italiana che disciplina la materia in argomento.

Circa, poi, la necessaria valutazione che il giudice è chiamato a compiere anche in ordine alla non manifesta infondatezza della sollevata eccezione, il Collegio è dell'avviso che nessuna utilità possa derivare, allo Stato, dalla considerazione del parametro costituzionale di cui all'invocato art. 10 Cost., avuto riguardo all'estrema genericità del prospettato rilievo correlato ad una, non meglio precisata, normativa internazionale in materia.

Del pari inconferente appare il richiamo dell'art. 33, comma 5 Cost., ove si consideri che il legislatore delegato non ha affatto inteso esprimere un giudizio di valore su titoli professionali di diversa natura, ma soltanto individuare dei qualificati soggetti che, sulla base di specifiche competenze professionali, si presentassero in grado di svolgere adeguatamente la funzione di controllo finalizzata al rilascio della certificazione tributaria, prevista dal secondo comma dell'art. 36 d.lgs. n. 241/1997 e successive integrazioni, dopo aver emesso il visto di conformità e l'asseverazione, contemplati dal precedente art. 35, rispettivamente, alle lettere a) e b) del primo comma.

Sembra, invece, da condividere il rilievo consistente nella violazione dell'art. 35 Cost., dal momento che l'attribuzione a determinate categorie di soggetti, legittimati a rilasciare la certificazione, anche della tenuta della contabilità e dell'effettuazione della dichiarazione dei redditi, opera di fatto una sorta di riserva monopolizzatrice di tali attività da parte dei soggetti certificatori, mentre gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità devono ritenersi del tutto liberi, in quanto non richiedono specifici requisiti professionali.

Se così è, non sussistendo ragioni di interesse generale che giustifichino la sostanziale sottrazione di una certa attività a soggetti che legittimamente la potrebbero esercitare, appare evidente come la norma in esame operi un'ingiustificata limitazione alla scelta lavorativa ed al libero svolgimento di attività lavorative, con la conseguente violazione dell'indicato valore fondamentale del diritto al lavoro costituzionalmente garantito.

Non si rivela, del pari, manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma, formulata con riferimento al preteso superamento del limite della c.d. «funzione legislativa delegata», sancito dall'art. 76 della Carta costituzionale e, quindi, al dedotto vizio consistente nell'eccesso di delega legislativa.

Al riguardo, deve osservarsi che l'art. 3, comma 134 della legge 23 dicembre 1996 delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni ed a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, secondo principi e criteri direttivi in esso indicati.

Ai fini che qui interessano, il criterio direttivo che assume rilievo è quello indicato alla lettera d) del comma 134, il quale concerne le modalità di presentazione delle dichiarazioni e dei relativi allegati, da parte dei soggetti

obbligati, con particolare riguardo alla «utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente ed amministrazione finanziaria», nonché all'adeguamento «al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità».

Nell'ambito di tale delega il legislatore era tenuto a dettare disposizioni riguardanti le modalità di presentazione delle dichiarazioni e, quindi, ad attenersi ad aspetti formali delle stesse, anche mediante l'individuazione di «strutture intermedie» che consentissero una sempre maggiore semplificazione delle modalità stesse di presentazione, al fine di agevolare gli uffici finanziari.

Appare, pertanto, evidente che tale delega, basata su un criterio dotato di notevole flessibilità, non consentiva al legislatore delegato di affidare il compito di effettuare la certificazione tributaria, ad una ristretta categoria di revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che avessero esercitato la professione per almeno cinque anni, escludendo dal novero dei soggetti abilitati tutti gli altri professionisti che, parimenti, offrissero garanzie di esperienza e di provata professionalità.

Poiché il tenore della delega lasciava ampio spazio all'individuazione dei soggetti intermedi fra contribuenti ed amministrazione finanziaria, non sembrano consentite — anche sotto il profilo del principio perequativo sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché di quelli di razionalità e di buona amministrazione garantiti dall'art. 97 del medesimo testo fondamentale, l'ingiustificata esclusione dei ricorrenti avvocati tributaristi, che in atto svolgono attività di supporto del sistema fiscale, occupandosi anche della tenuta della contabilità e della presentazione delle denunce dei redditi, e l'attribuzione dell'incarico di rilasciare la certificazione tributaria al solo, limitato ambito dei destinatari della censurata disposizione legislativa delegata.

Considerata la natura di detto adempimento, che si sostanzia in un controllo sull'operato del contribuente da parte, peraltro, di soggetti che hanno tenuto la contabilità, non è dato rinvenire nella norma di delega un criterio direttivo che abilitasse il Governo a prevedere l'affidamento a determinate categorie di professionisti, con esclusione di altre parimenti adeguate, del compito di effettuare controlli di natura diversa da quelli meramente formali ed automatici relativi alle modalità di presentazione delle dichiarazioni.

Il Collegio, pertanto, formulando d'ufficio la questione di incostituzionalità della norma, in relazione ai profili non evidenziati dagli istanti (artt. 3 e 97 Cost.), sospende il giudizio fino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla prospettata illegittimità della norma all'esame

*P. Q. M.*

*Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione seconda, visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo comma del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (aggiunto dal decreto legislativo n. 490/1998), per contrasto con gli articoli 3, 35, 76 e 97 della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.*

*Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2001, con l'intervento dei signori Magistrati:

*Il Presidente f.f.: LANDI*

*Il consigliere relatore estensore: GIORDANO*

N. 945

*Ordinanza emessa il 9 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 novembre 2001)  
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da I.N.P.S. contro P.S.A. S.p.a. (ora C. F. Gomma S.p.a)*

**Previdenza e assistenza sociale - Disposizione sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai contratti di formazione e lavoro - Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché di certezza del diritto e di affidamento del cittadino.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5, interpretativa dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi sigg.ri magistrati:

dott. Mario Donato Santojanni - Presidente, dott. Fernando Lupi - consigliere, dott. Luciano Vigolo - consigliere, dott. Camillo Filadoro - cons. rel., dott. Pasquale Picone - consigliere.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente *pro-tempore* in carica, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti Rina Sarto, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti; ricorrente;

Contro P.S.A. Pirelli Sistemi Antivibranti S.p.a. (ora C. F. Gomma S.p.a.), elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Denza n. 15, presso l'avv. Mario Capaccioli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Francesco Rocco di Torrepadula del Foro di Milano; controricorrente;

Avverso la sentenza del tribunale di Torino del 16 febbraio - 4 agosto 1998, n. 678 del 1998, RGAC 435 del 1997, cron. 914;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2001 dal relatore cons. Camillo Filadoro;

Uditi gli avv.ti Luigi Cantarini per delega avv. Fonzo e Rocco di Torrepadula;

Udito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso per l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità ed, in subordine, per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

In sede di verifica dei modelli D.M. 10 per la denuncia dei lavoratori occupati presso la società per azioni P.S.A. Pirelli Sistemi Antivibranti (ora C.F. Gomma S.p.a. l'I.N.P.S. di Torino accertava che nel periodo dicembre 1989-dicembre 1991, la società aveva applicato, contestualmente alle riduzioni di aliquota contributiva sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro — espressamente previste dalla legge — anche la fiscalizzazione degli oneri sociali, non prevista espressamente per tale categoria di lavoratori.

L'Istituto sosteneva l'incumulabilità delle due agevolazioni, contestando anche la misura nella quale le stesse erano state in concreto applicate. L'Istituto chiedeva pertanto l'emissione di un decreto ingiuntivo per i contributi non versati e per le somme aggiuntive dovute per il mancato tempestivo pagamento.

Il decreto ingiuntivo veniva emesso dal pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro.

Su ricorso della società P.S.A., il medesimo pretore revocava il decreto ingiuntivo.

La decisione del pretore veniva confermata dal Tribunale di Torino, che rigettava l'appello dell'Istituto.

Avverso tale decisione propone ricorso all'I.N.P.S. con un unico motivo.

Resiste la società con controricorso, illustrato da memoria, nella quale si deduce — tra l'altro — l'illegittimità costituzionale della recente disposizione contenuta nella legge finanziaria 2001, (art. 68), che — interpre-

tando, al comma 5, la norma di cui all'art. 3 comma 6 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984 — afferma l'inapplicabilità ai contratti di formazione e lavoro delle disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Osserva il Collegio:

La questione della compatibilità tra contratto di formazione e lavoro e fiscalizzazione degli oneri sociali è stata affrontata da questa Corte, in numerose decisioni.

Con le sentenze nn. 3114 del 3 marzo 2001, 5305 del 22 aprile 2000, 576 del 22 gennaio 1998, 9495 del 27 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto che, in mancanza di una espressa deroga legislativa, si applichino anche ai contratti di formazione e lavoro le norme in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, previste per i contratti di lavoro subordinato senza vincoli formativi (in senso analogo, *cf.* anche Cass. n. 5003 del 4 aprile 2001, pur con riferimento al diverso caso dello sgravio contributivo).

La normativa relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali — si sottolinea in tutte queste decisioni — non esclude esplicitamente dal beneficio i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, facendo esclusivo riferimento alla natura dell'impresa interessata ed alla sua collocazione (art. 22 decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito in legge n. 33 del 29 febbraio 1980 e successive integrazioni e modificazioni)

Nella legge istitutiva dei contratti di formazione e lavoro, (decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, art. 3 comma 5), ricordano le sentenze di questa Corte già richiamate, è del resto contenuta una disposizione di carattere generale, secondo la quale ai contratti di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non derogate dallo stesso decreto.

Significativamente, con una norma entrata in vigore successivamente ai fatti di causa, il decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994, convertito in legge n. 451 del 19 luglio 1994, in materia di occupazione, e fiscalizzazione degli oneri sociali ha previsto che per i contratti di formazione e lavoro mirati all'acquisizione di professionalità intermedie o accertate continuino «a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto» (art. 16 comma 6, che in caso di assunzione in livelli non elevati limita tale agevolazione solo all'ipotesi di una trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in tal caso riconoscendo la protrazione del beneficio contributivo, successivamente alla trasformazione, per una durata pari a quella del contratto trasformato: *cf.*, sul punto, la decisione della Commissione europea del 11 maggio 1999).

Rileva il collegio che il problema della compatibilità del contratto di formazione e lavoro rispetto ad altre norme di diritto del lavoro potrebbe — in particolare — porsi con riferimento ad istituti non espressamente vietati dalla legge del 1984, ma oggettivamente non conciliabili con il contratto di formazione e lavoro.

Tale problema, in ogni caso, sorgerebbe tutte le volte in cui dovessero trovare applicazione nuovi istituti, introdotti successivamente alla legge del 1984 (come, ad esempio, per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1996 del 1997, apparentemente incompatibile con le finalità formative, in considerazione della previsione di un termine, del tutto svincolato dalle esigenze formative, e della dissociazione tra datore di lavoro/impresa fornitrice e impresa utilizzatrice).

Secondo le decisioni di questa Corte, avrebbe potuto eventualmente escludersi l'applicabilità delle disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali subito dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, poiché all'epoca i contributi previdenziali erano dovuti da tutti i datori di lavoro in misura fissa, come per gli apprendisti, mentre la fiscalizzazione degli oneri sociali era prevista in misura percentuale rispetto ai contributi di malattia (art. 22 decreto-legge n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980).

Le norme che prevedono per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro il pagamento delle aliquote contributive in misura ridotta (rispetto a quelle stabilite in via ordinaria), succedutesi nel tempo rispetto all'originaria previsione della equiparazione dei giovani in formazione agli apprendisti (art. 3, comma 6, della legge n. 863 del 1984 non comportano, invece, alcuna incompatibilità pratica con i benefici della fiscalizzazione né una esplicita esclusione di tali benefici (art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 173 del 30 maggio 1988, convertito nella legge n. 291 del 26 luglio 1988, decreto-legge n. 337 del 1990, art. 8 legge n. 407 del 29 dicembre 1990; art. 22 decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 1 legge 28 novembre 1980 n. 782, art. 1 decreto legge n. 328 del 3 luglio 1986, convertito in legge 31 luglio 1986, n. 440, e successive disposizioni).

Tra l'altro, quando il legislatore ha inteso escludere alcune categorie di lavoratori dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, ovvero ridurre proporzionalmente i benefici, osservano le decisioni appena richiamate, egli lo ha detto espressamente, come, ad esempio, è avvenuto con il part-time, per il quale la legge 7 dicembre 1989 n. 389

ha concesso (art. 6) la fiscalizzazione in misura intera solo a quei lavoratori che avessero una prestazione lavorativa pari o superiore alle 78 ore mensili, riconoscendola invece in misura ridotta nei casi di attività inferiore a tale limite.

Sotto altro profilo, si sottolinea ancora che non può configurarsi alcuna incompatibilità tra la finalità della legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e sugli sgravi contributivi e quella sui contratti di formazione e lavoro. Scopo della prima è, infatti, quello di incrementare l'occupazione attraverso un sostegno economico alle imprese. Scopo della seconda, invece, è quello di favorire l'occupazione giovanile e di migliorare la qualificazione professionale del lavoratore.

Si tratta di finalità che bene possono concorrere tra di loro ed, anzi, sarebbe contraddittorio, da una parte, affermare la necessità di favorire l'occupazione giovanile e, dall'altra, negare — proprio alle imprese che desiderano agevolare tale occupazione — quei benefici che sono stati istituiti per sostenerle nel mondo economico (così le sentenze di questa Corte nn. 3114 del 2001, 5305 del 2000, 9495 del 1997).

Come denunciato dalla società controricorrente, l'orientamento consolidato di questa Corte urta contro la disposizione dettata dall'art. 68, comma 5, della legge finanziaria 2001 (23 dicembre 2000 n. 388 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), secondo la quale:

«5. L'art. 2, comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali».

In base a tale norma retroattiva, si esclude espressamente che al contratto di formazione e lavoro possano applicarsi le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali: e ciò fin dall'approvazione delle prime disposizioni dettate dal decreto legge del 1984.

Poiché appare impossibile ogni lettura della disposizione, diversa da quella desumibile dalla chiara espressione della stessa, e che non sia in contrasto con i principi costituzionali, (*cf.* Corte costituzione ord. nn. 158 e 233 del 2000), appare rilevante il dubbio di legittimità costituzionale delle norme interpretative, dettate dalla legge finanziaria 2001, proposto dalla difesa della società resistente con la memoria *ex* art. 378 codice di procedura civile.

Secondo la società C.F. Gomma S.p.a. con la norma contenuta nell'art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000, sarebbero violati:

a) innanzitutto, l'art. 3 della Costituzione, in quanto irrazionalmente, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, costituente comunque diritto vivente, il legislatore non avrebbe scelto della norma precedente (art. 3 comma 6 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984) la sua più legittima interpretazione, ma avrebbe attribuito alla stessa un significato nuovo e diverso, finendo per sovrapporre la norma nuova alla precedente;

b) ulteriormente, l'art. 3 della Costituzione, in quanto si è venuta a creare una disparità di trattamento tra datori di lavoro — nei confronti dei quali l'originario disposto dell'art. 3 della legge del 1984 n. 863 è stato già applicato conformemente al significato desumibile dal testo e dall'uniforme orientamento giurisprudenziale — e datori di lavoro — i quali, per il solo fatto dell'attuale pendenza dei giudizi ovvero per il solo fatto della mancata proposizione ad oggi delle relative azioni giudiziarie da parte dell'Istituto) sono assoggettati alla più gravosa disciplina sopravvenuta;

c) infine, altri valori ed interessi fondamentali, pure costituzionalmente protetti, «tra i quali è compreso l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica». L'art. 68, comma 5, secondo la società resistente, non avrebbe rispettato tali limiti, poiché, intervenendo su rapporti pregressi, ed incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica, che costituisce un elemento fondamentale dello Stato di diritto.

Il dubbio di legittimità costituzionale non appare, ad avviso del Collegio, manifestamente infondato.

Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative, non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (*cf.* le sentenze della Corte costituzionale nn. 311 del 1995, 397 del 1994 e l'ordinanza n. 480 del 1992. In precedenza, *cf.* sentenze nn. 390 del 1990, 455 del 1992 e 39 del 1993).

In base a tale giurisprudenza, deve ritenersi che non contrasti di per sé con precetti costituzionali l'emana-  
zione di una legge di interpretazione, anche se approvata in assenza di pronunce discordanti.

Il legislatore, infatti, concorrendo scelte politiche discrezionali coerenti, può imporre determinati significati a precedenti norme.

L'effettivo problema da affrontare nella presente fattispecie riguarda, pertanto, non già la natura (interpretativa o meno) della legge, ma solo i limiti che essa incontra quanto alla sua portata retroattiva. La Corte costituzionale ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (*cfr.* sentenze nn. 311 del 1995, 397 del 1994, 39 del 1993, 123 del 1988), tra i quali i principi di ragionevolezza ed uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento, posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub judice*).

Nel caso di specie, viene in rilievo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (Corte della costituzione sentenze nn. 525 del 15 novembre 2000, 416 del 1999, 211 del 1997, 155 del 1990, 822 del 1988, 349 del 1985).

Né la finalità della contrazione della spesa pubblica, sottesa alla disposizione in esame, pare ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali.

La norma impugnata fornisce, infatti, una interpretazione del citato art. 3 comma 6 del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, che non era tra quelle accolte in sede giudiziale ed era nettamente minoritaria anche in dottrina. Come già ricordato, in analoghe circostanze, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma interpretativa che interveniva su una applicazione prolungata ed incontrovertita della norma «interpretata», considerando questo un elemento rilevatore di concreta irrazionalità (Corte costituzionale n. 283 del 1989, *cfr.* anche Corte costituzionale n. 155 del 1990).

Orbene, nel caso di specie, la interpretazione successiva è intervenuta a distanza di oltre sedici anni dall'approvazione del decreto legge n. 726 del 1984. E per di più quando le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali non erano, in gran parte, più in vigore in quanto abrogate dall'art. 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Tra l'altro, la disposizione introdotta con la legge finanziaria 2001 (art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000) pone a carico dei datori di lavoro, con effetto retroattivo, oneri contributivi non previsti, con possibili distorsioni sul piano della concorrenza, rispetto ad altri datori di lavoro che — pur stipulando, nei medesimi periodi, contratti di formazione e lavoro — abbiano avuto la definizione della vertenza contributiva con l'Istituto prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore della predetta legge.

La volontà di chiarire il senso dell'anzidetto art. 3 comma 6 del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, e le eventuali, pur legittime, considerazioni di convenienza del legislatore non avrebbero dovuto, ad avviso del Collegio, portare a dichiarare applicabile per il passato la nuova disciplina, perché in tal modo è stato frustrato l'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative esistenti nell'ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionalmente costituzionali.

Tale esigenza di garanzia si arresta, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 525 del 22 novembre 2000, solo nel momento in cui la norma interpretativa sia entrata in vigore.

Non vi era, pertanto, alcuna ragione per fornire una interpretazione di una norma non più in vigore.

Va ribadito quanto già accennato in punto di fatto, e cioè che l'I.N.P.S. aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo anche per le sanzioni relative ai contributi omessi.

In campo previdenziale manca una disposizione analoga a quella ora prevista dall'art. 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 («Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente») che esclude l'irrogazione di sanzioni tutte le volte in cui la violazione dipenda da condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. L'art. 116 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) prevede in ipotesi analoghe, in campo previdenziale, esclusivamente una riduzione delle sanzioni civili (commi 8, 10, il e 15 lettera *a*), ferme le sanzioni penali ed abolite solo quelle amministrative.

Deve conclusivamente ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma denunciata.

*P. Q. M.*

*La Corte, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 comma 5 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, interpretativa dell'art. 3 comma 6 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.*

*Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.

*Il Presidente: SANTOJANNI*

*Il consigliere estensore: LUPI*

01C1174

N. 946

*Ordinanza emessa il 26 giugno 2001 dal Tribunale di Trani  
nel procedimento civile vertente tra Sica Amato e Casieri Maria*

- Matrimonio - Coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile - Diritto a quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge - Maturazione, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa - Conseguente esclusione del diritto in caso di maturazione dell'indennità di fine rapporto nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio di eguaglianza giuridica e morale dei coniugi nonché sulla garanzia previdenziale.**
- Legge 1° dicembre 1979, n. 898, art. 12, primo comma (aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
  - Costituzione, artt. 3, 29, secondo comma e 38, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1399/1998 Ruolo Generale vertente tra Sica Amato, ricorrente, e Casieri Maria, resistente,

*Rilevato in fatto*

che, con ricorso depositato il 13 maggio 1998, Sica Amato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con Casieri Maria in data 19 aprile 1967;

che una precedente domanda di divorzio, presentata nel marzo del 1995, era stata rigettata da questo Tribunale con sentenza del 17 marzo 1998 — ritualmente passata in giudicato — non essendo decorso, al momento del deposito della predetta domanda, il triennio «legale» di ininterrotta separazione;

che, infatti, i due coniugi erano separati consensualmente in forza di decreto di omologazione reso da questo Tribunale soltanto in data 21 luglio 1992;

che la Casieri, costituendosi nel presente giudizio di divorzio, ha chiesto, oltre alla corresponsione dell'assegno divorzile, l'attribuzione, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1979, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, di una quota del trattamento di fine rapporto (pari a complessive L. 82.356.620) percepito dal marito;

che all'udienza presidenziale è stato fissato un assegno provvisorio, a carico del Sica, pari a quello pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (L. 1.000.0000 al mese, oltre agli aggiornamenti annuali ISTAT);

che il Sica, pur non opponendosi alla corresponsione dell'assegno divorzile (v. verbale relativo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 marzo 2001, nonché le conclusioni rassegnate in sede di comparso conclusionale) in relazione al quale vi è, tuttavia, contrasto tra le parti in ordine al *quantum debeatur* — ha contestato la domanda della Casieri di attribuzione del 40% del trattamento di fine rapporto, essendo stata tale provvidenza riscossa nel luglio del 1996 e, quindi, prima della proposizione dell'odierna domanda di divorzio (maggio 1998);

che tra i due coniugi vigeva, pacificamente, il regime di comunione legale dei beni (v. ammissione a pag. 2 del ricorso per separazione consensuale, prodotto dal Sica, nonché copia dell'atto integrale di matrimonio, dal medesimo prodotta, ove non risulta annotata, *ex art.* 162 c.c., alcuna opzione per il regime della separazione legale dei beni a mente della disposizione transitoria di cui all'art. 228 della legge n. 151 del 1975);

### Osserva in diritto

Ad avviso del Collegio sussistono seri dubbi in ordine alla costituzionalità dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1979, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, così come interpretato dalla giurisprudenza di merito di legittimità (v., in particolare, la sentenza 7 giugno 1999, n. 5553, della Corte di Cassazione).

Secondo quest'ultima sentenza (il cui orientamento, come meglio si vedrà innanzi, risulta recepito anche dalla giurisprudenza di merito reperita a tutt'oggi), infatti, la norma di cui sopra — nella parte in cui prevede il diritto del coniuge non passato a nuove nozze nonché titolare di assegno divorzile, ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge — dev'essere interpretata nel senso che tale diritto sorge solo qualora detto trattamento sia maturato al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, «e non anche quando esso sia maturato e sia stato percepito», come è avvenuto nel caso di specie, «in data anteriore».

Tale interpretazione, a fronte del silenzio normativo (la norma in esame, infatti, nulla dice in ordine al momento a partire dal quale si può avanzare la pretesa in questione), appare, in effetti, rispettosa della reale intenzione del legislatore.

Essa, infatti, trova un convincente appiglio normativo nell'art. 4, comma 10, della legge n. 838 del 1970, che consente di «anticipare» gli effetti patrimoniali della pronuncia costitutiva di divorzio al momento della domanda, di talché «la maturazione dell'indennità di fine lavoro deve avvenire in un momento in cui tale sentenza può produrre i suoi effetti e cioè, al più presto, al momento della proposizione della domanda» (così la motivazione della sentenza citata).

A tale riguardo va osservato che, con questa sentenza, la S.C. ha precisato la portata di una precedente rinuncia (la n. 7249 del 27 giugno 1995) che, prendendo le mosse dal tenore letterale della norma in discorso (la quale prevede, *sic et simpliciter*, il diritto alla quota «anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza» di divorzio), si è limitata ad affermare, in sintonia con Cass. n. 5553/1999, che tale diritto può essere riconosciuto con lo stesso provvedimento attributivo dell'assegno di divorzio e, quindi, pure nel caso in cui l'indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio, senza tuttavia precisare in alcun modo il momento a partire dal quale possa essere utilmente azionata la pretesa in questione.

Ne consegue che, come emerge anche dalla parte motiva della pronuncia del 1995, non sussiste alcun sostanziale contrasto con la successiva sentenza n. 5553 del 1999, sopra citata, la quale, invece, facendosi carico del compito di puntualizzare la portata del suddetto principio, ha, in sintesi, osservato:

a) che se l'indennità è maturata in costanza di matrimonio, si deve ritenere che la stessa sia stata presuntivamente utilizzata per i bisogni della famiglia, e, quindi, in sostanza, che essa sia stata goduta da entrambi i coniugi;

b) che se, invece, è maturata in costanza di separazione, essa ricade, di regola, nel regime della comunione legale e, ove non venga, in tutto o in parte utilizzata, la quota non consumata rientrerà, in base al disposto dell'art. 1777, lettera c), nella c.d. comunione *de residuo*.

Pertanto, al momento dello scioglimento della comunione — che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, si verifica soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ovvero dell'omologazione della separazione consensuale — la parte di indennità di fine rapporto eventualmente non consumata si apparterrà per metà a ciascun coniuge.

Da tutto quanto sopra esposto consegue che, nel caso in cui la ridetta indennità venga, infine, percepita, come nel caso in esame, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologa) — e, quindi, dopo lo scioglimento della comunione — ma prima dell'introduzione del giudizio di divorzio, il coniuge non percettore, di fatto, non può avanzare alcun tipo di pretesa sulla medesima.

La Corte di Cassazione, con la più volte citata sentenza n. 5553/1999 si è evidentemente avveduta di tale anomalia, ma ritenuto, tuttavia, di superarla osservando che se l'indennità di fine rapporto «è maturata dopo la pronuncia di separazione e la determinazione dell'assegno, può incidere sulle condizioni economiche del coniuge obbligato e legittimare una modifica delle condizioni della separazione, ai sensi dell'art. 710 c.p.c.».

Tale considerazione non appare comunque idonea a superare il dubbio di costituzionalità di cui innanzi: ed infatti, in primo luogo, si deve rilevare che la realizzazione della pretesa del coniuge non percettore, di ottenere l'adeguamento, ex art. 710 c.p.c., dell'assegno di mantenimento, in conseguenza dell'«arricchimento» dell'altro coniuge, si presenta tutt'altro che agevole, ove si consideri la necessità di valutare, unitamente a tale circostanza, anche l'altra, di segno contrario, ricorrente nella maggior parte dei casi, rappresentata dal contestuale peggioramento della posizione reddituale del coniuge obbligato per effetto del suo pensionamento.

A ciò va aggiunto che la possibilità di agire per una revisione delle statuizioni patrimoniali sussiste, a norma dell'art. 9 della legge n. 898/1970, anche per il coniuge divorziato e che, ciò nonostante, il legislatore ha previsto pur sempre, a vantaggio di quest'ultimo, il beneficio di cui all'art. 12-*bis* cit.

Ne consegue che permane, in ogni caso, una ingiustificata disparità di trattamento a fronte di situazioni sostanzialmente analoghe, e cioè tra l'ipotesi in cui l'indennità di fine rapporto sia maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'omologa del decreto di separazione consensuale), ma prima della proposizione della domanda di divorzio, e l'ipotesi in cui la maturazione avvenga dopo tale domanda; nel primo caso soltanto, infatti, il coniuge non percettore resterebbe privo di qualsiasi diritto rispetto all'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, senza alcuna razionale giustificazione.

Senza considerare che siffatta interpretazione si presta a favorire meccanismi elusivi del disposto normativo: il coniuge debitore, infatti, potrebbe influire sull'obbligazione a suo carico, anticipando la risoluzione del rapporto di lavoro rispetto al divorzio, ovvero posticipando quest'ultimo rispetto al primo, onde far cadere la percezione dell'indennità durante la separazione.

L'interpretazione odiernamente denunciata, pertanto, verrebbe a porre il coniuge «non lavoratore», beneficiario dell'assegno divorzile, nella condizione di non poter godere della ridetta indennità, facendo dipendere tale preclusione dal solo dato formale rappresentato dalla materiale riscossione del relativo importo in data anteriore all'inizio del processo di divorzio; e ciò anche quanto tale riscossione sia avvenuta dopo una pronuncia definitiva di separazione e dopo il conseguente scioglimento dell'eventuale regime di comunione, e, quindi, anche quando il coniuge «più debole» non abbia avuto la possibilità di esercitare alcun diritto su tale indennità.

Osserva il Tribunale, inoltre, che la suddetta disposizione, intesa nel senso sopra prospettato, appare in contrasto non soltanto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, ma anche con l'art. 38, primo comma.

Ed infatti, premesso che è assolutamente pacifico in giurisprudenza che, durante la separazione personale, non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio, la quale comporta la condivisione dei reciproci mezzi economici (v. da ultimo Cass. 21 aprile 2000, n. 525; Cass. 13 dicembre 1999, n. 13666), va rilevato che la Corte costituzionale, ha osservato che anche il «nostro» istituto è espressione di tale principio.

In esso, infatti, «convengono sia profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, sia e soprattutto, come sottolinea la relazione al disegno della legge n. 74/1987 presentato al Senato, criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune» (così Corte costituzionale 24 gennaio 1991, n. 23).

In tale occasione, inoltre, la Consulta ha evidenziato che il sistema di commisurazione della quota d'indennità, previsto dal legislatore (40% dell'indennità totale «riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio») ha la sua *ratio* intrinseca proprio nella protrazione della solidarietà materiale e spirituale

tra i coniugi anche dopo la cessazione della convivenza, posto che «la separazione legale introduce solo una fase di sospensione della convivenza — con la permanenza di diritti ed obblighi in capo ai coniugi — e di riflessione sulla possibilità di ripristinarla».

Sulla base delle esposte considerazioni, ad avviso del Tribunale, non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1979, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui — secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità — prevede il diritto del coniuge non passato a nuove nozze nonché titolare di assegno divorzile, ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge, solo qualora detto trattamento sia maturato al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, così escludendo tale diritto in caso di maturazione dell'indennità nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza, di separazione (o l'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio.

A tale riguardo il Collegio non ignora che una questione di costituzionalità sollevata in relazione ad una consolidata interpretazione giurisprudenziale di una norma, mentre è ammissibile nel caso in cui, assunta l'interpretazione medesima in termini di diritto vivente, se ne chieda la verifica di compatibilità con determinati parametri costituzionali, è viceversa inammissibile ove risulti surrettiziamente rivolta ad ottenere dalla Corte Costituzionale (attribuendole un ruolo impugnatorio che non le è proprio) una revisione di quella interpretazione (in termini Corte costituzionale 23 maggio 1998, n. 188).

Va tuttavia rilevato che il caso di specie, a parere del Tribunale, non rientra in tale ultima ipotesi; si è visto infatti che l'interpretazione censurata è, in effetti, quella maggiormente aderente al dettato normativo, e si è detto, al contempo, che le due sentenze della Cassazione (la n. 5553 del 1999 e la n. 7249 del 1995), sopra citate, non soltanto non sono tra loro in contrasto, ma rappresentano, allo stato — a distanza cioè di quasi quindici anni dall'entrata in vigore della norma in questione — gli unici precedenti della giurisprudenza di legittimità in *subiecta materia*.

A ciò va aggiunto che l'interpretazione odiernamente denunciata è stata massicciamente sposata anche dalla giurisprudenza di merito a tutt'oggi edita, parte della quale è giunta ad affermare addirittura che il diritto in questione sorgerebbe soltanto dopo la pronuncia di divorzio (cfr. Trib. Catania 30 gennaio 1997, in Giur. merito, 1998, 443 e in Foro it. 1997, I, 1260; Trib. Taranto 28 dicembre 1995, in Fam. dir., 1996, 442; App. Brescia 28 novembre 1992, in Giust. Civ. 1993, I, 1074; App. Milano 4 aprile 1997, in Dir. famiglia, 1998, 74).

Non v'è dubbio, infine, che la suesposta questione di costituzionalità, alla luce delle premesse in fatto sopra enucleate, è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.

*P. Q. M.*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché voglia esaminare la questione proposta e, ove non ne ritenga l'infondatezza, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1979, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per contrasto con gli artt. 3, 29, secondo comma, e 38, primo comma della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, prevede il diritto del coniuge non passato a nuove nozze nonché titolare di assegno divorzile, ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge, solo qualora detto trattamento sia maturato al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, e non anche in caso di maturazione dell'indennità nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio;*

*Dispone notificarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 26 giugno 2001.

*Il Presidente: SAVINO*

N. 947

*Ordinanza emessa il 4 giugno 2001 dalla Corte di cassazione  
sul ricorso proposto da Della Ragione Achille contro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed altri*

**Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Effetti del giudicato penale nello stesso - Nuova disciplina - Prevista efficacia nel procedimento disciplinare delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. «patteggiamento»), ivi compresi i patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge censurata - Irragionevolezza - Violazione dei principi di certezza giuridica e di affidamento del cittadino - Incidenza sul diritto di difesa.**

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi sigg.ri magistrati:

dott. Ernesto Lupo - Presidente, dott. Michele Varrone - consigliere, dott. Ennio Malzone - consigliere, dott. Alfonso Amatucci - consigliere, dott. Gianfranco Manzo rel. consigliere.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da:

Della Ragione Achille, elettivamente domiciliato in Roma p.le Clodio, n. 14, presso lo studio dell'avvocato Domenico Di Criscio, che lo difende, giusta delega in atti;

Contro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; ordine dei medici chirurgici e odontoiatri, Presidente p.t. della commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, Ministro della sanità;

Intimati — avverso la decisione n. 77/2000 della Commissione 2001 Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di Roma, emessa il 10 aprile 2000 e depositata il 23 maggio 2000;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2001 al dal Consigliere dott. Gianfranco Manzo;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

I N F A T T O

A seguito della notizia comparsa su alcuni quotidiani che la magistratura aveva sottoposto a sequestro lo studio del ginecologo Achille Della Ragione, quest'ultimo veniva convocato dal Presidente dell'ordine dei medici e chirurghi di Napoli, per essere sentito in ordine a quei fatti.

Il sanitario inviava al Presidente dell'ordine una lettera nella quale dichiarava di essere oggetto di una campagna scandalistica. La Commissione medici chirurghi decideva di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dott. Della Ragione. Con sentenza del 22 maggio 1998, adottata dal GIP a norma dell'art. 444, secondo comma c.p.p., al dott. Della Ragione veniva applicata la pena della reclusione di anni uno e mesi due, per aver cagionato interruzioni volontarie di gravidanza a 10 donne, in contrasto con la legge n. 194 del 1978, e per aver tentato di commettere lo stesso reato nei confronti di altre due donne.

Il dott. Della Ragione, nuovamente convocato dal Presidente del Consiglio dell'ordine, inviava una nota difensiva con la quale dichiarava di essere totalmente estraneo ai fatti addebitatigli e di essere addivenuto al patteggiamento per ottenere celermente il dissequestro del suo studio. Il Presidente dell'ordine comunicava nuovamente al dott. Della Ragione il deferimento disciplinare, con l'addebito dei comportamenti oggetto della sentenza ex art. 444 c.p.p. Il sanitario con una nota difensiva sosteneva che il patteggiamento non poteva considerarsi ammissione di responsabilità. Nel giudizio disciplinare, il dott. Della Ragione ribadiva la sua linea difensiva e deduceva di non aver mai effettuato interruzioni di gravidanza nei suoi studi privati, ma solo in strutture accreditate. La Commissione medici chirurghi riteneva l'incolpato responsabile dell'infrazione contestata e gli irrogava la sanzione dalla sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre, anche in considerazione dell'atteggiamento scarsamente collaborativo tenuto dallo stesso.

Il dott. Della Ragione proponeva ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che, con decisione del 10 aprile 2000, respingeva il ricorso.

Avverso questa decisione il dott. Achille Della Ragione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Sono stati intimati

l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Ministero della sanità e il Presidente della Commissione centrale che non hanno svolto attività difensiva.

## IN DIRITTO

1. — Successivamente alla proposizione del ricorso è entrata in vigore la legge 27 marzo 2001, n. 97, che, con l'art. 1, ha modificato l'art. 653 c.p.p. concernente l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare. La nuova disposizione ha riconosciuto efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di condanna (e non solo a quella di assoluzione, come era precedentemente disposto), quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

A tale sentenza di condanna è stata, poi, equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), mediante una modifica, apportata dall'art. 2 della citata legge n. 97 del 2001, dell'art. 445 c.p.p. il cui nuovo testo esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento «non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi». Conseguisce che, rispetto al giudizio disciplinare, la sentenza di patteggiamento viene equiparata ad una pronuncia di condanna, secondo la regola generale dettata dall'ultima parte dell'art. 445, comma 1 c.p.p.

2. — La nuova legge n. 97 del 2001 si intitola «norme sui rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti sul giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche». L'art. 1 della legge, che inserisce un comma 1-bis nell'art. 653 c.p.p., nel riconoscere come s'è detto l'efficacia di giudicato alla sentenza di condanna fa, poi, riferimento al «giudizio di responsabilità davanti alle pubbliche autorità».

Il titolo della legge potrebbe far pensare che il legislatore abbia voluto limitare l'ambito dell'intervento al procedimento disciplinare relativo ai dipendenti pubblici. In realtà, essendo la novellazione relativa agli artt. 653 e 445 c.p.p., che disciplinano in generale gli effetti del giudicato penale sul giudizio disciplinare, non può non ritenersi applicabile la nuova disciplina anche ai procedimenti disciplinari dei professionisti. All'applicazione dell'efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio disciplinare dei professionisti non osta il richiamo fatto al comma 1-bis dell'art. 653 c.p.p. «alle pubbliche autorità», poiché il procedimento che si svolge dinanzi all'ordine ha natura amministrativa e gli ordini professionali hanno personalità giuridica pubblica (nel senso della applicabilità della nuova disciplina anche ai professionisti, si è già pronunciata questa Corte con sentenza in corso di pubblicazione, nella causa Villani contro Ordine odontoiatri di Trieste, ud. 11 maggio 2001).

3. — Per espresso disposto dell'art. 10 della citata legge n. 97 del 2001, le disposizioni in essa contenute «si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa» (fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 5 aprile 2001). Il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie introduce un vero e proprio giudizio civile che continua attraverso il presente giudizio di cassazione, consentito dall'art. 111 Cost. Conseguisce che le innovazioni dettate dagli artt. 1 e 2 della legge n. 97 del 2001 sono, per espressa previsione del citato art. 10, applicabili anche al giudizio disciplinare instaurato contro il ricorrente Della Ragione, per il quale, pertanto secondo la nuova legge, la sentenza di patteggiamento avrebbe efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua commissione da parte dello stesso.

4. — L'espressa previsione della retroattività della disciplina in questione e la sua applicabilità anche ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla nuova legge autorizza dubbi di costituzionalità.

È condivisibile il consolidato orientamento della Corte costituzione secondo cui il divieto di retroattività della legge — pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi — non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale. Il legislatore ordinario, pertanto, nel rispetto del suddetto limite, può emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che siano, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti *ex plurimis*: 341 del 2000, 416 del 1999, 229 del 1999, 432 del 1997 e 29 del 1986).

Peraltro, l'art. 10 della legge nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso e, dunque, alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunziate anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa appare porsi in contrasto con il canone di ragionevolezza, — che deve in ogni caso ispirare la discrezionalità legislativa.

La nuova legge associa alle sentenze di patteggiamento effetti che, con riguardo alla disciplina anteriore, esse non avevano. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, costituente sul punto diritto vivente, la sentenza di patteggiamento non aveva efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nell'ambito del quale l'accertamento dei fatti addebitati al professionista doveva avvenire in modo autonomo (Cass. 8 ottobre 1998, n. 9976; 27 agosto 1999, n. 8923; 15 maggio 2000, n. 6218; 15 novembre 2000, n. 14807).

La retroattività della nuova disciplina comporta che il professionista, il quale, vigenti le precedenti disposizioni, aveva ritenuto di dover accedere al patteggiamento nella legittima aspettativa che la sua scelta non avrebbe avuto incidenza preclusiva sugli accertamenti di sussistenza del fatto e di commissione dello stesso da compiersi nel procedimento disciplinare, vede modificata e definitivamente pregiudicata la propria posizione, non potendo pretendere un autonomo accertamento nella sede non penale.

La retroattività della nuova disciplina fa sorgere il dubbio che il legislatore abbia violato il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto ha frustrato il legittimo affidamento del professionista che in ragione del quadro normativo esistente, aveva deciso di addivenire al patteggiamento. La rilevanza costituzionale del principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, in ragione del quadro normativo esistente, è riconosciuta dalla Corte costituzionale che ne ha fatto applicazione nella materia previdenziale sentenze n. 416 del 1999, 211 del 1997, 390 del 1995, 822 del 1988 e 349 del 1985 e in quella processuale (sentenze n. 525 del 2000 e n. 111 del 1998). La Corte ha ritenuto che il principio non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti.

Il principio indicato appare applicabile alla materia disciplinare, considerando sia il carattere afflittivo della sanzione disciplinare e la sua possibile incidenza sui diritti al lavoro sia la circostanza che la nuova disciplina, sancendo retroattivamente l'efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare, introduce, in sostanza, conseguenze punitive, che non erano né automatiche né scontate la precedente disciplina.

Infine va rilevato che l'autorità del giudicato penale esclude che il giudice civile possa valutare liberamente la sussistenza e la commissione del fatto, cosicché, per effetto della retroattività della nuova disciplina, appare violato anche l'art. 24 Cost., poiché perdono di rilevanza le difese svolte dall'interessato, in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua commissione.

In conclusione, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone l'applicabilità degli artt. 1 e 2 ai patteggiamenti perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

5. — La questione oltre che non manifestamente infondata è rilevante, in quanto occorre fare necessaria applicazione nel caso di specie della nuova disciplina, anche considerando che, avuto riguardo alla disciplina previgente di cui agli artt. 445 e 653, dalla sentenza impugnata non risulta che sia stato compiuto un autonomo accertamento dei fatti in sede disciplinare.

*P. Q. M.*

*La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui dispone l'applicabilità degli artt. 1 e 2 (della stessa legge concernente gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla nuova legge, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio e ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.*

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 4 giugno 2001.

*Il Presidente: LUPO*

N. 948

*Ordinanza emessa il 19 settembre 2001 dal Tribunale di Sondrio sez. distaccata di Morbegno  
nel procedimento penale a carico di Ferat Matteo ed altri*

**Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. - Disparità di trattamento rispetto agli altri testimoni.**

Legge 1º marzo 2001, n. 63, art. 4, sostitutivo dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale.

- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE DI SONDRIO  
SEZ. DISTACCATA DI MORBEGNO

Il giudice dott. G. Di Giorgio, all'udienza dibattimentale del 19 settembre 2001, nel corso del procedimento a carico degli imputati: Ferat Matteo, Gusmeroli Ercole, Riva Paolo, Lorenzoni imputati del reato p. e p. dall'art. 588, 1 e 2 comma c.p., per aver partecipato con altre due persone rimaste sconosciute, ad una rissa nel pubblico locale «Bowling» di Talamona, in cui riportava lesioni personali Gusmeroli Ercole.

RILEVATO

che all'udienza dibattimentale del 19 settembre 2001, nel corso dell'esame testimoniale di Mazzarella Angelo, sentito quale ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini, quest'ultimo si accingeva a riferire circostanze che lo stesso asseriva di aver acquisito *ex art. 351 c.p.p.* da persone chiamate a deporre in qualità di testi nel medesimo dibattimento;

che nel corso del precedente esame testimoniale di una di queste, avvenuto nella medesima udienza, il teste aveva escluso recisamente di aver riferito al suddetto ufficiale di PG alcune circostanze (consistenti nella specifica indicazione dei nomi degli odierni imputati quali persone presenti ai fatti e coinvolte nella rissa) invece trasfuse dall'UPG nel verbale redatto *ex art. 357, 2 comma, lett. b)*, c.p.p. ed utilizzato dal PM ai fini delle contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p. (*cfr. dichiarazioni teste Giumelli Mauro citato dal PM*);

che l'esame e l'approfondimento della veridicità di tali circostanze veniva interrotto dal giudice sulla base del divieto introdotto dall'art. 4 della legge del 1º marzo 2001 n. 63 che, sostituendo il disposto del quarto comma dell'art. 195 c.p.p., stabilisce che «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli art. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b)», facendo salvi per gli altri casi le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 195;

RITENUTO

che tale nuovo disposto, immediatamente applicabile *ex art. 26 l. cit.* al presente procedimento, in corso alla data dell'entrata in vigore, sostanzialmente ripristina il divieto introdotto dall'art. 195, 4 comma, nuovo c.p.p. (secondo cui «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni») già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 31 gennaio 1992;

che a parere del giudicante risultano permanere i medesimi profili di illegittimità dell'art. 4 della legge del 1º marzo 2001 n. 63 già delibati dalla Corte costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non comprendendosi perché, da un lato e con disparità di trattamento nei confronti degli altri testimoni, nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria debba essere in generale inibita quella particolare forma di testimonianza che è la testimonianza indiretta, ammessa dall'art. 195 c.p.p. pur con limiti e garanzie ben specificate e, dall'altro e con riferimento ai generali principi di oralità e di non dispersione dell'attività procedimentale, il giudicato penale debba prescindere dalla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, fondamentale per l'accertamento dei fatti quando l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità (ipotesi specificamente contemplate dall'art. 195, 3 comma, c.p.p.);

che la riaffermazione dei medesimi profili di illegittimità dell'art. 4 della legge del 1º marzo 2001 n. 63 non paiono affatto contrastare con i principi del giusto processo (di cui la legge in oggetto costituisce attuazione) introdotti con la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, integrativa dell'art. 111 della Costituzione, in quanto le derivanti ipotesi di grave dispersione dell'attività acquisitiva sopra individuate non solo possono riguardare sfavorevolmente la difesa dell'imputato, ma prescindono anche da una libera scelta della fonte sottratta al contraddittorio;

che infatti non sempre idoneo a eliminare il rischio della mancata conoscenza dei fatti scaturente dalle ipotesi sopra indicate, appare lo strumento delle letture previste dall'art. 512 c.p.p. in quanto, postulando esso la formale trasfusione documentale *ex art. 357 c.p.p.* dell'attività svolta, risulterebbe comunque inapplicabile nelle ipotesi (non infrequenti nella pratica per ragioni di spazio e di tempo derivanti dalle necessità dell'attività investigativa) della mancata documentazione dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto;

che ad ovviare a siffatto inconveniente potrebbe giovare un'interpretazione della nuova formulazione del disposto dell'art. 195 c.p.c. che ammetta la testimonianza indiretta tutte le volte che la polizia giudiziaria abbia raccolto dichiarazioni omettendo di documentarle mediante verbale (così pur dandosi specifica valenza ai non ben precisati «altri casi» in cui la testimonianza indiretta degli appartenenti alla PG parrebbe invece ammissibile);

che nondimeno a parere dello scrivente un'interpretazione restrittiva di tal fatta andrebbe respinta in quanto aprirebbe l'individuazione giudiziale di discutibili aree di inoperatività dell'obbligo di documentazione categoricamente imposto *ex art. 357, 2 comma, lett. c)*, c.p.p. suscettibile a sua volta di successivi (ed eventualmente contrastanti) sindacati di merito e di legittimità, con immediati ed incerti riflessi sulla formazione dibattimentale della prova e dello stesso *modus operandi* della PG,

che nelle fattispecie la disparità di trattamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria rispetto agli altri testimoni con conseguente dispersione dell'attività procedimentale, assume specifica rilevanza in ragione dell'ingiustificata preclusione ai primi di controdedurre in merito al contenuto delle dichiarazioni da loro ricevute e verbalizzate nell'ipotesi in cui il dichiarante — poi esaminato quale teste sottoposto all'obbligo di dire la verità — contesti la veridicità di quanto l'UPG attesti invece come avvenuto e/o dichiarato in sua presenza (risultando infatti anche preclusi ogni ulteriore approfondimento ed attività istruttoria ritenuta utile sul punto, come ad esempio il confronto testimoniale tra il verbalizzante ed dichiarante)

#### CONSIDERATO

che la presente questione di legittimità costituzionale, oltreché non manifestamente infondata per i motivi di cui sopra, appare rilevante ai fini della verifica della legittimità della prosecuzione ed acquisizione del contenuto dell'esame testimoniale dell'ufficiale di PG Mazzarella Angelo

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,*

*Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge del 1º marzo 2001 n. 63, sostitutiva del quarto comma dell'art. 195 c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b).*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Ordina che la presente ordinanza venga a cura della cancelleria notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.*

Morbegno, addì 19 settembre 2001

*Il giudice: DI GIORGIO*

N. 949

*Ordinanza emessa l'8 agosto 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania  
sul ricorso proposto da Lace Alfredo contro Ministero delle finanze*

**Impiego pubblico - Sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul diritto di difesa - Lesione dei principi del carattere rieducativo della pena, della tutela del lavoratore, di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione.**

Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.

Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA, NAPOLI, PRIMA SEZIONE,

Composto dai magistrati: dott. Giancarlo Coraggio - Presidente, dott. Luigi Domenico Nappi - consigliere relatore est., dott. Alessandro Pagano - consigliere

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7839/2001 R.G. proposto da Lace Alfredo rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Aceto di Capriglia presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli - via G. Fiorelli n. 5;

Contro Ministero delle finanze in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli domiciliataria *ope legis* in Napoli - via Diaz n. 11

*Per l'annullamento*

del provvedimento n. 17180 del 18 maggio 2001 con il quale il Comando regionale Campania della Guardia di Finanza ha disposto nei confronti del ricorrente la sospensione *ex art. 4* della legge n. 97/2001;

Visti tutti gli atti di causa;

Uditi all'udienza dell'8 agosto 2001 il relatore dott. Luigi D. Nappi e gli avv.ti come da verbale;

*Ritenuto in fatto e considerato in diritto*

1. — Con il presente ricorso notificato il 16 luglio 2001 e depositato il successivo 19 luglio, Lace Alfredo, maresciallo capo della Guardia di Finanza, si duole che l'amministrazione di appartenenza lo abbia sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/2001.

Articola pertanto tre motivi di gravame con cui deduce violazione di legge n. 97/2001 e legge 241/90) ed eccesso di potere per difetto di presupposti;

2. — Resiste l'amministrazione;

3. — All'udienza camerale indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. — Osserva il Collegio che rilevante e non manifestamente infondata è la questione di costituzionalità dell'art. 4 della legge n. 97/2001.

Nella presente fattispecie il ricorrente Lace si duole che l'amministrazione gli abbia comminato la sospensione prevista da tale normativa, a seguito della sua condanna, non definitiva, pronunciata il 27 febbraio 2001 dal Tribunale di Messina per il reato di cui all'art. 317 c.p.

La questione è, innanzitutto, rilevante atteso che la novella recata dalla legge 97/2001 si applica, contrariamente a quanto si sostiene nel gravame, anche al ricorrente.

Si afferma infatti che l'amministrazione finanziaria avrebbe applicato in modo retroattivo, una disposizione posteriore alla condanna *de qua*.

Soccorre, in argomento, il chiaro disposto dell'art. 10, recante la normativa transitoria, ove si afferma (primo comma) che «Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa».

Nel caso in esame il procedimento penale a carico del Lace è in corso atteso che il Lace, come da lui espressamente affermato ricorso, intende interporre appello avverso la citata sentenza.

Parimenti infondata è la censura di eccesso di potere per difetto di presupposto atteso che nella fattispecie sussiste l'unico presupposto cui nella previsione della norma in esame è subordinata la irrogata sospensione.

Non è infine accoglibile la censura di omesso avvio del procedimento *ex lege* 241/1990 perché si è in presenza di un effetto della sentenza penale che si riverbera in modo automatico e vincolante sul rapporto di servizio.

Deve dunque dedursi che la fattispecie sottoposta all'esame del TAR sia regolata dall'art. 4 della legge n. 97/2001: diviene allora essenziale l'esame della norma, sotto il profilo della sua sospetta incostituzionalità, introducendosi la relativa questione che il tribunale solleva d'ufficio.

Vari sono i parametri della Carta costituzionale che il Tribunale ritiene invocabili: gli articoli 3, 4, 24, 27, 35, 36, 97 Cost.

In particolare, il parametro principale è costituito dalla ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e tutela dei diritti compresi dalla misura cautelare.

La Corte costituzionale già si è espressa in argomento (sent. 3 giugno 1999 n. 206), rilevando che l'art. 15, comma 4-*septies*, della legge 19 marzo 1990 n. 55 è costituzionalmente legittimo nella parte in cui stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per determinati delitti, siano sospesi immediatamente dall'ufficio.

La pronuncia è particolarmente pertinente in quanto la legge n. 97/2001, oltre che per altre fondamentali esigenze, quali quella di contemperare alcuni aspetti di rilievo pubblicistico con la disciplina privatizzata del lavoro presso le pubbliche amministrazioni *ex d.lgs. n. 29/1993* (ora *d.lgs. n. 16 del 30 marzo 2001*), è intervenuta proprio per reinserire una norma di portata analoga a quella dell'art. 15 summenzionato, attesa la sua abrogazione ad opera del TUEL (*d.lgs. n. 267/2000*).

L'abrogazione disposta dal TUEL (salvo per ciò che riguarda gli amministratori e i componenti degli organi delle aziende sanitarie e ospedaliere e i consiglieri regionali) ha comportato, infatti, anche l'effetto di eliminare la sospensione automatica dei dipendenti pubblici, ponendo la necessità di riformulazione della norma.

Dall'esame della sentenza n. 206/1999 si evince che la Corte ha svolto il suo esame limitatamente alla compatibilità dell'art. 15 comma 4-*septies* citato, in relazione alla condanna per reato associativo di stampo mafioso.

Dallo scrutinio svolto, la Corte ha, in sintesi, dedotto che la gravità di quel reato abilita il legislatore, senza lesione del principio di ragionevolezza, a prevedere misure cautelari automatiche per il dipendente della p.a. condannato anche se non in via definitiva.

Ad avviso di questo Tribunale, la sentenza della Corte ha però altresì indicato l'ipotesi estrema, oltre la quale la lesione di quel principio non si pone come manifestamente infondata.

Ed infatti la condanna di un dipendente della pubblica amministrazione per un delitto riconducibile alla criminalità organizzata appare quanto di più destabilizzante per l'amministrazione stessa, considerato, da un lato, il carattere tendenzialmente irretrattabile della partecipazione alle associazioni di stampo mafioso, dall'altro, la peculiarità di queste ultime di porsi in senso antagonista alle istituzioni, con modalità permanente.

Se quindi il principio di ragionevolezza — principio «assoluto» fra i valori costituzionali — non può dirsi vulnerato in quella ipotesi estrema, la tematica del bilanciamento razionale fra esigenze sembra porsi in fattispecie, quale quella in esame, ove l'attuale ricorrente è stato sì condannato per un reato di particolare gravità (art. 317 c.p.) ma tale episodio criminoso, almeno stando all'imputazione, è scollegato da ambienti stabilmente criminali e deve ritenersi realizzato *uno actu*.

Sempre dalla sentenza n. 206/1999 si apprende che vi sono delle ipotesi in cui non è irragionevole la discrezionalità demandata al legislatore di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare è apprezzata in via generale ed astratta; tuttavia, trattandosi della valutazione di interessi strettamente legati all'attività amministrativa, non v'è dubbio che, in via ordinaria, debba essere la stessa amministrazione a compiere il relativo apprezzamento, con riguardo alle caratteristiche del caso concreto.

La Corte, da sempre attenta a limitare gli effetti automatici sostanzialmente sanzionatori, dovrà inoltre valutare se la discrezionalità del legislatore nel determinare per legge il periodo di sospensione dal servizio sia stata

razionalmente esplicita nell'art. 4 della legge n. 97/2001 ove la sospensione si rapporta a un periodo di tempo, pari a quello di prescrizione del reato e perciò di durata quanto mai lunga, tanto da dubitarsi che la stessa abbia il carattere di provvedimento fondato su «esigenze cautelari».

Il presente processo va quindi sospeso, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Con distinta ordinanza è disposto l'accoglimento della domanda cautelare per il solo tempo necessario all'espletamento dell'incidente di costituzionalità.

*P. Q. M.*

*Il Tribunale amministrativo regionale della Campania - Napoli, sezione I, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001 per contrasto con gli articoli 3, 4, 24, 27, 35, 36, 97 della Costituzione.*

*Ordina ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1953 n. 87, che a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8 agosto 2001.

*Il Presidente: CORAGGIO*

*Il consigliere, relatore estensore: NAPPI*

01C1178

N. 950

*Ordinanza emessa il 9 luglio 2001 dal Tribunale di Genova  
nel procedimento di ricsuzione proposto da Vitalone Wilfredo*

**Procedimento civile - Astensione e ricsuzione del giudice - Giudice che ha già pronunciato su causa formalmente distinta ma con contenuto identico (nella specie, vertente fra le stesse parti ed implicante l'esame degli stessi fatti e delle medesime questioni di diritto) - Obbligo di astensione dalla funzione di giudizio - Mancata previsione - Violazione del principio di imparzialità del giudice - Contrasto con le garanzie del «giusto processo» - Richiamo alla ordinanza [recte: alla sentenza] n. 387/1999 della Corte costituzionale.**

- Codice di procedura civile, art. 51, n. 4.
- Costituzione, art. 111 (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

IL TRIBUNALE DI GENOVA  
II SEZIONE CIVILE

Composta da: dott. Pier Andrea Airoidi - Presidente, dott. Francesco Mazzagalanti - giudice, dott. Isabella Silva - giudice relatore.

ORDINANZA

nella ricsuzione proposta nei confronti del giudice dott.ssa Rosa Maria Di Virgilio da Wilfredo Vitalone nella causa promossa da: Wilfredo Vitalone attore, rappresentato a difeso da se stesso e dall'avv. Francesco Pettinari del Foro di Roma e domiciliato presso l'avv. Giovanni Calisi, del Foro di Genova;

Contro Presidenza del Consiglio dei Ministri convenuta rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato - Ufficio distrettuale di Genova.

In esito alla Camera di Consiglio tenutasi il 6 luglio 2001, il Collegio rileva:

Preliminarmente deve essere esaminata la questione di costituzionalità prospettata dal ricusante, secondo il quale, l'art. 53 c.p.c. sarebbe costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost., laddove prevede che il Collegio che deve decidere della ricusazione sia costituito da giudici della stessa sezione cui appartiene il giudice ricusato. A supporto della eccezione prospettata l'attore ha richiamato due precedenti ordinanze, una della Corte di appello di Perugia e una della Corte di appello di Roma, che hanno rimesso alla Corte costituzionale la decisione sulla legittimità della norma.

Si tratta però di questione che, nel caso di cui si giudica, appare irrilevante. Infatti, poiché, a seguito della dichiarazione di astensione fatta dalla dott.ssa Casanova, chiamata a fare parte del Collegio della I Sezione civile che doveva decidere della ricusazione, non era possibile formare in quella Sezione altro collegio, è stata designata a decidere sulla stessa questa II Sezione civile del Tribunale; le motivazioni addotte a supporto dei due provvedimenti richiamati dall'attore, che implicano che della ricusazione debba decidere la Sezione cui appartiene il giudice ricusato, sono perciò nella specie inconferenti.

Venendo all'esame del merito, è opportuno premettere qualche cenno sulle vicende processuali in cui s'inserisce l'istanza di ricusazione della quale il Collegio è chiamato a decidere.

L'attore, avv. Wilfredo Vitalone, con citazione del 13 luglio 2000, notificata il 14 luglio 2000, aveva convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale di Genova la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza delle disposizioni della legge n. 117/1988, sostenendo la colpa grave dei giudici del Tribunale di Firenze che si erano occupati delle denunce da lui presentate contro i P.M. del Tribunale di Perugia, dott. Cardella, e dott. Cannavale, per abuso di ufficio, falso in atto pubblico e calunnia.

Nella sua citazione l'attore indicava la negligenza inescusabile dei magistrati di Firenze, dott. Fleury, della Procura della Repubblica, e dott. Crivelli, GIP, per essere incorsi nei loro provvedimenti in grave violazione di legge, non esercitando l'azione penale che erano tenuti per legge a promuovere, affermando fatti incontestabilmente smentiti dagli atti del processo, quali quello che egli era stato incolpato dalla procura di Perugia per il reato di porto e detenzione di arma comune da sparo e dalla procura di Napoli per l'omicidio di tale Grohovac Nada, e quello di avere archiviato le sue denunce con motivazioni del tutto pretestuose e infondate, negando l'evidenza di fatti incontestabilmente provati, che attestavano in modo certo il fine persecutorio delle indagini svolte a suo carico dalla procura di Perugia, che aveva indagato su di lui per l'omicidio Grohovac senza nessuna competenza, essendo il fatto avvenuto a Capri, senza iscriverlo — come invece imponeva l'art. 335 c.p.p. — nel registro degli indagati, e commettendo una serie di abusi che venivano puntualmente indicati.

La causa, assegnata alla I sezione civile del Tribunale, giudice istruttore dott.ssa Di Virgilio, è stata esaminata in camera di Consiglio dal Collegio (composto dal Presidente, dott. Haupt, dai giudice relatore, dott.ssa Di Virgilio, e dal giudice, dott.ssa Casanova), nell'ambito della valutazione preliminare richiesta dall'art. 5 della legge n. 117/1988, ed è stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza con decreto del 21 dicembre 2000 - 17 gennaio 2001. Contro tale pronuncia l'attore ha proposto impugnazione e pende in oggi reclamo presso la Corte di appello.

È accaduto poi che il provvedimento di archiviazione pronunciato dal GIP, dott. Crivelli, è stato impugnato dallo stesso attore, ed è stato annullato dalla Cassazione con sentenza n. 21 del 17 giugno - 16 luglio 1998 per vizio di forma, in quanto era stato emesso senza prima sentire in camera di consiglio la parte offesa, che aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.

Il procedimento è ritornato davanti al Tribunale di Firenze, dove lo stesso P.M., dott. Fleury, ha chiesto nuovamente l'archiviazione, richiamando la propria precedente richiesta depositata in atti un, e nuovo GIP, dott.ssa Improta, dopo avere fissato l'udienza in camera di consiglio, ha nuovamente disposto l'archiviazione.

Nel motivare la sua ordinanza il giudice ha sostenuto che « ... condivide pienamente le osservazioni e le conclusioni alle quali è pervenuto il collega nella sua precedente ordinanza di archiviazione, successivamente annullata dalla Cassazione per vizio procedurale, e pertanto non ritiene di doversi dilungare ulteriormente ad illustrare argomenti che sono state già ampiamente ed esaurientemente trattati il quel provvedimento al quale si fa integrale rinvio.».

Il nuovo provvedimento di archiviazione, e le sue motivazioni, hanno indotto l'avv. Vitalone a citare nuovamente davanti a questo stesso Tribunale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con citazione del 30 gennaio 2001, notificata il 1° febbraio 2001, sostenendo la colpa grave dei giudici dott. Fleury e dott.ssa Improta. Gli addebiti che l'attore muove ai due magistrati, che — si è visto — hanno motivato i loro provvedimenti sostanzialmente *per relationem*, rispettivamente richiamando e rinviando ai contenuti della precedente requisitoria e del precedente decreto di archiviazione, sono identici a quelli esposti nella prima citazione, cui la seconda è esattamente sovrapponibile, salvo che per la premessa relativa ai provvedimenti assunti in questa seconda archiviazione dal dott. Fleury e dalla dott.ssa Improta.

Anche questa nuova causa è stata assegnata al giudice dott.ssa Di Virgilio della I Sezione civile, e l'attore, prima dell'udienza di scadenza della causa, ha presentato istanza di ricusazione contro la dott.ssa Di Virgilio, adducendo sostanzialmente due motivi:

con il primo sostiene che le motivazioni esposte dal Tribunale nell'ordinanza con cui ha dichiarato inammissibile le domande da lui proposte nella causa precedente evidenzerebbero una grave inimicizia di detto Magistrato nei suoi confronti, sentimento che — come ha asserito la Cass. I sez. pen. nella sentenza 25 giugno 1996 — può essere desunto dalle peculiarità della gestione del processo, cosicché sarebbe configurata la fattispecie prevista dall'art. 51, n. 3, c.p.c.;

con il secondo sostiene che la dott.ssa Di Virgilio avrebbe già conosciuto del merito di questo nuovo processo perché la precedente azione, dichiarata manifestamente infondata, poggiava sugli stessi fatti qui denunciati; essa dunque sarebbe incompatibile ai sensi dell'art. 51, n. 4, c.p.c.

Ritiene il Collegio che il primo dei due motivi sopra enunciati sia infondato. È infatti opinione dominante quella per cui la «grave inimicizia» debba derivare da fatti estranei al processo, mentre nel caso di specie la dott.ssa Di Virgilio, sentita in Camera di Consiglio in data 6 luglio 2001, ha negato di avere mai avuto alcun rapporto con l'avv. Vitalone, che ha conosciuto solo per motivi professionali in occasione della discussione della precedente causa effettuata davanti al Collegio in Camera di Consiglio. Oltre a ciò va osservato che le argomentazioni esposte dal Collegio nel decreto del 21 dicembre 2000-17 gennaio 2001, si limitano a replicare ai vari motivi adottati dal Vitalone a sostegno della propria domanda risarcitoria, ma non palesano alcun sentimento di ostilità o di inimicizia nei confronti dell'attore.

Invece l'esame del secondo dei motivi che sostengono l'istanza di ricusazione comporta una serie di problemi che devono essere affrontati con particolare attenzione.

Come si è detto nell'espositiva che precede, la seconda causa proposta dal Vitalone, ha un contenuto sostanziale del tutto identico alla prima, perché identiche sono le doglianze che l'attore adduce per sostenere l'illegittimità della condotta dei magistrati di Firenze e il danno di cui egli chiede il risarcimento ha la stessa origine. Nessun dubbio quindi che il magistrato investito della nuova causa sia chiamato a compiere le stesse valutazioni che sono state necessarie nel primo giudizio e che le questioni in decisione nelle due cause sono le stesse, perché la tecnica di motivazione «*per relationem*» adottata nel disporre la seconda archiviazione impone non solo di affrontare le stesse questioni di diritto, ma anche di esaminare gli stessi fatti.

È necessario allora chiedersi se l'assegnazione delle due cause allo stesso istruttore non comporti la violazione del principio d'imparzialità del giudice, che di recente è stato inserito tra i principi costituzionalmente garantiti dalla legge 23 novembre 1999, n. 2, c.d. sul giusto processo, che ha modificato il testo dell'art. 111 Cost. stabilendo, tra l'altro, che ogni processo si svolge davanti a un «giudice terzo e imparziale».

Si sostiene da parte di alcuni che l'introduzione nell'ordinamento italiano della legge sul giusto processo, determinata principalmente da esigenze manifestatesi nell'ambito del processo penale, determinerà conseguenze anche nell'ambito del processo civile, dove il dibattito sull'incompatibilità del giudice è più recente e ancora *in fieri*. In tale prospettiva è stata sottolineata anche l'esigenza di un approfondimento della normativa in materia di astensione e ricusazione, trattandosi degli istituti attraverso i quali devono essere risolti i problemi dell'incompatibilità del giudice civile.

Infatti l'affermazione secondo cui la parte ha diritto ad essere giudicata da un giudice imparziale ha come suo corollario il diritto di quella stessa parte a non essere giudicata da un giudice che, in un altro momento, si sia già espresso sulle stesse questioni.

Del resto un segnale che i tempi fossero ormai maturi per affrontare, anche nel processo civile, il problema dell'incompatibilità, si ricava già dalle disposizioni della legge 16 luglio 1997, n. 254, che ha istituito il giudice unico. Essa infatti ha espressamente escluso che il giudice che ha pronunciato un provvedimento cautelare possa fare parte del Collegio investito del reclamo.

In questa nuova prospettiva s'inserisce l'ordinanza della Corte costituzionale n. 387 del 15 ottobre 1999, che ha interpretato estensivamente la disposizione dell'art. 51, n. 4, c.p.c., stabilendo che vi è incompatibilità del giudice non solo quando questi si sia pronunciato sulla causa in altro grado del processo, ma anche allorché la decisione sia intervenuta in una diversa fase dello stesso procedimento.

La Corte ha in quella sede chiarito come il tema delle incompatibilità soggettive, che è stato risolto nel processo penale prevedendo, attraverso le ripetute dichiarazioni d'incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p., una serie di attività tipizzate che comportano l'incapacità del giudice a rendere ulteriori pronunce sullo stesso tema, debba essere affrontato invece nel processo civile attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione, e che la corretta lettura dell'art. 51, n. 4, c.p.c. va fatta tenendo presente che «... esigenza imprescindibile rispetto a ogni tipo di processo è solo quella di evitare che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito; sicché, condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilità endoprocesuale è la preesistenza di valutazioni che cadono sulla stessa *res iudicanda*.».

La decisione è importante perché è chiara espressione di un nuovo corso.

Non si può trascurare infatti che solo due anni prima la stessa questione dell'incompatibilità del giudice che aveva pronunciato decreto *ex art.* 28 S.L. a decidere dell'opposizione presentata contro il suo provvedimento, era stata affrontata dalla Corte in modo assai più cauto, senza pervenire — come è accaduto con la pronuncia n. 387/1999 — a legittimare un'interpretazione «*praeter legem*» dell'art. 51, n. 4, c.p.c., ma dichiarando la questione manifestamente infondata (v. ordinanza 21 novembre 1997, n. 356).

Già in quell'occasione tuttavia la Corte aveva evidenziato (richiamando affermazioni già fatte nelle precedenti pronunce n. 432/1995 e 131/1996) che l'incompatibilità sorge ove il giudice abbia assunto una decisione avente una propria autonomia processuale, e come tale idonea a passare in giudicato, e che implica una valutazione contenutistica del merito della causa, affermando che:

«I casi di astensione e ricusazione riferiti a manifestazioni del convincimento rese fuori del procedimento penale debbono invece essere sempre oggetto di una valutazione caso per caso che consenta di verificare in concreto l'eventuale effetto pregiudicante. Sarebbe infatti impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo ad individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione d'incompatibilità nel successivo procedimento penale: in queste situazioni, in cui l'effetto pregiudicante è meramente eventuale, solo attraverso una valutazione che tenga conto del concreto contenuto dell'atto è possibile verificarne l'incidenza sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione.».

Pare al Collegio che i principi ricavabili dalle ripetute pronunce intervenute sul tema dell'incompatibilità del giudice nel processo civile inducano a ravvisare nella fattispecie sottoposta al suo esame una violazione del principio d'imparzialità del giudice. Non solo infatti le due cause assegnate alla dott.ssa Di Virgilio implicano decisioni contenutistiche del tutto identiche, ma la pronuncia di manifesta infondatezza già resa nella prima causa ha una propria autonomia processuale, essendo astrattamente idonea a definire il giudizio, cosicché il fatto che lo stesso giudice sia chiamato a decidere della nuova causa sembra contrastare con le regole del giusto processo, che impongono che non si possa chiedere al giudice di contraddirsi smentendo decisione già assunte in edentica controversia.

Nel caso di specie le due cause, pur avendo contenuto identico, anche se riferito a due diversi provvedimenti di archiviazione, sono formalmente distinte.

Con esse l'attore propone domande risarcitorie fondate sull'asserita illegittimità di distinti provvedimenti giurisdizionali: il decreto di archiviazione pronunciato dal GIP, dott. Crivelli, il 30 ottobre 1997, recependo le conformi richieste del p.m., dott. Fleury, e l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal GIP, dott.ssa Improta il 9 febbraio 1999, sulla base di una nuova requisitoria dello stesso P.M., dott. Fleury.

Nondimeno le parti delle due cause sono le stesse, le stesse sono le argomentazioni che l'attore adduce a sostegno della prospettata illegittimità dei provvedimenti del giudice fiorentini, e il danno che egli afferma di avere subito dalle due archiviazioni ha la stessa natura e un'unica origine.

Solo formalmente dunque le due cause sono distinte, ma esse sono in realtà legate da un legame strettissimo, tale per cui il giudicato che dovesse formarsi sulla prima verrebbe necessariamente a influenzare l'esito della seconda.

La peculiarità della fattispecie è data dal fatto che essa costituisce uno dei casi in cui il giudice è chiamato straordinariamente a giudicare delle conseguenze di un provvedimento che è stato modificato solo nella forma, ma non nei contenuti.

Normalmente infatti il giudice civile è chiamato a pronunciarsi su un rapporto, e non su un atto di un pubblico potere, cosicché difficilmente è ipotizzabile l'esistenza di due cause che pendano tra le stesse parti a che comportino valutazioni identiche. Ma ogniqualvolta il giudice debba decidere delle conseguenze di un atto amministrativo, che come tale è soggetto ad essere rinnovato in forza del potere di autotutela che spetta alla P.A., può configurarsi la fattispecie che si è in questo caso verificata, in cui vengono proposte due cause formalmente distinte, perché riferite a distinti provvedimenti giurisdizionali, ma con contenuto di merito identico.

Si potrebbe dubitare se in questi casi un'appropriata applicazione dei criteri d'identificazione delle azioni, alla luce dei quali va condotto il giudizio sull'identità o diversità di cause, non consentano di ravvisare nelle due controversie un'unica causa, e di ritenere così la fattispecie direttamente sussumibile tra quelle contemplate dall'art. 51, n. 4, c.p.c.

Ma se la diversità dei provvedimenti e delle cause che in essi trovano il loro riferimento, impedisce di fare ricorso agli istituti della litispendenza o della continenza (art. 39 c.p.c.), o della riunione (art. 273 c.p.c.), il cui presupposto è la pendenza di «una stessa causa», il fatto che lo stesso giudice che ha deciso la prima causa sia chiamato a decidere anche della seconda, appare in evidente contrasto con il principio d'imparzialità del giudice, che — si è visto — ha ricevuto recente conferma di principio costituzionalmente garantito.

Se, tuttavia, il concetto di «stessa causa» resta ancorata all'interpretazione che ne viene comunemente data, pur con le precisazioni della lettura fattane dal giudice delle leggi nella citata pronuncia n. 387/1999, la norma dell'art. 51, n. 4, c.p.c. non pare sufficiente ad evitare che il pericolo costituito dalla c.d. forza della prevenzione, che impone che lo stesso giudice non sia chiamato a contraddirsi, smentendo decisione già assunte in situazioni identiche.

È innegabile peraltro che in questi casi, in cui sussiste identità di parti, e le valutazioni in fatto e in diritto richieste al giudice sono identiche, il fatto che al giudice che ha già deciso su una causa, con decisione dotata di propria autonomia processuale e cioè astrattamente idonea a diventare definitiva, sia chiesto di pronunciare anche sulla seconda e di rinnovare perciò le stesse valutazioni che ha già compiuto nella prima, contrasti con il sentimento comune di giustizia, che impone che la parte non deve trovarsi ad essere giudicata da un giudice prevenuto, perché ha già deciso sulla stessa materia processuale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 7;*

*Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 51, n. 4, c.p.c., per contrasto con l'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui non prevede che il giudice che ha già pronunciato su causa formalmente distinta ma con contenuto identico nel senso sopra precisato in motivazione, abbia l'obbligo di astenersi.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento di ricusazione in corso.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Si comunichi al giudice, dott.ssa Di Virgilio, e alle parti.

Genova, addì 9 luglio 2001.

*Il Presidente: AIROLDI*

N. 951

*Ordinanza emessa il 30 luglio 2001 dal Tribunale di Verona  
nel procedimento civile vertente tra Immoserv s.a.s. e Ninfali Angelo*

**Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Prevista concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente impossibilità di revoca dell'ordinanza stessa - Disparità di trattamento rispetto all'ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ. - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.**

- Codice di procedura civile, art. 648 (in combinato disposto con l'art. 177, comma secondo, n. 2).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva, osserva e dispone quanto segue.

Parte opponente chiede la revoca della ordinanza 26 giugno 2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., era stata concessa la provvisoria esecuzione.

Il dato normativo pare escludere la suddetta possibilità laddove dichiara l'ordinanza in parola «non impugnabile» (*cf.* art. 648 c.p.c. in relazione al disposto di cui all'art. 177 comma 2 n. 2 c.p.c.).

Tale conclusione sospetta di incostituzionalità la richiamata normativa, sulla base delle considerazioni che seguono.

Lo strumento anticipatorio di condanna di cui all'art. 186-ter c.p.c. di recente introduzione consente che il soggetto ingiunto del pagamento possa ottenere — dallo stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza — la revoca della stessa.

L'indicata differenza di trattamento tra il soggetto ingiunto *ex art.* 648 c.p.c. e quello destinatario dell'ordine di cui all'art. 186-ter c.p.c. — in punto di revocabilità del provvedimento in oggetto — non appare giustificata da alcuna ragione di giuridica differenziazione dei predetti istituti.

Marginali e assolutamente ininfluenti (al fine di giustificare una differenza di disciplina sul punto) appaiono le particolarità dello strumento di cui all'art. 186-ter c.p.c. rispetto al procedimento ingiunzionale di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.: per quanto concerne gli elementi di documentazione del credito sono escluse le ipotesi di cui agli artt. 633 nn. 2 e 3, 635 e 636 c.p.c.; per quanto riguarda il momento processuale di proponibilità la domanda *ex art.* 186-ter, la stessa può essere proposta sino al momento di precisazione delle conclusioni.

Trattasi in entrambi i casi di provvedimenti sommari con attitudine al giudicato.

Orbene, le caratteristiche simili (per non dire identiche) dei due procedimenti non giustificano un differente trattamento in punto di revocabilità del provvedimento dichiarato provvisoriamente esecutivo: va ravvisata una disparità di trattamento tra il soggetto colpito da ingiunzione provvisoriamente esecutiva *ex art.* 648 c.p.c. ed il soggetto destinatario di ordine di pagamento provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.

Il primo non potrà ottenere la revoca della provvisoria esecuzione (foriera di conseguenze potenzialmente devastanti se ragione di iscrizione ipotecaria *ex art.* 655 c.p.c.) altro che con la eventuale revoca — con la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione — del decreto ingiuntivo; il secondo potrà invece fruire della possibilità di revoca immediata della ordinanza di cui all'art. 186-ter (in tal modo travolgendo a monte lo stesso provvedimento che si era dichiarato provvisoriamente esecutivo).

Appare evidente la violazione dei dettati costituzionali di cui agli artt. 3 e 24.

La questione, in base alle superiori considerazioni, appare non manifestamente infondata.

La rilevanza della stessa discende dalla giuridica impossibilità — per l'opponente ingiunto — di ottenere la revoca della provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

P. Q. M.

A) *Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 c.p.c. ed in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non consente — per il combinato disposto di cui agli artt. 648 e 177 comma 2 n. 2 c.p.c., la revoca dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione.*

B) *Sospende il presente procedimento.*

C) *Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, al Governo, ai Presidenti di Senato della Repubblica e Camera dei deputati ed alle parti.*

Verona, addì 30 luglio 2001

*Il giudice:* FONTANA

01C1180

N. 952

*Ordinanza emessa il 26 settembre 2001 tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Moschini Tullo Ostilio contro Università degli studi di Perugia ed altro*

**Università - Accesso ai corsi di formazione specialistica nelle discipline medico-chirurgiche - Divieto ai possessori di altro titolo di specializzazione ovvero del diploma di formazione in medicina generale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto allo studio e al lavoro nonché sul principio di tutela del lavoro - Eccesso di delega.**

- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 3 e 4, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 34, 35 e 76.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 125/2001 proposto da Tullo Ostilio Moschini rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Vaccari con domicilio eletto in Perugia, via Baglioni n. 10;

Contro l'Università degli studi di Perugia in persona del rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata per legge in Perugia, via degli Uffici n. 14;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito;

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2464, 6 febbraio 2001, con cui l'Università degli studi di Perugia ha escluso il ricorrente dal concorso, per l'ammissione alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica, nonché, per quanto di ragione, del bando di concorso 12 dicembre 2000 e/o di tutti gli atti connessi, collegati e/o conseguenti per la disapplicazione del d.lgs. 368/1999 in quanto norma di recepimento della Dir. Com. 93/16/CE relativamente alla disciplina della specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del giorno 26 settembre 2001 la relazione del dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Atteso che con sentenza parzialmente decisoria, deliberata nella stessa camera di consiglio, il Collegio si è pronunciato su alcuni punti della controversia e si è riservato di disporre per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente, medico specialista in medicina nucleare, ha chiesto di essere ammesso al concorso per la specializzazione in radiodiagnostica indetto dall'Università degli studi di Perugia con bando del 12 dicembre 2000.

L'istanza è stata rigettata in esecuzione di quanto previsto dal bando di concorso, in attuazione dell'art. 34, comma 4, del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, a norma del quale non è ammesso ai corsi di formazione specialistica chi è già in possesso di un diploma di specializzazione.

2. — L'interessato impugna il bando, limitatamente alla clausola lesiva, nonché il conseguente provvedimento di esclusione, chiedendo altresì la disapplicazione del d.lgs. n. 368/1999 per violazione della normativa comunitaria.

Nel ricorso si formulano le censure di seguito riassunte.

2.1. — Violazione di legge (d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, legge 29 dicembre 1990 n. 428, d.P.R. 10 marzo 1982 n. 182, art. 36, comma 2, d.lgs. n. 368/1999): l'articolo 34, quarto comma d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, sul quale si fondano gli atti impugnati, non avrebbe potuto trovare applicazione non essendo stato emanato il decreto ministeriale di attuazione previsto dall'art. 36, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

2.2. — Violazione della direttiva comunitaria 93/16 in materia di specializzazione per laureati in medicina e chirurgia: lo stesso decreto legislativo avrebbe mal recepito la direttiva in epigrafe giacché questa non vieta ai medici già specialisti di acquisire ulteriori specializzazioni.

2.3. — Violazione di legge sotto altro profilo (d.lgs. n. 257/1991: il ricorrente si è specializzato nel 1998 in vigenza del d.lgs. n. 257/1991 che non recava alcun divieto di cumulo delle specializzazioni e che dovrebbe continuare ad essere applicata al ricorrente).

2.4. — L'avversato divieto di doppia specializzazione contrasterebbe con la possibilità di incrementare i posti a concorso del 10% a favore dei medici di ruolo dipendenti dal servizio sanitario nazionale, prevista dal bando (pag. 2, 4° cpv., lettera *b*) in applicazione dell'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 368/1999.

3. — Il ricorrente, ha prospettato altresì l'incostituzionalità del ripetuto art. 34, comma 4, d.lgs. 368/1999, per violazione degli artt. 33 e 34, della Costituzione, nonché, ha chiesto la disapplicazione del precetto contestato, (d.lgs. n. 368/1999) ritenendolo contrastante con la normativa comunitaria che si proponeva invece di recepire.

L'Amministrazione si è costituita controdeducendo articolatamente ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo giacché la controversia atterrebbe, in realtà, alla stipula di un contratto di formazione-lavoro in relazione al quale la giurisdizione è specificamente attribuita al giudice ordinario proprio dall'art. 37 d.lgs. n. 368/1999.

4. — Con ordinanza 21 marzo 2001 n. 43 questo tribunale ha accolto l'istanza cautelare avanzata con il ricorso.

La causa è stata trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del giorno 26 settembre 2001.

All'esito di detta udienza, il collegio ha ritenuto di poter emettere una sentenza parzialmente decisoria, affermando la propria giurisdizione, rigettando tutti motivi di ricorso e riservandosi, infine, di disporre per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.

Con la presente ordinanza, pertanto, il collegio scioglie la suddetta riserva.

5. — Viene in esame la questione di costituzionalità, sotto profili in parte dedotti dal ricorrente e in parte ravvisabili d'ufficio, concernente l'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a norma del quale l'accesso ai corsi di formazione specialistica nelle discipline medico-chirurgiche è inibito a chi sia già in possesso di un titolo di specializzazione ovvero del diploma di formazione in medicina generale.

La questione di costituzionalità appare rilevante ed ineludibile, dal momento che questo Collegio, con la sentenza parziale decisa in pari data, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati costituiscano puntuale e corretta l'applicazione della norma, la quale del resto non lasciava all'autorità amministrativa margini di discrezionalità. D'altra parte, l'esclusione del ricorrente dal concorso non ha altra motivazione e giustificazione che il divieto stabilito dalla norma in questione, sicché, ove quest'ultima venisse giudicata incostituzionale, la riammissione del ricorrente al concorso sarebbe la logica e necessaria conseguenza. La questione di costituzionalità, inoltre, pare al collegio non manifestamente infondata, per le ragioni che si illustreranno appresso.

6. — Va chiarito, innanzi tutto, che non viene in contestazione, di per sé, il sistema degli accessi «a numero chiuso» e per concorso.

Si discute, invece, della disposizione (art. 34, comma 4) che esclude tassativamente dall'accesso alla formazione specialistica chi sia già in possesso di un titolo di specializzazione o del diploma di formazione in medicina generale.

7. — Prima di esaminare i profili più propriamente giuridici della questione, sembra opportuno mettere meglio in luce gli effetti lesivi che la norma in contestazione produce sulle libertà individuali e sugli interessi legittimi dei destinatari.

Si tratta di un divieto a priori, e non, ad es., di un criterio di precedenza nei concorsi. Esso opera anche se, per avventura, il soggetto già specializzato sia l'unico candidato o l'unico idoneo.

L'effetto pratico di questa disposizione non è solo quello di inibire, a chi ne è destinatario, l'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche e del relativo nuovo titolo accademico, ma è anche quello (assai più rilevante dal punto di vista dell'individuo) di escludere, di fatto se non di diritto, la libertà di mutare il campo dell'esercizio professionale. Sembrano infatti poche o nulle, per un medico pur laureato ed abilitato (ed eventualmente già in possesso di una specializzazione) le possibilità d'inserirsi (come dipendente o come libero professionista) in un settore professionale per il quale non sia specializzato. Sicché, inibire l'accesso ad un corso di specializzazione equivale a precludere, almeno di fatto, lo svolgimento della corrispondente attività professionale. Anzi, lo specializzato che non possa o non voglia (per una qualsiasi ragione più o meno seria ed apprezzabile) intraprendere o proseguire l'attività professionale nel settore corrispondente, non può neppure proporsi come medico «di base» nel servizio sanitario nazionale, dal momento che tale attività è riservata a chi è in possesso dell'apposito diploma di formazione, equiparabile, per il profilo ora considerato (divieto di cumulo) ad una specializzazione. Così come, del resto, il medico che ha iniziato la sua attività come medico «di base» trova un ostacolo legale ad ogni possibile sviluppo di carriera mediante una specializzazione.

In sostanza, dunque, l'effetto pratico dell'art. 34, comma 4, è quello di rendere irrevocabile, a vita, la prima scelta professionale fatta dal giovane medico.

Ma, a parte l'evenienza del mutamento (per necessità o per scelta) del ramo di esercizio professionale, è anche concepibile che il medico già specializzato in una disciplina ravvisi l'opportunità di acquisire una seconda specializzazione non per abbandonare la prima bensì per integrarla e arricchirla.

Tutte queste esigenze, che pur si direbbero non immeritevoli di tutela, sono tassativamente sacrificate dalla norma in questione.

8. — Così descritti gli effetti lesivi della norma, restano da prendere in esame i profili più propriamente giuridici della questione di costituzionalità.

Essi emergono sia dal punto di vista della forma, che da quello del contenuto.

8.1. — Dal punto di vista della forma, si osserva che la disposizione in parola è stata emanata con decreto legislativo delegato.

La delega è contenuta nella legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea; il legislatore delegante ha precisato l'oggetto della delega ed i relativi criteri mediante il riferimento alla direttiva 93/16 e successive modificazioni.

La direttiva in questione, però, nulla dice riguardo al problema dell'eventuale cumulo di specializzazioni. D'altra parte neppure la legge delega n. 128/1998 tocca questo argomento.

Non si può dire nemmeno che si tratti della semplice esplicitazione di un principio comunque insito nel sistema delle direttive comunitarie, o che si tratti di una norma «tecnica» di dettaglio necessaria per assicurare l'integrità e la funzionalità dell'ordinamento.

Si deve dunque concludere che l'art. 34, comma 4, è frutto di una scelta pienamente autonoma del legislatore delegato.

Appare così prospettabile una violazione dell'art. 76 della Costituzione (c.d. eccesso di delega).

Se è vero che nel silenzio delle direttive comunitarie il legislatore nazionale aveva, di principio, la facoltà di dettare autonomamente ulteriori e più restrittivi criteri per l'ammissione alle scuole di specializzazione, è anche vero che tale potere spettava, se mai, al legislatore ordinario, e non poteva essere esercitato dal legislatore delegato, in mancanza di una espressa delega in tal senso. Tanto più che, come già accennato, non si tratta di una disposizione tecnico-organizzativa (suscettibile, come tale di essere emanata anche con norme regolamentari o con meri atti amministrativi generali), bensì di una regola che incide pesantemente sulle libertà individuali, e che perciò doveva essere adottata esclusivamente dal legislatore ordinario (sia pure, eventualmente, mediante una delega che però avrebbe dovuto essere esplicita).

8.2. — Dal punto di vista del contenuto, si sono già ampiamente illustrati gli effetti lesivi che la norma produce, in concreto, sulle libertà individuali e sugli interessi legittimi dei destinatari.

In particolare, la disposizione incide sul diritto allo studio, inteso qui come diritto ad accedere, secondo le proprie libere scelte, ad un determinato corso di studi, e sul diritto al lavoro, inteso qui come diritto a svolgere, di nuovo secondo le proprie libere scelte, una determinata attività professionale. Le norme costituzionali di riferimento sono rispettivamente l'art. 34 e l'art. 35.

Viene inoltre in rilievo il principio di uguaglianza (art. 3, Cost.) in quanto la norma introduce una discriminazione fra i laureati in medicina, a svantaggio di chi, fra loro, possiede un diploma di specializzazione.

8.3. — Beninteso, né il principio di uguaglianza, né il diritto allo studio, né il diritto al lavoro sono garantiti in modo assoluto ed incondizionato. Ciascuno di questi valori si realizza entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico. Ciò è stato riaffermato, fra l'altro, dalla sentenza costituzionale n. 383/1998 concernente la limitazione degli accessi a determinate facoltà universitarie e scuole di specializzazione («numero chiuso»).

Le limitazioni, però, debbono essere «ragionevoli».

Viene dunque in gioco il principio della «ragionevolezza», da intendere anche come coerenza dell'ordinamento.

Ora, mentre appare ragionevole, nella materia qui considerata (limitazione degli accessi a corsi di laurea e di specializzazione) una selezione basata sull'idoneità e sui meriti, non si può dire altrettanto della disposizione in esame, che discrimina i candidati esclusivamente a motivo del possesso di una diversa specializzazione: titolo che, paradossalmente, dovrebbe semmai essere valutato come merito e non come demerito.

Non si può dire che la norma trovi una sua *ratio* nella finalità di prevenire fenomeni di «accaparramento» delle specializzazioni. Sembra avere una buona efficacia dissuasiva, in tal senso, l'ordinamento dei corsi, che prevede, com'è noto, un impegno a tempo pieno, per la durata di diversi anni, con un trattamento economico sicuramente peggiore rispetto a quello di cui godrebbe il medico già specializzato, se mettesse a frutto la propria specializzazione. In questo contesto, è verosimile che solo una ristretta minoranza di specializzati, motivati da serie ragioni personali, scelga di concorrere per una seconda specializzazione.

Si potrebbe forse sostenere che la norma in questione risponde allo scopo di prevenire lo spreco di risorse pubbliche, che si determinerebbe ogni volta che taluno, dopo aver acquisito (sostanzialmente a spese della collettività) un titolo di specializzazione, lo lasci inutilizzato per dedicarsi ad un nuovo e diverso corso di specializzazione. L'argomento può sembrare suggestivo, ma allora, per coerenza, si dovrebbe obbligare chiunque abbia conseguito, mediante il sistema pubblico d'istruzione, un titolo di studio (non solo in medicina) a metterlo a frutto esercitando la relativa attività professionale: il che è manifestamente impossibile sul piano pratico e su quello giuridico.

9. — Conclusivamente, il giudizio va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità.

Il collegio si riserva, all'esito, ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese.

P. Q. M.

*Il tribunale amministrativo dell'Umbria, sospesa ogni altra decisione sul rito, sul merito e sulle spese, visti gli artt. 134 Cost., l. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con riferimento: a) all'art. 76 della Costituzione, in relazione alla legge delega 24 aprile 1998, 128; b) agli articoli 3, 34 e 35 della Costituzione.*

*Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 26 settembre 2001 con l'intervento dei signori:

*Il Presidente: LIGNANI*

*Il consigliere, estensore: CARDONI*

01C1181

N. 953

*Ordinanza emessa il 7 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 dicembre 2001) dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Fulvio Gianfranco contro Ministero della difesa*

**Impiego pubblico - Arma dei Carabinieri - Nuova regolamentazione della organizzazione del ruolo tecnico - Accesso al grado di capitano - Prevista possibilità di passaggio diretto, mediante concorso pubblico, anche per i marescialli muniti del solo titolo di studio di scuola media secondaria - Conseguente deteriore trattamento del personale inquadrato nel ruolo di capitano, in base alla previgente normativa (che richiedeva il possesso del diploma di laurea e tempi notevolmente più lunghi) a causa del possibile scavalco, nel ruolo stesso, da parte del personale inquadrato con la nuova normativa - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione.**

D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 16.

Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10948/98, proposto da De Fulvio Gianfranco, rappresentato e difeso dall'avv. Italo Fiorillo, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, in Roma, viale Traiano, 141;

Contro Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato «*ex lege*», in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, della determinazione del 22 gennaio 1998, con la quale si è negata la richiesta ricostruzione di carriera.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 7 maggio 2001, il cons. Eugenio Mele;

Udito, altresì, l'avv. Fiorillo per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

#### F A T T O

Il ricorrente, capitano in servizio nell'Arma dei carabinieri, impiegato presso il Centro investigazioni scientifiche, impugna, con il presente ricorso, sia il silenzio-rigetto formatosi su ricorso gerarchico sia la nota del 22 gennaio 1998, con la quale si è risposto negativamente all'istanza del ricorrente, tendente ad ottenere una perequazione della propria posizione giuridica ed economica.

Rileva sul punto il ricorrente che, mentre lo stesso e i pochi altri componenti del ruolo tecnico hanno accettato al ruolo medesimo con il grado iniziale di sottotenente, i nuovi arruolati, ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 1993, vi accedono, invece, con il grado iniziale di capitano.

E ciò nonostante il ricorrente sia in possesso del diploma di laurea in ingegneria, dell'abilitazione all'esercizio della professione ed abbia sempre lodevolmente espletato i compiti assegnatigli, oltre ad aver frequentato e superato il corso di specializzazione interno dell'Arma; cosicché la discriminazione è evidente sia nei confronti dei candidati esterni laureati che, soprattutto, relativamente ai marescialli dell'Arma, muniti del solo titolo di studio di scuola media secondaria (anche essi ammessi ai concorsi per il conferimento della posizione «*de qua*»).

Rileva il ricorrente che la sperequazione è stata colta sia a livello dell'Arma che a livello parlamentare, senza che peraltro nulla sia stato fatto in concreto.

Infine, sottolinea lo stesso ricorrente la violazione della norma costituzionale di cui all'art. 3 della carta fondamentale.

L'amministrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste al ricorso, chiedendone la reiezione.

Il ricorrente illustra successivamente le proprie tesi.

All'udienza pubblica, dopo la discussione della causa da parte del ricorrente, questa è spedita in decisione.

#### D I R I T T O

Il Collegio ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, nella parte di esso in cui non ha tenuto conto della situazione preesistente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e non ha armonizzato la stessa situazione con le nuove regole di reclutamento.

E ciò sia in adesione a specifica richiesta del ricorrente che d'ufficio, da parte del Collegio.

La rilevanza della questione è evidente.

Infatti, senza un intervento della Corte costituzionale che interpreti la norma in parola «*sub specie*» di aderenza o meno alla Costituzione, non residua a questo Collegio alcuno spazio per accogliere la tesi del ricorrente, contro cui si erge, in tutta la sua solennità, la norma in parola.

Per quanta concerne la non manifesta infondatezza della questione, essa viene riferita, nelle considerazioni che seguano, sia all'art. 97 che all'art. 3 della carta costituzionale.

È ben evidente, infatti, che il principio del buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., si riferisce alla predisposizione armonica ed operativamente efficiente dell'amministrazione, affinché la stessa possa ottimizzare la propria attività e raggiungere al massimo gli obiettivi di sua pertinenza, che poi non sono altro che le esigenze della collettività organizzata.

Se è così, allora è fuori discussione che qualsiasi innovazione legislativa che si proponga il fine di modificare il quadro organizzatorio preesistente non può ignorare (salvo che non sussistano particolari ragioni) l'esistente, sovrapponendo senza ragione una ad un'altra organizzazione, senza rapportare l'una all'altra o l'altra all'una, e determinando così una coesistenza per linee parallele, ampiamente premiale per la seconda rispetto alla prima.

È invece regola che si coglie primariamente proprio dall'art. 97 della Costituzione quella che vuole che ogni intervento legislativo che agisca sull'organizzazione della pubblica amministrazione debba porsi il fine di una razionalizzazione della stessa anche con riferimento ai soggetti fisici che vi si trovano inseriti.

Ora, invece, prevedere che in luogo di un sistema di accesso con il grado di sottotenente e quindi di un lungo periodo di tempo per la progressione in carriera, si accede al medesimo ruolo con il grado di capitano andando peraltro addirittura a diminuire il titolo di studio richiesto (dalla laurea al diploma di istruzione secondaria di secondo grado), senza neanche prevedere una salvaguardia di chi pregressamente era entrato nel ruolo tecnico, è sicuramente vicenda legislativa non rispettosa della norma costituzionale di cui all'art. 97.

Peraltro, anche l'art. 3 della Costituzione risulta, a parere del Collegio remittente, violato.

Infatti, è effettivamente disparitario pensare che, in mancanza di ragioni superiori, un soggetto debba impiegare il triplo del tempo di un altro per raggiungere lo stesso grado, nonché che un sottufficiale inserito nello stesso ruolo, improvvisamente possa addirittura superare nel ruolo medesimo (con tutte le conseguenze di sovraordinazione gerarchica che ne derivano) un ufficiale, solo perché questo è entrato nel ruolo in parola precedentemente.

Infine, non appare rilevante, ai fini della soluzione della questione, la normativa sopravvenuta di cui al primo comma (il secondo comma non riguarda la posizione del ricorrente) dell'art. 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in quanto la individuazione di una «rideterminazione anche ad una data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo stesso», per i soggetti che si trovano nella posizione come quella del ricorrente è, da un lato, troppo generica e, dall'altro, appare meramente eventuale e comunque collegata ad una lata discrezionalità dell'amministrazione senza alcuna precisa garanzia della salvaguardia integrale dell'anzianità.

Pertanto, ritiene il Collegio di sospendere il giudizio in corso e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione concernente la legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, nella parte di esso in cui non ha provveduto a regolamentare la nuova organizzazione del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri con riferimento alla situazione preesistente, per violazione degli articoli 97 e 3 Cost.

Ogni altra decisione, anche in ordine alle spese, è rinviata alla sentenza definitiva.

*P. Q. M.*

*Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospende il giudizio in corso e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, nella parte di esso in cui non ha provveduto a regolamentare la nuova organizzazione del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla situazione preesistente, per violazione degli articoli 97 e 3 Cost.;*

*Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Dispone inoltre la immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2001, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I - bis, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

*Il Presidente: TOSTI*

*Il consigliere estensore: MELE*

N. 954

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 2001 dal tribunale di Sanremo  
nel procedimento civile vertente tra Bruzzone Mirko e E.N.P.A.L.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Regime transitorio - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal computo della parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della Tabella F, allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, aumentata dal 5 per cento - Ingiustificato deterioro trattamento dei pensionati ENPALS rispetto ai pensionati INPS.**

- Legge 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, nella formulazione previgente e confermata dall'art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
- Costituzione, art. 3.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal computo, per la parte eccedente, delle retribuzioni giornaliere superiori a lire 315.000 - Ingiustificato deterioro trattamento dei pensionati ENPALS rispetto ai pensionati INPS.**

- Legge 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, nella formulazione vigente così come sostituita dall'art. 1, comma decimo, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182.
- Costituzione, art. 3.

#### IL TRIBUNALE

Il giudice del lavoro, dott. Alessandro Cento, letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva,

#### O S S E R V A

Con ricorso ritualmente depositato e notificato Bruzzone Mirko conveniva in giudizio, dinanzi a questo tribunale, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (di seguito: E.N.P.A.L.S.), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per ivi sentirlo condannare «in via principale ... a ricalcolare la pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettiva percepita dal ricorrente e sottoposta a contribuzione piena, rivalutata a norma di legge, con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa la condanna ... a versare le differenze nel frattempo maturate».

La domanda formulata in via principale dal ricorrente non è, allo stato, accoglibile.

Invero, l'art. 12, settimo comma, legge n. 1420/1971: «Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo», prevedeva, nella formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13 decreto legislativo n. 503/1992, come limite massimo delle retribuzioni giornaliere per il calcolo della pensione quella corrispondente alla penultima classe della tabella «F», allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968, aumentata del 5% (ovvero L. 315.000); mentre nella formulazione vigente espressamente dispone che «Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di L. 315.000 ...».

Ne consegue che il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, sesto comma, legge n. 1420/1971 sia nella sua formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13 decreto legislativo n. 503/1992, sia nella formulazione vigente.

La questione di legittimità costituzionale è, altresì, non manifestamente infondata in quanto è, appunto, possibile esprimere un dubbio sulla legittimità costituzionale della legge suscettibile di trovare applicazione nel presente giudizio.

L'art. 21, sesto comma, legge n. 67/1988 stabilisce, infatti, che «A decorrere dal 1° gennaio 1998 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribu-

zione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti parte integrante di essa».

Tuttavia, per i lavoratori assicurati presso l'E.N.P.A.L.S. le aliquote di cui alla predetta legge vengono applicate, ex art. 12, settimo comma, legge n. 1420/1971, solo sino alla concorrenza della retribuzione calcolata secondo il massimale E.N.P.A.L.S. (e, quindi, non su tutta la retribuzione effettiva eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile); per i lavoratori assicurati presso l'I.N.P.S., invece, le aliquote vengono calcolate, ex art. 21, sesto comma, legge n. 67/1988, su tutta la retribuzione effettiva eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile. Quindi, per i soli lavoratori assicurati presso l'E.N.P.A.L.S., la legge n. 67/1988 trova applicazione solo sino alla concorrenza della retribuzione calcolata secondo i criteri di cui all'art. 12, settimo comma, legge n. 1420/1971. Per i lavoratori dipendenti in regime I.N.P.S., invece, l'art. 21, sesto comma, legge n. 67/1988 trova piena applicazione.

Inoltre, a differenza di quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, per i lavoratori assicurati presso l'E.N.P.A.L.S. da una lato le quote di pensione aggiuntive ex art. 21, sesto comma, legge n. 67/1988 vengono riconosciute, per quanto già detto, soltanto fino al limite del massimale retributivo ex art. 12, settimo comma, legge n. 1420/1971 dall'altro, anche la retribuzione eccedente quel limite viene assoggettata a contribuzione piena: vi sarebbe, dunque — a differenza di quanto è previsto per i lavoratori in regime I.N.P.S. — una discrasia tra retribuzione assoggettata a contribuzione piena e retribuzione considerata utile ai fini del calcolo della pensione. Invero, per i lavoratori in regime E.N.P.A.L.S. le aliquote per il finanziamento del Fondo pensioni «... si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000» (art. 2, terzo comma, legge n. 1420/1971) e quindi anche sulla fascia di retribuzione eccedente quella considerata utile ai fini del calcolo della pensione, traducendosi così in un vero e proprio contributo di solidarietà.

Tale situazione, a parere di questo giudice, appare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto pone, in maniera ingiustificata, una grave discriminazione tra categorie omogenee di cittadini, ossia tra lavoratori dipendenti in regime I.N.P.S. e lavoratori dipendenti in regime E.N.P.A.L.S. Discriminazione non giustificata, a parere di questo giudice, dal principio di solidarietà che va inteso nei limiti della ragionevolezza e che non può consentire una così tale evidette discrasia tra retribuzione assoggettata a contribuzione piena (sino al limite di L. 1.000.000) e retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (sino al limite di L. 315.000).

#### *P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — con riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 12, settimo comma, legge n. 1420/1971:*

a) *sia nella formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13 decreto legislativo n. 503/1992, secondo cui «Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5%»;*

b) *sia nella formulazione vigente così come sostituita dall'art. 1, decimo comma, del decreto legislativo n. 182/1997 nella parte in cui dispone che «Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di L. 315.000...»;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Dispone, altresì, che a cura della cancelleria l'ordinanza venga comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Sanremo, addì 23 ottobre 2001

*Il giudice del lavoro: CENTO*

---

# RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

---

---

## ERRATA-CORRIGE

---

**Comunicato relativo ai titoli dell'ordinanza n. 377 del 22 - 28 novembre 2001 e dell'ordinanza n. 378 del 22 - 28 novembre 2001.** (Ordinanze pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 47 del 5 dicembre 2001).

A causa di un errore di inversione dei titoli predisposti per le ordinanze suindicate, rilevabile alle pagine 2, 3, 13, e 15, della *Gazzetta Ufficiale*, n. 47 del 5 dicembre 2001, all'ordinanza n. 378, mentre all'ordinanza 377 va attribuito il titolo che appariva dopo l'ordinanza n. 378.

01C1209

---

---

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

(4651624/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Meritani, 118  
LIBRERIA I B S  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51.

## ◇ NOLA

- LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaletto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 26-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

## LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

- Viale Ippocrate, 99
  - LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A
  - LIBRERIA MEDICINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70
  - LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027
  - ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
  - ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
  - ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5
- ## LIGURIA
- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
  - ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
  - ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
- LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzo, 8

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSÌ  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etnea, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaeramosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)  
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001  
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

	Lire	Euro		Lire	Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale . . . . .	508.000	262,36	- annuale . . . . .	106.000	54,74
- semestrale . . . . .	289.000	149,26	- semestrale . . . . .	68.000	35,12
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale . . . . .	416.000	214,85	- annuale . . . . .	267.000	137,89
- semestrale . . . . .	231.000	119,30	- semestrale . . . . .	145.000	74,89
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale . . . . .	115.500	59,65	- annuale . . . . .	1.097.000	566,55
- semestrale . . . . .	69.000	35,64	- semestrale . . . . .	593.000	306,26
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale . . . . .	107.000	55,26	- annuale . . . . .	982.000	507,16
- semestrale . . . . .	70.000	36,15	- semestrale . . . . .	520.000	268,56
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale . . . . .	273.000	140,99			
- semestrale . . . . .	150.000	77,47			

*Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,47) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale . . . . .	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	162.000	83,67
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	105.000	54,23
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . .	8.000	4,13

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . .	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . .	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . .	4.000	2,07

NB — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	474.000	244,80
Abbonamento semestrale . . . . .	283.000	146,16
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	1.550	0,80

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 9 0 0 1 \*

**L. 9.000**  
**€ 4,65**